

ALEXIS



TESTI PER IL DIALOGO EURO MEDITERRANEO



1959 - Agip Mineraria. Iran. Concessione petrolifera sui monti Zagros
(Fonte: ASEni - Archivio Storico ENI)

INDICE DEI CONTENUTI

01	EDITORIALE	
	<i>Regolamentare l'IA - Liberarne il Potenziale. USA e UE alla Ricerca di un Equilibrio - Ciro Sbailò</i>	5
02	SAGGI	
	<i>Italia e Tunisia, così vicine, così lontane. La primavera araba nelle carceri tunisine deve ancora arrivare - Elisa Maria Latella</i>	8
03	CRONACHE DA GEODI	
	<i>Divario e coesione digitale nell'area mediterranea: l'uso della tecnologia nelle politiche educative - ATTI DI CONVEGNO</i>	29
	<i>Le Parole Chiave dell'Intelligenza Artificiale - Domenico Bloisi</i>	30
	<i>Laboratori di Realtà Virtuale: Ripensare l'Educazione in Modalità Mista e Ibrida - Marina Brancaccio</i>	36
	<i>La formazione archeologica nell'era digitale: quali prospettive per l'area mediterranea - Andrea D'Andrea</i>	44
	<i>Realtà Estesa e Educazione: Tecniche, Applicazioni e Prospettive nelle Aree con Limitata Copertura Internet - Marco Romano</i>	50
04	MONDO MIGRANTE	
	<i>Integrazione costituzionale vs integrazione antagonista - Ciro Sbailò</i>	57
05	OSSERVATORIO COSTITUZIONALE SULL'OCCIDENTE	
	<i>"Chiamata alle armi per l'Europa? Quali prospettive per una difesa comune a fronte delle attuali sfide geopolitiche" Brevi considerazioni sull'azione esterna dell'UE - Francesco Maiello</i>	68
	<i>"Chiamata alle armi per l'Europa? Quali prospettive per una difesa comune a fronte delle attuali sfide geopolitiche" Considerazioni finali - On. Stefania Craxi</i>	79
06	INTERSEZIONI	
	<i>Verso l'istruzione immersiva: tecnologie educative e ricerca di paradigmi condivisi nella trasmissione del sapere nelle aree Mediterranee critiche - Maria Albano</i>	85
07	RECENSIONI E SCHEDE	
	<i>Gli uomini, le salamandre e la loro lunga ombra - Růžena Hállová</i>	99

Alexis. Mediterranean Journal of law and economics

ISSN 2420-966X - Trimestrale

Testata registrata presso il Tribunale di Roma n. 414/09

Rivista del centro studi GEODI – Geopolitica e diritto comparato

Università degli Studi internazionali di Roma – UNINT

via Cristoforo Colombo, 200 – 00147, Roma

Tel. (39) 06510777258

www.unint.eu

geodi@unint.eu

Direzione: Ciro Sbailò (Direttore scientifico ed editoriale),

Paolo Passaglia, Giuseppe Picchio (Direttore

responsabile ai termini di legge), Giuseppe Terranova

Comitato scientifico: Francesco Alfonso Leccese, Paolo Passaglia,

Giuseppe Picchio, Ciro Sbailò

Comitato editoriale: Ciro Sbailò, Andrea De Petris, Giuseppe Picchio, Giuseppe Terranova

Capo-Redattore: Andrea De Petris

Redazione UNINT: Matteo Costola, Giulia Deiana, Elisa Maria Latella, Stefano Lovi,

Gaia Natarelli, Vanni Nicolì, Alessio Zattolo

Redazione UNIKORE: Giuseppe Arena, Andrea Auteri

Gli articoli della sezione Saggi e della sezione Osservatorio Costituzionale sull'Occidente sono sottoposti a doppio referaggio anonimo. I contributi delle altre sezioni sono sottoposti a referaggio interno.

Si ringrazia per la collaborazione e il supporto tecnico l'Ufficio Comunicazione dell'Università degli Studi Internazionali (UNINT).



Editoriale

Regolamentare l'IA - Liberarne il Potenziale. USA e UE alla Ricerca di un Equilibrio

Ciro Sbailò

Professor **Ciro Sbailò**, Full Professor of Comparative Public Law – Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)

Questo titolo riflette l'idea di un equilibrio tra le due posizioni senza accentuare un tono di scontro, ma piuttosto quello di complementarità.

La regolamentazione dell'IA negli USA punta alla leadership tecnologica bilanciando flessibilità normativa e sicurezza; l'Europa, invece, adotta un approccio rigido che rischia di rallentare l'innovazione. Solo una collaborazione transatlantica può rafforzare le difese democratiche contro le minacce ibride.

Mentre le elezioni scuotono Washington DC, il mondo attende di conoscere le prossime mosse della Casa Bianca sull'Intelligenza Artificiale, un tema cruciale per le implicazioni economiche, sociali, tecnologiche e culturali. La risposta sembra risiedere nella continuità: dagli ordini esecutivi di Trump ai recenti sviluppi, emerge una costante strategia americana per mantenere la leadership globale in materia di IA, cercando un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e le garanzie delle libertà civili.

Questa linea fu tracciata con l'Ordine Esecutivo 13859 del 2019 di Trump, che avviò la



collaborazione tra pubblico e privato per promuovere l'IA, puntando su ricerca e formazione. Nel 2020, l'EO 13960 ampliò l'uso dell'IA nelle agenzie federali.

Con Biden, la strategia si è evoluta ulteriormente nell'Ordine Esecutivo 14110 del 2023, uno dei più completi, con 150 azioni concrete e oltre 50 agenzie coinvolte per garantire privacy e sicurezza, consolidando il ruolo di guida degli USA. Questo ordine risponde a una "crisi di transizione", o "punto di flesso" tecnologico, che Biden ha evidenziato come uno storico scarto tra il ritmo dell'innovazione e la capacità delle istituzioni di rispondere.

L'Ordine Esecutivo 14110 rafforza inoltre la capacità decisionale della difesa USA grazie all'IA, che permette di elaborare dati e rilevare minacce a una velocità senza pari per l'essere umano. Questo apre la strada alla "super-cognizione", una sinergia tra giudizio umano e potenza di calcolo, essenziale per rispondere a minacce ibride e combattere la disinformazione. Il libro "The Human Machine Team" di Yossi Sariel, ufficiale dell'intelligence israeliana, approfondisce questo concetto, descrivendo come l'IA possa aumentare le capacità difensive, mantenendo però il giudizio umano per garantire etica e strategia.

Tuttavia, una stretta integrazione tra IA e sistemi umani espone le democrazie a nuovi rischi, aumentando le vulnerabilità a cyberattacchi e campagne di disinformazione. Per questo, l'uso dell'IA deve restare ancorato a principi democratici. L'EO 14110 riflette questa esigenza, promuovendo una regolamentazione agile, in grado di evitare frammentazioni normative grazie, tra l'altro, all'istituzione di un "Chief Artificial Intelligence Officer" e Consigli di Governance in ogni agenzia federale.

Il "Memorandum on Advancing the United States' Leadership in Artificial Intelligence" del 2024 ha successivamente aggiornato gli obiettivi in materia di IA per attrarre talenti, ampliare le infrastrutture tecnologiche e proteggere la proprietà intellettuale americana. Riconoscendo l'importanza dell'IA avanzata come ChatGPT e Gemini, il memorandum continua la linea dell'EO 14110, posizionando l'IA di frontiera al centro della sicurezza nazionale.

Anche l'Europa sta aumentando i propri sforzi per regolamentare l'IA, con un approccio differente. L'AI Act segue un modello a rischio, con regole severe per limitare i pericoli, risultando però meno flessibile. Francia, Germania e Italia hanno quindi proposto un sistema più leggero per i "modelli di base" dell'IA, incoraggiando l'autoregolamentazione per favorire l'innovazione. Il compromesso attuale include sostegni alle piccole e medie imprese, come le "regulatory sandboxes" per testare l'IA in ambienti controllati.

In sintesi, si evidenziano due filosofie. Gli Stati Uniti adottano un approccio strategico e normativo flessibile, volto a facilitare l'innovazione e a rispondere rapidamente alle nuove sfide. L'Europa, al contrario, privilegia un modello di tutela dei diritti civili, ma meno agile. L'interdipendenza tra USA e UE – evidenziata dai flussi commerciali e dal ruolo della NATO per la sicurezza europea – rende chiara l'importanza di una collaborazione transatlantica per evitare divergenze normative e vulnerabilità nelle difese comuni.

La coabitazione di questi approcci rischia di indebolire la protezione occidentale, esponendola a “tempeste ibride” orchestrate dai regimi autocratici, che sfruttano diritti come la libertà di informazione per diffondere fake news e destabilizzare le democrazie. In regimi meno regolamentati, la tecnologia gode di maggiore libertà a scapito dei diritti civili, aumentando così le vulnerabilità dei sistemi democratici.

Una strategia congiunta tra USA e UE che bilanci flessibilità normativa e tutela dei diritti è dunque essenziale per affrontare le sfide dell'IA e della guerra ibrida. Un approccio collaborativo rafforzerebbe la posizione dell'Occidente e difenderebbe le democrazie da destabilizzazioni strutturali.

Se quindi da Washington ci si può aspettare continuità, da Bruxelles sarebbe auspicabile un segnale di innovazione.

Saggi

Italia e Tunisia, così vicine, così lontane. La primavera araba nelle carceri tunisine deve ancora arrivare.

Elisa Latella

PhD student – Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)

Funzionario dell' Organizzazione e delle Relazioni al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Italy and Tunisia, so near, so far. The Arab Spring in Tunisian prisons is yet to come.

Abstract

The boundary line between Italian and Tunisian prisons is in the protection of human rights.

The Italian Constitutional Court is aligning itself with the rulings of the European Court of Human Rights, for the protection of inviolable freedoms also for prisoners at 41 bis. Tunisia, on the other hand, is not a party to the European Convention on Human Rights; but a 2009 ECHR ruling – a year before the Arab Spring – addressed to Italy, sends a message on the risks for Tunisian detainees in the event of returning to their country.

Many years later, the Tunisian Constitutional Court is still not operational.

Premessa

C'è un dialogo – per certi versi ancora in attesa di risposte- tra giurisdizioni costituzionali e sistemi di tutela sovranazionale dei diritti a proposito di quelle frontiere sociali chiamate carceri nel Mediterraneo. La Tunisia e l'Italia sono separate da un lembo di mare. Tunisi è a Nord dell'isola italiana Lampedusa. Eppure, i livelli di tutela dei diritti umani in queste due nazioni sono radicalmente diversi. Fare delle carceri di uno Stato il luogo in cui misurare il suo livello di democrazia vuol dire scegliere un criterio abbastanza attendibile. Perché, se lì, dove le libertà possono essere, entro certi limiti, legittimamente compresse, i diritti umani sono comunque tutelati, vuol dire che quel Paese ha interiorizzato l'idea di rispetto dell'essere umano e di pena come percorso di rinnovamento. La stessa Italia, a distanza di oltre settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, ancora deve fare i conti con pronunce di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, per il regime di ergastolo ostativo ed il trattamento previsto per i detenuti di cui all'art.41 bis o.p. La Corte costituzionale, a distanza di anni, come si vedrà più avanti, in alcuni casi si è avvicinata alle posizioni della Cedu. È “un dialogo” tra le Corti che parte sempre dall'inviolabilità di alcune libertà e che cerca di porre rimedio all'attuazione ancora talvolta incompleta di alcuni principi, eliminando quegli automatismi che indirettamente finiscono per dare risposte uguali a situazioni diverse, creando ingiustizie individuali e sociali anche in una democrazia teoricamente “matura” come quella del nostro Paese.

La Tunisia, così vicina geograficamente, è stata indirettamente attenzionata dalla Corte europea tramite una sentenza rivolta all'Italia sull'espulsione dei detenuti tunisini, a rischio nelle carceri del loro Paese. Pur non essendo parte del Consiglio d'Europa i cui stati aderiscono alla Cedu, la Tunisia è stata chiamata indirettamente a rispondere in questo dialogo. Questo Stato, separato dall'Italia da pochi chilometri d'acqua, è estremamente lontano da livelli adeguati di tutela dei diritti umani nelle carceri. Tuttavia, la Tunisia ancora oggi non può rispondere al monito che la CEDU le ha indirettamente lanciato, anche perché in questo Paese non è operativa una Corte costituzionale in grado di partecipare al “dialogo”. L'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL)[1], organo provvisorio previsto nella Costituzione tunisina del 2014, è stato sciolto nel 2021. Al 30 giugno 2024, nelle carceri italiane sono reclusi

[1] La Commissione provvisoria per il controllo della costituzionalità dei disegni di legge (IPCCPL) era prevista nelle disposizioni provvisorie della Costituzione tunisina del 2014, in attesa della nascita della Corte costituzionale. Con la legge organica n. 2014-14 del 18 aprile 2014, l'Assemblea Nazionale Costituente ha costituito l'IPCCL, che poteva essere adito per effettuare un controllo di costituzionalità dal Presidente della Repubblica, dal Capo del Governo, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente o dall'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, o da almeno trenta deputati su progetti di legge non ancora promulgati. Inoltre, l'IPCCPL non poteva esaminare l'eccezione di incostituzionalità delle leggi già emanate prima della sua attuazione. La deriva iper-presidenzialista avvenuta in Tunisia nel 2021-2022, con l'approvazione di una nuova Costituzione, ha segnato un'altra battuta d'arresto sul bilanciamento dei poteri necessario per garantire le libertà in uno stato democratico.

61.480 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.234 unità. Di queste, 2039, vengono dalla Tunisia, e sono pari al 10,6% del totale dei detenuti stranieri (19.213)[1].

Quindi il problema che si pone è: come bilanciare le esigenze di sicurezza, e limitare la presenza nel nostro Paese di persone straniere che commettono reati, con la necessità di evitare che queste persone subiscano trattamenti contrari al senso di umanità nelle prigioni di uno Stato che è a pochi chilometri dal nostro? Allo stesso modo, come evitare che dagli Stati della riva Sud del Mediterraneo le migrazioni vengano usate come un'arma contro le democrazie liberali, come ricatto politico, economico o militare?[2]

La mancata protezione dei diritti umani in Tunisia emerge dai dati di Amnesty International, sia nel rapporto richiamato nella pronuncia Cedu del 2009 sia nei rapporti pubblicati a distanza di oltre un decennio, ed è tristemente confermato da quella che è la massima paura per molti detenuti tunisini presenti nelle carceri italiane, fotografata già anni fa in una sentenza della Cedu: l'espulsione ed il ritorno nel paese di origine. In Tunisia, lo Stato che ha visto l'inizio delle Primavere arabe, la deriva iper-presidenzialista ha limitato negli ultimi tempi le libertà individuali anche nella società libera. Nelle carceri i diritti proclamati nella Costituzione non sembrano essere attuati e l'organo di controllo di costituzionalità non ha voce. Ma le parole della Cedu sulla Tunisia, a distanza di anni, pesano ancora.

2. Nelle carceri della Tunisia, la sconfitta delle Primavere arabe

Se nelle carceri si vede la democrazia di un Paese, la svolta autoritaria del regime tunisino dopo la deriva iper-presidenzialista seguita al referendum costituzionale del 28 luglio 2022 non aiuterà certo a tutelare di più i diritti fondamentali nei suoi istituti di pena.

La Tunisia non fa parte del Consiglio d'Europa, e quindi non aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ciò non toglie che il suo regime penitenziario sia stato indirettamente oggetto di analisi in una pronuncia della Corte europea, che sarà analizzata di seguito.

[1] Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica, dati visionabili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1410603, consultato l'8 luglio 2024

[2] Frequentemente le masse di rifugiati rappresentano uno strumento nelle mani degli Stati di partenza per perseguire propri obiettivi. Gli Stati di destinazione possono essere sommersi di flussi umani di dimensioni tali da ostacolare ogni forma di accoglienza per ottenere in cambio del contenimento dei flussi vantaggi economici o di altro genere. In questo senso Kelly M. Greenhill, *Weapons of Mass Migration*, Cornell University Press, Ithaca, Usa, 2010 in seguito pubblicato in Italia, *Armi di migrazione di massa*, traduzione di Pasquale Faccia, Leg- Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2017

Notevole è la percentuale di detenuti tunisini tra i ristretti stranieri presenti negli istituti penitenziari d' Italia: come sopra indicato, il loro numero, pari a 2039, non è solo superiore al 10% del totale di detenuti stranieri, pari a 19.213, ma equivale a quasi il 20% del numero dei detenuti complessivi presenti oltre la capienza (10.246), vale a dire un quinto di quei detenuti in più (per i quali non ci sarebbe posto, ma che comunque sono ristretti di fatto negli istituti) che determinano il sovraffollamento.[1]

La preoccupazione maggiore per molti di loro non è tanto la pena da scontare qui, ma il rischio, in quanto stranieri, di espulsione dal territorio dello Stato, nomen iuris con cui nell'ordinamento italiano si indica sia l'espulsione amministrativa, sia una misura alternativa della pena (che di rieducativo ha ben poco), sia una sanzione sostitutiva (emanata direttamente dal giudice di cognizione), sia una misura di sicurezza, in caso di pericolosità sociale[2].

Anche nella società tunisina “libera” di democrazia ce n'è poca e le condizioni dei detenuti nelle carceri tunisine sono salite spesso agli onori della cronaca in quanto in violazione dei diritti umani.

Eppure, la Costituzione tunisina all'articolo 25 protegge la dignità dell'essere umano e la sua integrità fisica e vieta la tortura morale e fisica, considerando altresì la tortura un crimine imprescrittibile[3].

[1] Cfr. nota 2.

[2] Come spiegato in A. Diddi, *Manuale di diritto penitenziario*, Pacini editore, Pisa, 2020, pp.268-269: «Anzitutto si deve richiamare l'art.13 d.lgs. 286-1998, che disciplina l'espulsione cd. amministrativa dello straniero disposta a seconda dei casi dal Ministro dell'interno, dal prefetto o dal questore. In secondo luogo si deve ricordare l'espulsione dello straniero e l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea quali misure di sicurezza previste dall'art.235 c.p. e che può essere ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge (cfr. art.312 c.p.; art. 86 d.p.r. 309 del 1990), quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.[...] Con l'espressione “espulsione dello straniero” viene poi definita una misura che può essere annoverata tra le sanzioni sostitutive e che, ai sensi dell'art.16, comma 1, d.lgs. 286-1998, può essere disposta dal giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p. nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni indicate nell'art.13, comma 2, d.lgs. 286 del 1998, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni[...] Nei casi descritti il giudice può sostituire la pena con la misura dell'espulsione. L'art.16, comma 5, d.lgs. 286- 1998, infine, disciplina l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, che può essere disposta, come accennato, nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova in una delle situazioni che, ai sensi dell'art.13, comma 2 potrebbero dare luogo all'espulsione da parte del prefetto e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e sempre che non sia stata inflitta per una o più delitti previsti dall'art.407, comma 2, lettera a), c.p.p. ovvero i delitti previsti dall'art.12, commi 1, 3,3bis e 3 ter, d.lgs. n°286-1998 »

[3] Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسية Article 25. - L'Etat protège la dignité de l'être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique. L'infraction de torture est imprescrittibile.

L'articolo 30 protegge la vita privata, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza, delle comunicazioni e dei dati personali[1]. All'articolo 36 si dispone che tutti i detenuti hanno diritto ad un trattamento umano che tuteli la dignità e che lo Stato prende in considerazione, nell'esecuzione delle pene detentive, gli interessi della famiglia e assicura la riabilitazione del detenuto e il suo reinserimento nella società[2].

Infine, negli articoli 37 e 38 della Costituzione tunisina sono tutelate la libertà di opinione, di pensiero, di espressione, di informazione e pubblicazione sono garantite. Nessun controllo preventivo può essere esercitato su tali libertà e viene precisato che lo Stato garantisce il diritto all'informazione e il diritto di accesso alle informazioni. Lo Stato si adopera per garantire il diritto di accesso alle reti di comunicazione[3].

Tuttavia, se queste norme sembrano da un lato straordinariamente simili a quelle contenute nella Costituzione italiana, dall'altro, non essendo ad oggi operativa una Corte costituzionale in Tunisia, eventuali leggi che diano ampi poteri all'esecutivo a discapito delle libertà individuali non potrebbero essere di fatto oggetto di un controllo di costituzionalità. D'altronde non si sta descrivendo una democrazia matura: si sta parlando di un Paese povero che ha dato il via alle Primavere arabe e che a distanza di poco più di dieci anni sta subendo una deriva autoritaria, con il rischio di riportare la situazione (se mai è realmente cambiata) allo stato in cui era nel momento in cui veniva emanata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 febbraio 2009 - Ricorso n. 246/07 - Ben Khemais c. Italia[4] in materia di espulsione di stranieri.

Secondo questa pronuncia la messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione; è violato anche l'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale,

[1] Ibidem, Article 30. - L'Etat protège la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles. Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l'intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.

[2] Ibidem, Article 36. - Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L'Etat prend en considération, lors de l'exécution des peines privatives de liberté, l'intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

[3] Ibidem, Article 37. - Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés. Article 38. - L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information. L'Etat œuvre en vue de garantir le droit d'accès aux réseaux de communication.

[4] Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 febbraio 2009 - Ricorso n. 246/07 - Ben Khemais c. Italia Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Rita Carnevali https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?contentId=SDU152428to.

se il Governo italiano non sospende in via cautelare l'espulsione richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

Nel caso in questione il ricorrente (detenuto in Tunisia al momento della decisione) sosteneva che la sua espulsione verso la Tunisia lo aveva esposto ad un rischio di morte, di tortura e di flagrante diniego di giustizia. L'esecuzione alla decisione di espulsione avrebbe inoltre violato il suo diritto di ricorso individuale[1]. Il 29 marzo 2007, la presidente della seconda sezione della Corte aveva deciso, su richiesta del ricorrente, di indicare al governo italiano, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, che nell'interesse delle parti e del buon svolgimento della procedura, era preferibile non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, vista la pendenza di fronte alla Grande Camera di ricorsi riferentesi a situazioni simili[2]. Tuttavia, nonostante questa misura provvisoria, il detenuto veniva espulso. Erano seguiti una serie di contatti diplomatici riportati nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo volti ad assicurare che il ristretto non subisse un trattamento inumano e degradante in Tunisia[3]. La sentenza è pregevole ai fini della presente ricerca perché restituisce un quadro delle prigioni in Tunisia pochi mesi prima dell'inizio della Primavera araba. E per quanto la Tunisia non sia tecnicamente "Europa", all'Europa è vicinissima, e non si può non tenerne conto.

In particolare, nella pronuncia si legge: "Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuale 2008. Nelle sue parti pertinenti, la sezione dedicata alla Tunisia recita: «I buoni risultati sul piano economico e le positive riforme legislative della Tunisia ne hanno rilanciato la reputazione a livello internazionale.

[1] Accusato di appartenere ad una associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falsificazione di documenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva scontato interamente la pena di 4 anni e sei mesi di reclusione; in seguito, erano stati avviati altri procedimenti ed era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento, con il rischio di una espulsione immediata.

Veniva condannato a due anni e due mesi con espulsione dal territorio italiano dopo aver scontato la sua pena, condanna ridotta nella sentenza d'appello, peraltro oggetto del ricorso per Cassazione.

Nel frattempo, con una sentenza del 30 gennaio 2002, il tribunale militare di Tunisi aveva condannato in contumacia il ricorrente a 10 anni di reclusione per appartenenza, in tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. Questa condanna si baserebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di un coimputato.

[2] La presidente ha richiamato l'attenzione del Governo sul fatto che l'inosservanza da parte di uno Stato contraente di una misura indicata ai sensi dell'articolo 39 del regolamento può comportare violazione dell'articolo 34 della Convenzione

[3] Il suo avvocato, secondo quanto si legge nella sentenza, precisa: «Ben Khemais non rischia la pena di morte a Tunisi, ma il reato per il quale è già stato giudicato in Italia gli è valso 115 anni di reclusione, 5 condanne da parte dei tribunali militari e due condanne dai tribunali civili». E ancora: «No, non è stato torturato ma tutti sanno che nelle carceri tunisine, la tortura è una prassi corrente: i colpi, l'elettricità, e il «balanco», nel quale il detenuto viene sollevato per le braccia e poi bastonato, Un'altra prassi e quella del « rôti »: un bastone passato sotto le ginocchia e le braccia tiene il prigioniero sospeso tra due sedie, questo gli fa perdere la sensibilità in tutto il corpo. »

Ciò ha tuttavia mascherato una realtà più cupa in cui le tutele legali sono state spesso violate, i sospetti politici sono stati torturati nell'impunità e i difensori dei diritti umani sono stati oggetto di vessazioni. Le libertà di espressione e di associazione sono rimaste fortemente limitate. Molte persone sono state condannate a lunghe pene detentive al termine di processi iniqui per accuse collegate al terrorismo, anche davanti a corti militari e centinaia di altre, condannate negli anni precedenti al termine di processi iniqui, sono rimaste in carcere, alcune da oltre un decennio. Tra queste figurano possibili prigionieri di coscienza". Non è tutto: "I processi a carico di persone che dovevano rispondere di accuse collegate al terrorismo, alcuni dei quali tenutisi davanti a corti militari, sono risultati di frequente iniqui e hanno generalmente determinato la condanna degli imputati a lunghe pene detentive. Tra gli accusati vi erano persone arrestate in Tunisia così come tunisini rimpatriati forzatamente dalle autorità di altri Stati, compresa la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti, nonostante i timori riguardo al rischio di tortura cui erano esposti. Spesso le condanne si sono basate esclusivamente su "confessioni" rese durante la detenzione preprocessuale e poi ritratte dagli imputati in tribunale, in quanto, stando alle accuse, ottenute tramite tortura. I giudici e le corti incaricate hanno abitualmente omesso di indagare tali accuse."

Il rapporto si sofferma sulla questione dei prigionieri politici: "Complessivamente sono stati rilasciati 179 prigionieri politici, di cui circa 15, stando alle fonti, erano stati trattenuti in detenzione preprocessuale in quanto sospettati di essere membri del Gruppo salafista, un gruppo armato che, stando alle accuse, sarebbe collegato ad al-Qaeda. La maggior parte degli altri erano incarcerati sin dai primi anni Novanta per appartenenza all'organizzazione islamista al bando Ennahda (Rinascimento)".

Successivamente Ennahda con la Rivoluzione dei Gelsomini viene riconosciuta come partito politico ed una sua esponente, Souad Abderrahim, è oggi sindaco di Tunisi. Nel rapporto di Amnesty citato in sentenza si parla anche di tortura e altri maltrattamenti: "Sono continuate le torture e altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza, in special modo presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato. Particolarmente a rischio sono risultati i detenuti trattenuti in isolamento. Le forze di sicurezza hanno frequentemente infranto il limite dei sei giorni del fermo ed hanno trattenuto i detenuti in isolamento anche per diverse settimane. Nel corso di questo tipo di detenzione, molti hanno accusato di essere stati torturati anche tramite percosse, sospensione in posizioni contorte, scosse elettriche, privazione del sonno, stupro e minaccia di stupro nei confronti delle donne della famiglia. Di fatto, in tutti i casi, le autorità non hanno condotto indagini o assicurato alla giustizia i responsabili." [1]

[1] Inoltre, secondo la sentenza molti prigionieri politici avrebbero subito discriminazioni e un trattamento duro. Alcuni hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro i maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie, il diniego di cure mediche, l'interruzione delle visite familiari e le dure condizioni, compreso l'isolamento prolungato.

Confrontando questi dati, inerenti al rapporto 2008 di Amnesty International, riportati in una sentenza della Cedu del 2009, con i dati indicati nei rapporti relativi agli anni 2020-2021[1] , 2021- 2022[2] e 2022-2023[3] di Amnesty International, la Tunisia non sembra aver fatto grandi passi avanti. In particolare, nel rapporto 2020-2021 si legge, con riferimento ai Paesi del Nord Africa durante la pandemia da Covid 19: “In Giordania e Tunisia sono state adottate misure come brevi stati di fermo o indagini penali contro chi criticava il governo o la gestione della crisi da parte delle autorità locali. In tutta la regione, le autorità hanno utilizzato disposizioni del codice penale, oltremodo generiche e discrezionali, riguardanti il reato di “insulto”, per mettere a tacere le opinioni critiche verso le autorità espresse su Internet, imponendo pesanti condanne al carcere[...]” e inoltre “In Tunisia, nove utenti dei social network hanno dovuto affrontare indagini penali e, in alcuni casi, anche brevi periodi di fermo o detenzione, per avere pubblicato sui loro profili Facebook post che criticavano le autorità locali o la polizia”.

E ancora “In Tunisia, la polizia ha fatto ricorso all’uso non necessario ed eccessivo della forza per disperdere una protesta pacifica nel governatorato meridionale di Tataouine, lanciando sconsideratamente gas lacrimogeni su aree densamente popolate; alcuni candelotti sono arrivati fin dentro le abitazioni e vicino a un ospedale.”

E per la parte inerente al diritto penitenziario, nel rapporto di Amnesty 2020-2021 si legge con riferimento al Nord Africa e al Medio Oriente: “In diversi paesi, i prigionieri erano ad altissimo rischio di contrarre il Covid-19 a causa del sovraffollamento, delle pessime condizioni igieniche e della scarsa ventilazione nelle celle, una situazione equiparabile a tortura e altro trattamento crudele e disumano. Il sovraffollamento era un problema diffuso, riconducibile al ricorso a prassi di detenzione arbitraria, come prolungati periodi di detenzione cautelare senza possibilità concreta di appello.” E ancora: “In almeno 18 paesi è continuata la prassi di torturare o sottoporre ad altro maltrattamento coloro che erano in custodia, in particolare durante le fasi dell’interrogatorio allo scopo di estorcere “confessioni”. ”[4]

[1] Rapporto annuale 2020-21 Amnesty International, consultabile su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2020-2021/>

[2] Rapporto annuale 2021-22 Amnesty International, consultabile su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2021-2022/>

[3] Rapporto annuale 2022-23 Amnesty International, consultabile su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/>

[4] Cfr. nota 15

Con riferimento specifico alla Tunisia nel rapporto si legge: “A 10 anni dalla rivoluzione, in Tunisia è avanzato il processo di giustizia transizionale e il governo ha finalmente pubblicato il rapporto conclusivo della commissione verità e dignità e stabilito un fondo di riparazione per le vittime. Sono proseguite davanti alle camere penali specializzate le udienze su decine di casi ma le forze di sicurezza e i sindacati della polizia hanno continuato a boicottare il processo e gli agenti accusati si rifiutavano di rispondere ai mandati di comparizione dei tribunali.” Inoltre, con riferimento alle migrazioni “In Tunisia, un gruppo di 22 migranti ha vinto un ricorso giudiziario contro la loro detenzione nel centro di Ouardia e il ministero dell’Interno si è conformato all’ordine del tribunale, rilasciandoli progressivamente”[1].

Nel successivo rapporto 2021-2022 di Amnesty International il quadro che viene restituito della Tunisia è sconcertante con riferimento alla pena di morte, prevista nei Paesi del Nord Africa: “In Tunisia, lo scioglimento del parlamento deciso a luglio dal presidente Kaïs Saïed è stato seguito da 10 nuovi processi di civili davanti a tribunali militari, quattro dei quali per avere criticato il presidente, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Dieci processi contro membri delle forze di sicurezza, per le violazioni dei diritti umani commesse nel contesto del processo di giustizia transizionale, si sono trascinati per il terzo anno senza raggiungere alcun verdetto”[2].

Infine, nel rapporto Amnesty del 2022-2023 a proposito della situazione in Tunisia emerge che il Presidente Saïed ha approvato due decreti legge che gli consentono di licenziare sommariamente i giudici, di intervenire sulle carriere e di approvarne la nomina, compromettendo l’indipendenza della magistratura; non si è ancora arrivati alla formazione della Corte Costituzionale, i tribunali militari continuano a processare i civili e si verificano arresti e indagini nei confronti dei giornalisti.[3]

Tornando alla sentenza Cedu del 2009, il ricorrente lamentava che la sua espulsione verso la Tunisia avrebbe messo in pericolo la sua vita e lo avrebbe esposto al rischio di essere torturato, contrariamente agli articoli 2 e 3 della Convenzione.

Secondo il ricorrente parecchi tunisini espulsi con il pretesto del terrorismo non hanno più dato segni di vita. Le inchieste condotte da Amnesty International e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di America dimostrerebbero che in Tunisia è praticata la tortura. Inoltre, la famiglia del ricorrente avrebbe ricevuto più volte la visita della polizia e sarebbe stata oggetto di minacce e di continue provocazioni.

[1] Ibidem

[2] Cfr. nota 16.

[3] Cfr. nota 17.

Le autorità tunisine, secondo la sentenza Cedu del 2009 avrebbero come prassi il fatto di minacciare e maltrattare i prigionieri, le loro famiglie ed i loro avvocati. I familiari dei detenuti avrebbero timore di essere accusati di non voler cooperare e di subire rappresaglie. La mancata autorizzazione da parte della Tunisia delle visite dell'avvocato italiano del ricorrente dimostrerebbe che desidera evitare la presenza di una persona indipendente che non potrebbe intimidire. Infine, la Croce Rossa non può divulgare quanto constatata durante le sue visite nelle carceri. La Corte europea dei diritti dell'Uomo nel 2009 ha ritenuto reale il rischio di vedere il ricorrente subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in Tunisia, sia per il rapporto di Amnesty international, sia perché i rapporti della Croce Rossa sulle visite alle carceri in Tunisia non vengono divulgati, sia per la difficoltà di accesso dei prigionieri tunisini a legali stranieri indipendenti anche quando essi sono parti nei procedimenti giudiziari pendenti innanzi alle giurisdizioni internazionali. Secondo la Corte l'esecuzione dell'espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha violato l'articolo 3 della Convenzione, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. La Corte conclude che non conformandosi alle misure provvisorie indicate in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, l'Italia non abbia rispettato gli obblighi che a lei incombevano nella fattispecie riguardo l'articolo 34 della Convenzione.

Questa sentenza della Cedu descrive nel dettaglio il livello- basso- di tutela dei diritti umani in un Paese, la Tunisia, che- si ripete- non fa parte del Consiglio d'Europa e non aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Però la Tunisia è vicinissima all'Italia. Si affaccia sul Mar Mediterraneo, che è la culla dell'Europa. Il Mediterraneo è cristianesimo, islam, ebraismo. È essenzialmente umanesimo. Afferma Sbailò: “Umanesimo cristiano, umanesimo islamico e umanesimo ebraico potrebbero ritrovarsi in una sola cultura dei diritti umani da porre alla base del dialogo politico, economico, sociale e culturale.”[1]

In un'ottica filossenica cioè di solidarietà verso i popoli stranieri, si deve guardare ad una “declinazione in senso plurale dei modelli democratici, la cui evoluzione è plausibile con l'Europa stessa identificare, auspicandone una convergenza verso comuni sviluppi avvenire”[2].

Quindi in una prospettiva comparata il dialogo tra la giurisdizione italiana e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha anticipato, fotografando lo stato dei diritti umani nelle carceri tunisine a livello sovranazionale, quelle che forse tra alcuni anni saranno le pronunce della Corte costituzionale tunisina, allo stato non operativa anche a causa della svolta autoritaria subita dal Paese nel 2022.

[1]S. Andò, C. Sbailò, *Oltre la tolleranza*, Marco Valerio Editore, Torino, 2003, p.89

[2] S. Berlingò, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale*, Edizioni scientifiche italiane Napoli 2022, pag. 196

Si chiede Sbailò: “Fin dall’inizio della Primavera araba, tanto nelle istituzioni UE quanto in quelle italiane si è posto l’accento sulla necessità di favorire le transizioni democratiche in quei Paesi. Ma che cosa significhi ciò è difficile a dirsi. Chi sono gli interlocutori? Quali forze sociali e soluzioni politico-costituzionali appoggiare?”.
[1]

Le reazioni ai regimi autoritari sono sempre inevitabili. Non è da escludere una nuova Primavera araba, in grado di arrivare anche nelle carceri tunisine.

2. Le pene in Italia non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. 41 bis ed ergastolo ostativo: le eccezioni alla regola?

Come accennato, uno degli indicatori del livello di democrazia di un Paese è dato dalle condizioni delle sue carceri.

In Italia, l’articolo 13 della Costituzione proclama l’invulnerabilità della libertà personale e l’articolo 27 afferma il principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Entrambi questi articoli esprimono una netta condanna delle detenzioni arbitrarie e disumane avvenute durante la dittatura fascista, detenzioni subite da molti partigiani che, dopo essere stati imprigionati nelle carceri del regime per motivi politici, furono successivamente nominati membri dell’Assemblea costituente. Tuttavia, se l’intero ordinamento penitenziario, contenuto nella legge n°354 del 1975 e integrato dal regolamento n°230 del 2000, è ispirato a questi due principi, due istituti sono da sempre sotto costante osservazione da parte della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo: l’ergastolo ostativo[1]

[1]C. Sbailò, Dall’11 settembre all’emergenza Covid-19: sicurezza nell’età della Bebelarchia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p.154

[1]In caso di reati ostativi, disciplinati dall’art.4 bis della legge n° 354 del 1975, sono previste limitazioni e divieti nella concessione delle misure alternative alla detenzione, dei permessi premio, nell’ammissione al lavoro all’esterno e nel numero dei colloqui fruibili. Ciò determina in caso, di condanna all’ergastolo per reato ostativo, l’impossibilità di reinserimento sociale e quindi la permanenza in carcere fino alla morte. Il concetto di reato ostativo non è più limitato ai reati di criminalità organizzata, perché a seguito di modifiche normative vi rientrano le ipotesi contenute in un complesso elenco di reati in cui compaiono tra gli altri quelli di violenza sessuale, di scambio elettorale politico-mafioso, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per un determinato periodo sono stati presenti anche quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione (poi eliminati dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022) . Cfr. A. Diddi, Manuale di diritto penitenziario, Pacini editore, Pisa, 2020, p. 288 e A. Ricci, Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1

e il regime ex art. 41 bis[1]. L'ergastolo ostativo preclude l'accesso a misure premiali (dal permesso premio alle misure alternative) per detenuti di particolare pericolosità sociale, tra cui condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso con ruoli di spicco nella cosca di riferimento che rifiutano di collaborare con la giustizia. Il regime ex art. 41 bis, per motivi di sicurezza, con riferimento a detenuti particolarmente pericolosi, prevede una drastica riduzione dei contatti con l'esterno (con riferimento al numero di colloqui e di telefonate con i familiari, soggette a registrazione; inoltre, la pena viene scontata in carceri di massima sicurezza prevalentemente ubicate in regioni insulari o in zone isolate). Come sottolinea Diddi, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n° 143 del 2013 "Ciò che l'applicazione del regime differenziato intende soprattutto evitare è che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà e così mantenere, anche all'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa".[2] Nel delicato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e le necessità di rieducazione, entrambi gli istituti presentano delle problematiche: l'ergastolo ostativo comporta il trascorrere di tutta la vita in carcere, senza possibilità di reinserimento sociale: quindi la rieducazione si limita alle attività di studio, trattamentali e al lavoro intramurario; il regime ex art. 41 bis comporta limitatissimi contatti anche con i familiari ed anche una riduzione del tempo trascorso fuori dalla camera detentiva. Il bilanciamento sta nel fatto che il condannato all'ergastolo ostativo potrebbe decidere di collaborare con la giustizia ed avere così accesso alle misure premiali[3], mentre il regime ex art.41 bis è comunque limitato nel tempo (anche se può essere prorogato).

[1]L'art.41 bis della L. 354 del 1975 disciplina due differenti tipologie di misure che riguardano la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, disposte dal Ministro della Giustizia, o con riferimento ad un intero istituto per situazioni eccezionali di rivolta o gravi situazioni di emergenza per il tempo necessario per ripristinare l'ordine e la sicurezza oppure, più frequentemente, con riferimento a singoli detenuti per delitti ex art. 4 bis, comma 1, primo periodo o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Può valere anche per persone sottoposte a misura cautelare. A. Diddi, *Manuale di diritto penitenziario*, Pacini editore, Pisa, 2020, p. 201

[2] *Ibidem*, p.202

[3]Il divieto di concessione di benefici può essere superato per i reati inerenti la criminalità organizzata attraverso la collaborazione con la giustizia ex art. 58- ter della legge n° 354 del 1975 e non opera in caso di collaborazione che, per la situazione valutata caso per caso, si rivelerebbe irrilevante, inesigibile o impossibile, cioè nei casi in cui la collaborazione non può ragionevolmente essere pretesa. La legge 199 del 2022 ha modificato il comma 1 bis, e introdotto i commi 1bis 1, 1bis 1.1. e 1bis 2 all'art.4 bis dell'o.p. prevedendo la possibilità di concessione di questi benefici al di fuori delle suindicate ipotesi, previa la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento, l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale

Inoltre, con riferimento alla preclusione di tali benefici per il detenuto condannato per reato ostativo “non collaborante” la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 13 giugno 2019 nel caso *Marcello Viola c. Italia*, aveva giudicato il regime dell’ergastolo “ostativo”, che equiparava automaticamente il rifiuto di collaborare alla presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione europea e con il principio della dignità umana. La Corte costituzionale, successivamente, con la sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, ha dichiarato illegittima, anche seppur solo con riferimento al beneficio del permesso premio, la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, derivante dal rifiuto di collaborazione, in quanto non solo irragionevole, ma in violazione dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione. Si è aperto così uno spiraglio per i detenuti non collaboranti anche al di là delle ipotesi, già disciplinate in precedenza, di collaborazione non pretesa in quanto irrilevante, inesigibile o impossibile. Com’è noto, le riflessioni dottrinali spesso emergono nelle pronunce giurisprudenziali che sollecitano ulteriori risposte normative. Nel caso in questione vanno menzionate le modifiche all’art. 4-bis o.p. e alle norme in tema di liberazione condizionale introdotte con gli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. La legge menzionata costituisce la risposta normativa al dibattito relativo alla costituzionalità delle preclusioni tendenzialmente assolute all’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, ed in particolare quello sul c.d. “ergastolo ostativo”[1].

Il regime ex art. 41 bis è temporaneo, e quindi soggetto ad una revisione. Ma ciò non toglie che si tratta di modalità di reclusione durissime, spesso sotto l’attenzione di organismi che si occupano di tutela di diritti umani. Le carceri in generale -e nello specifico anche in Italia- restano frontiere sociali sulle quali si è sviluppato negli anni un dialogo in prospettiva comparata tra giurisdizioni costituzionali e sistemi di tutela sovranazionale dei diritti fondamentali. La Corte costituzionale italiana ha avuto negli ultimi anni spesso un banco di prova con riferimento a “la prigionia dentro la prigionia”, il regime di carcere duro ex art. 41 bis o.p., come vedremo di seguito, analizzando in particolare le prese di posizione con riferimento alla tutela dell’inviolabilità della corrispondenza e alla tutela della libertà di informazione

il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, la partecipazione all’opera rieducativa al di là della mera regolare condotta, l’eliminazione di collegamenti con la criminalità organizzata.

[1] A. Ricci, *Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 1

3. Dopo dodici anni, la Corte costituzionale, con la sentenza n°18 del 2022, si allinea alla Cedu: inviolabile la corrispondenza tra il difensore e il detenuto al 41 bis

La Corte costituzionale, con la sentenza n° 18 del 2022, dichiara l'illegittimità dell'art.41 bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal visto di censura la corrispondenza con i difensori; a distanza di dodici anni, condivide l'orientamento della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 gennaio 2010. Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis alcune libertà sono molto compresse, ma vanno protette anche nelle forme residuali previste, perché in un Paese democratico come l'Italia, anche in carcere, la libertà resta sempre la regola, e la sua limitazione l'eccezione. La principale differenza tra una democrazia e una dittatura è in quelle libertà che la nostra Costituzione definisce inviolabili, tra cui la libertà e il diritto alla segretezza della corrispondenza (art. 15). Confrontando i testi delle due sentenze, si rileva un vero e proprio dialogo in prospettiva comparata in cui un organo di giustizia sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, precede di dodici anni, con la pronuncia del 19 gennaio 2010 sul ricorso n. 24950/06 Montani c.Italia[1], la Corte Costituzionale su un tema estremamente dibattuto, la corrispondenza con il difensore per il detenuto sottoposto al regime ex art. 41 bis. La Corte europea afferma che sussiste una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[2], in relazione all'art. 18-ter della l. n. 354/1975, introdotto dalla l. n. 95/2004, poiché il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani. Va preliminarmente rilevato che il ricorso presentava lagnanze con riferimento a vari aspetti del regime di "carcere duro", lagnanze che vengono rigettate, con l'eccezione appunto di quella relativa alla corrispondenza, come si vedrà nel dettaglio. Il ricorrente sosteneva che le sue condizioni di detenzione si sarebbero concretizzate in trattamenti inumani e degradanti, nonché violazioni del diritto al rispetto della vita familiare e della corrispondenza. Condannato per associazione per delinquere, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti ed altri reati, con un provvedimento di cumulo la sua pena veniva determinata in 30 anni.

[1] Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 gennaio 2010 - Ricorso n. 24950/06 - Montani c. Italia Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Anna Aragona [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_2=1_2\(201002\)&contentId=SDU168945](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_2=1_2(201002)&contentId=SDU168945)

[2] Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.8: "Diritto al rispetto della vita privata e familiare.1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il ministro della Giustizia emanava un decreto, con il quale disponeva nei suoi confronti, per un periodo di undici mesi, il regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41bis, c. 2, della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975 («la legge n. 354/1975»), con previsione tra l'altro del controllo della corrispondenza[1].

L'applicazione del regime speciale veniva in seguito prorogata ed il reclamo di fronte al tribunale di sorveglianza veniva rigettato, salvo l'annullamento della limitazione della durata della visita dei familiari del ricorrente ad un'ora; il successivo ricorso presentato di fronte alla Corte di cassazione veniva parimenti ritenuto infondato. Lo stesso esito negativo era seguito ai ricorsi avverso i decreti di proroga. Veniva rigettata anche la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute. Il caso, arrivato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha una conclusione che si discosta dall'orientamento nazionale solo per quanto riguarda la corrispondenza. La Corte europea infatti afferma che alla luce degli elementi forniti non si può concludere che il detenuto sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art.3 della Cedu, per l'applicazione prolungata del regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41bis in quanto «la sofferenza eventualmente provata dal ricorrente non è stata superiore a quella che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato - o di pena legittima».

Non sussiste secondo la Corte violazione dell'art.8 Cedu[2] con riferimento alle limitazioni dei contatti con i familiari, ma lo stesso risulta invece violato con riferimento alla corrispondenza con il difensore e gli organismi sovranazionali a tutela dei diritti umani, perché sugli atti inviati alla Corte risulta il visto di controllo, nonostante l'indirizzo fosse esplicito e nonostante la legge n. 95 del 2004 avesse introdotto un nuovo articolo 18 ter concernente il controllo della corrispondenza, aggiunto alla legge sull'ordinamento penitenziario n° 354 del 1975. Il comma 2 del citato articolo esclude dal controllo in particolare la corrispondenza tra il detenuto ed il suo avvocato e tra il detenuto e gli organismi internazionali competenti in materia di diritti dell'uomo.

[1]Il decreto imponeva le seguenti restrizioni : limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese della durata di un'ora); divieto di incontrare terzi; divieto di utilizzare il telefono (al massimo una telefonata al mese ai familiari – soggetta a registrazione -, nel caso in cui non avesse avuto luogo alcun incontro con i medesimi); divieto di ricevere o di inviare all'esterno somme di denaro, oltre un determinato importo; divieto di ricevere pacchi, eccetto quelli contenenti biancheria; divieto di eleggere rappresentanti dei detenuti e di essere eletto come rappresentante ; limitazione del tempo di permanenza all'aperto a quattro ore al giorno. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere sottoposta a controllo, dietro preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

[2] «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...) e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla pubblica sicurezza, (...) alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, (...)» Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8.

Nella fattispecie invece il modulo del ricorso, la procura, nonché tutti i documenti inviati dal ricorrente alla Corte sono stati controllati dalle autorità penitenziarie come risulta dal timbro di controllo. La Corte rileva che i citati documenti sono stati in seguito inviati dal ricorrente alla Corte il giorno successivo. Un controllo non conforme al diritto nazionale, poiché quest'ultimo vieta di censurare questo tipo di corrispondenza. Risulta quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A questo punto nel 2010 si pone un problema in tutte le carceri d'Italia, perché l'art.18 ter della l. n° 354 del 1975 è stato introdotto con riferimento al divieto di controllo di corrispondenza con il difensore e gli organismi a tutela dei diritti umani come regola generale. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo deve valere anche per i detenuti sono sottoposti al regime ex art. 41 bis, ma il carcere duro, è notoriamente considerato l'eccezione alla regola per motivi di sicurezza. E nella disciplina dell'art.41 bis non era testualmente prevista alcuna deroga al controllo sulla corrispondenza con il difensore ma solo per quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. Si aprirà un lungo dibattito. A distanza di dodici anni la Corte costituzionale interviene con la sentenza n° 18 del 2022 che dichiara illegittima la censura sulla corrispondenza del detenuto in regime ex art. 41 bis con il difensore. Viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione la norma, contenuta nell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che – secondo l'interpretazione della Corte di cassazione – impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al “carcere duro” e il proprio difensore escludendo esplicitamente solo la corrispondenza con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. La Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità sollevata dalla stessa Cassazione. Secondo la sentenza il diritto di difesa comprende - secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore, anche per chi stia scontando una pena detentiva per consentire un'efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie. I detenuti in regime di 41 bis sono ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza. Tuttavia, secondo la Corte il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non è idoneo a raggiungere questo obiettivo e si risolve, pertanto, in una irragionevole compressione del suo diritto di difesa. Il visto di censura opererebbe anche in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite da parte dell'avvocato, concretizzandosi secondo la Corte in una “generale e insostenibile presunzione [...] di collusione del difensore dell'imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso”[1].

[1]La sentenza della Corte Costituzionale sottolinea altresì che le circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) in vigore dal 2017 avevano interpretato l'attuale normativa escludendo la legittimità di ogni controllo sulla corrispondenza tra detenuti in 41 bis e i propri difensori, anticipando così gli effetti di questa pronuncia di illegittimità costituzionale.

4. La sentenza n° 122 del 2017 della Corte Costituzionale- il diritto all'informazione per il detenuto ex art. 41 bis o.p.

Oltre alla libertà di corrispondenza, un'altra libertà che viene subito soppressa, in modo espresso o tacito in un regime dittatoriale, è quella dell'informazione. E nel carcere di un paese democratico fino a che punto deve essere tutelata?

In Italia il Giudice delle Leggi, tramite la sentenza n°122 del 2017, ha riconosciuto al detenuto in regime ex art. 41 bis o.p. il diritto di leggere giornali e libri, ma solo se acquistati tramite la Direzione, escludendo la possibilità di riceverli dai familiari, per evitare l'invio di messaggi criptici, tutelando l'accesso all'informazione e le esigenze di sicurezza. In questo senso la Corte aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale inerente i limiti relativi alle modalità di acquisto, sollevata da un'ordinanza di remissione di un magistrato di sorveglianza.

Ma andiamo con ordine. Il diritto all'informazione, cioè a leggere i giornali in carcere, per molto tempo non è stato scontato. Poter leggere libri e giornali vuol dire poter costruire la libertà del proprio pensiero, anche in condizioni di limitazione della propria libertà personale. In un intervento svoltosi il 24 gennaio 2014 presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre Guido Neppi Modona[1], ex giudice della Corte Costituzionale, ha raccontato un percorso lungo oltre cento anni. La stampa quotidiana e periodica era ritenuta «pericoloso fattore di disordine e di turbamento della vita interna dello stabilimento». Filippo Turati, in un discorso parlamentare sulle carceri del 1904, poi pubblicato con il titolo *Il cimitero dei vivi* affermava: «Ogni notizia dal di fuori è severamente intercettata. Il condannato... supplicherà invano di ricevere un qualunque giornale: i giornali sono banditi dalle carceri come cosa peccaminosa, e non solo per i detenuti, ma anche per le guardie; i giornali rappresenterebbero un po' di vita intellettuale, un po' di moto e di luce al cervello, che il carcere deve ottenebrare.»

Con il subentrare del regime fascista, le cose non possono che peggiorare. Ma neanche l'arrivo della Repubblica sarà sufficiente, nell'immediato, a migliorare la situazione in quella frontiera sociale che è – ancora oggi- un istituto di pena. La contestazione studentesca del 1968 e la successiva rivolta nelle fabbriche però determinano l'ingresso in carcere di studenti ed operai, i quali incontrano i detenuti comuni e li rendono più consapevoli dei loro diritti. Scoppiano le rivolte in carcere per rivendicare condizioni più umane e la società “libera” scopre mondi a lungo dimenticati.

[1] Neppi Modona G., *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, testo della lezione tenuta nella lezione inaugurale del Master Diritto Penitenziario e Costituzione 2014, Università di Roma Tre

I detenuti rivoltosi sono trasferiti a titolo di punizione, ma l'effetto è contrario a quello sperato: queste persone diffondono la protesta in istituti di pena sino ad allora immuni dalla contestazione.

Inizia così la stagione del carcere "politico", parallela al maturare della riforma penitenziaria che verrà definitivamente approvata nel 1975, e ulteriormente integrata dal regolamento n° 230 del 2000[1]. Secondo l'art. 12, II comma della legge sull'ordinamento penitenziario n°354 del 1975 «Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.» Meritevoli di nota anche i commi 6, 7 e 8 dell'art.18, l'ultimo dei quali è stato inserito dal decreto legislativo inserito dall' art. 11, comma 1, lett. g), n. 4) del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 123. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. Infine, l'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. Il secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 230 del 2000, sulla gestione della biblioteca, precisa: «Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società».

Oggi il carcere è ancora frontiera sociale, per molti aspetti un contenitore di disperazione. Leggere il giornale in carcere oggi è tuttavia possibile[2]. Non mancano tuttavia delle limitazioni. Su un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto – la n° 108 del 2016- si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n°122 del 2017 , ritenendo non fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui – secondo il "diritto vivente" – «consente all'amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa»[3].

Il Giudice delle Leggi richiama l'uniforme interpretazione della Corte di cassazione. Il detenuto sottoposto al regime ex art. 41 bis potrebbe sempre ottenere le pubblicazioni mediante acquisto da parte dell'istituto penitenziario, onde evitare che quelli pervenuti da familiari servano a comunicare con l'esterno.

[1] Per approfondimenti sul tema E. Latella, *La notizia oltre le sbarre*, Pav Edizioni, Roma, 2021, p.28-29

[2] Ibidem

[3] Ibidem, per l'analisi completa della sentenza, pp. 54 e segg.

Non risulterebbe alcuna violazione dei diritti alla corrispondenza, all'informazione, alla libertà di studio e di insegnamento, né l'acquisto di giornali e libri tramite direzione sarebbe contrario all'art.3 e all'art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che diventano parametri di legittimità costituzionale tramite l'art.117 della Costituzione, il quale impone che la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il diritto dei detenuti ad essere tenuti al corrente dei più importanti avvenimenti del mondo esterno, tramite la lettura di quotidiani, riviste e altre pubblicazioni, è riconosciuto anche da fonti sovranazionali, quali la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 30 agosto 1955, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti», e la raccomandazione R(2006)2 sulle «Regole penitenziarie europee», adottata l'11 gennaio 2006 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. »

Per la Corte costituzionale «Al detenuto non è impedito l'accesso alle letture preferite e al loro contenuto, ma gli è imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istituto penitenziario, nell'ottica di evitare che – secondo quanto è emerso dall'esperienza – il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo».[1]

In conclusione, in Italia, anche nella forma di carcere “più duro”, il regime 41 bis, non è possibile il visto di controllo sulla corrispondenza tra avvocato e detenuto e non è possibile vietare la lettura di un giornale, ma solo imporne l'acquisto tramite la direzione, per evitare che siano veicolati messaggi criptici. Il diritto di difesa e il diritto all'informazione sono tutelate anche nella “prigione delle prigioni” italiane.

[1]Secondo la Corte Costituzionale il mero fatto che il detenuto debba servirsi dell'istituto penitenziario per l'acquisizione della stampa non integra il trattamento inumano e degradante previsto ex art. 3 Cedu, né alcuna violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto ex art. 8, in quanto quest'ultimo non è un diritto assoluto in condizioni di limitazione della libertà personale anche in un regime democratico.

Conclusioni

Dalle varie pronunce sopra esposte, emerge una riflessione: nessuna democrazia può mai dirsi completamente compiuta. Volendo assumere come indicatore del livello di democrazia “il passo più lento”, vale a dire il livello con cui uno Stato la attua nelle sue prigioni, ove la libertà personale è compressa per esigenze di sicurezza, ma non eliminata, appare chiaro che anche una democrazia matura come l’Italia è comunque soggetta ad un controllo di costituzionalità sulla normativa in materia di diritti umani nelle carceri e ad un controllo da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

E non sempre il nostro Stato ha operato correttamente: ha subito condanne anche gravi. I pochi anni di democrazia vissuti dalla Tunisia prima dell’involuzione autoritaria non sono stati certo sufficienti a fare arrivare la democrazia nelle carceri tunisine. Il fenomeno delle migrazioni di massa, intensificate sotto l’iperpresidenzialismo di Kaïs Saïed, comporta inevitabilmente, in modo proporzionale, anche l’aumento della delinquenza e l’aumento delle presenze nelle carceri italiane.

E si torna così al tema iniziale: come bilanciare le istanze securitarie della società con i principi di accoglienza di una democrazia? Il modello democratico non deve chiudersi in sé stesso alzando muri alle frontiere, deve piuttosto espandersi. Presumibilmente le migrazioni dalla riva Sud del Mediterraneo si ridurrebbero molto con la diffusione della democrazia in quegli Stati, e con la tutela dei diritti fondamentali anche nelle loro carceri. Ciò non vuol dire che le leggi di un regime democratico riescano a passare sempre indenni da un controllo di costituzionalità o da un controllo della Cedu. Ma una condanna per non aver esentato dal visto la corrispondenza con gli avvocati, come accaduto in Italia, è la sanzione per uno sbaglio di una democrazia che è comunque consolidata. In Tunisia allo stato l’organo di costituzionalità è sciolto e quindi non può pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi di un governo che sta subendo una pericolosa involuzione autoritaria. La Tunisia non aderisce al Consiglio d’Europa, non è quindi parte contraente della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e non è soggetta alle pronunce con cui la Corte può solo invitare gli Stati vicini, come l’Italia, a tenere conto delle condizioni pericolose che possono verificarsi in caso di rimpatri. L’accoglienza va bilanciata con le esigenze di sicurezza e con il sovraffollamento carcerario. Scontare la pena in patria per lo straniero potrebbe teoricamente facilitare il reinserimento sociale, se quella patria è una democrazia. Garantire la sicurezza in Italia è possibile solo aiutando la democrazia a svilupparsi in Tunisia, legando gli aiuti a obblighi di riforme in senso democratico e liberale, e non al semplicistico contenimento dei flussi migratori.

Stiamo parlando di un piccolo stato ai confini d’Europa. Però è lo Stato in cui sono iniziate le Primavere Arabe che hanno sorpreso il mondo.

FONTI PRINCIPALI

S. Andò, C. Sbailò, *Oltre la tolleranza*, Marco Valerio Editore, Torino, 2003

S. Berlingò, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale*, Edizioni scientifiche italiane Napoli 2022

A. Diddi, *Manuale di diritto penitenziario*, Pacini editore, Pisa, 2020

Kelly M. Greenhill, *Weapons of Mass Migration*, Cornell University Press, Ithaca, USA, 2010

E. Latella, *La notizia oltre le sbarre*, Pav Edizioni, Roma, 2021

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 gennaio 2010 - Ricorso n. 24950/06 - Montani c. Italia Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Anna Aragona

Corte cost. sent.122 del 2017

Corte cost. sentenza n° 18 del 2022

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 febbraio 2009 - Ricorso n. 246/07 - Ben Khemais c. Italia Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Rita Carnevali

G. Neppi Modona, intervento svoltosi il 24 gennaio 2014 presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre

A. Ricci, Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 1

C. Sbailò, *Dall'11 settembre all'emergenza Covid-19: sicurezza nell'età della Bebelarchia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021

Rapporto annuale 2020-21, 2021-22, 2022-23 Amnesty International, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto/>

Cronache da GEODI

Divario e coesione digitale nell'area mediterranea: l'uso della tecnologia nelle politiche educative

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, in collaborazione con il Centro di ricerca GEODI, ha organizzato il 23 Novembre 2023 l'evento dal titolo "Divario e coesione digitale nell'area mediterranea: l'uso della tecnologia nelle politiche educative".

Le Parole Chiave dell'Intelligenza Artificiale

Domenico Bloisi

Docente - Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)

AI Buzzwords

Abstract

This text discusses the main keywords that compose the expanding universe of Artificial Intelligence (AI).

AI algorithms have existed for decades, but only recent developments related to graphics hardware have allowed the use of algorithms previously impossible to execute.

AI includes several subfields such as Computer Vision, Machine Learning (ML), and Deep Learning. Foundation Models (FMs) are a new family of Deep Learning techniques that became popular in 2021.

They are enormous neural networks with billions of parameters trained on a huge amount of data. Large Language Models (LLMs) are FMs specialized in processing and generating text. ChatGPT is a famous FM, with Transformer architecture.

Today, AI is accessible to everyone, thanks to generative models and algorithms that allow the creation of new content.

We live in a transition phase towards a new understanding and use of AI.



Introduzione

La tv, la radio, i giornali e ovviamente i social parlano quotidianamente di Intelligenza Artificiale, o anche AI. Dal punto di vista della ricerca, l'Intelligenza Artificiale è un enorme universo in espansione, che contiene al proprio interno tantissimi mondi distinti e comunicanti tra loro, talvolta con grandi sovrapposizioni.

Si sente parlare di Machine learning, deep learning, foundation models. E ancora AI generativa e LLM (Large Language Models). E' necessario quindi mettere un po' di ordine in questo universo di termini legati all'Intelligenza Artificiale.

2. Una Definizione di Intelligenza Artificiale

Iniziamo col dare una definizione di Intelligenza Artificiale (AI). Concentrando l'attenzione sulla parola "Artificiale", scopriamo che essa serve proprio a distinguere l'AI dall'Intelligenza Umana. Parliamo quindi di macchine o di qualcosa che non sia umano, come ad esempio un programma. Possiamo affermare che l'AI si riferisce alla simulazione dell'intelligenza umana tramite delle macchine, le quali devono essere in grado di eseguire da sole (in autonomia) compiti che tipicamente richiedono il pensiero umano.

Gli algoritmi di AI che oggi sono diventati così famosi e popolari non sono di per sé una novità, bensì, in varie forme e paradigmi, esistono da decenni. La novità sta nel fatto che per la prima volta dagli anni settanta, siamo in grado di utilizzare algoritmi che prima, fino a circa il 2010, erano impossibili da far girare con l'hardware allora a disposizione.

L'AI si compone dei seguenti sottocampi principali, la Computer Vision, il Machine Learning e il Deep Learning. La Computer Vision, o CV o visione artificiale, si occupa di creare sistemi artificiali in grado di percepire, processare e ragionare su dati visuali. Quando parliamo di dati visuali, facciamo riferimento a immagini e video. Per dare un'idea della mole di dati che oggi un sistema di AI può dover gestire pensiamo che ogni giorno vengono caricati su Instagram all'incirca 100 milioni di foto e video, mentre su YouTube ogni minuto vengono caricate più di 500 ore di video.

3. Il Machine Learning

Il Machine Learning, o ML o apprendimento automatico, si concentra sullo sviluppo di algoritmi che consentano ai computer di apprendere e prendere decisioni basate sui dati. Un sistema di ML non deve essere

esplicitamente programmato per eseguire un compito specifico, bensì esso utilizza tecniche statistiche per apprendere modelli (o pattern) nei dati e fare previsioni o prendere decisioni senza l'intervento umano. Lo scopo del ML è ortogonale rispetto a quello della CV, la quale è interessata a risolvere il problema di interpretare i dati visuali, ma non specifica come deve essere risolto tale problema.

Il Machine Learning, come l'AI, comprende una serie di sotto campi, che spaziano dai metodi statistici tradizionali fino alle reti neurali profonde. Queste ultime sono reti neurali artificiali a più strati, incredibilmente efficaci nello scoprire pattern in dati non strutturati, come le immagini e il linguaggio naturale. Ovviamente, non è propriamente semplice creare un sistema di ML. Esso va addestrato, cioè deve avere a disposizione un insieme di dati (dataset) da cui imparare, attraverso i propri errori, il comportamento desiderato. Poiché i computer elaborano senza obiezioni i dati che vengono loro forniti in ingresso, anche non sensati ("garbage in"), un sistema di ML addestrato su dati non ottimali produrrà un output indesiderato, spesso non sensato ("garbage out"). Ecco che la qualità dei dati è di fondamentale importanza per un sistema di ML.

L'apprendimento per un sistema ML può avvenire principalmente in tre modi:

- Nell'apprendimento supervisionato, i modelli ML sono addestrati su dati etichettati (labeled data);
- Nell'apprendimento non supervisionato, i modelli ML trovano pattern nei dati senza annotazioni predefinite (unlabeled data);
- Nel reinforcement learning, gli algoritmi di ML creano un modello imparando dall'interazione con l'ambiente e ricevendo un feedback.

4. Il Deep Learning

Il Deep Learning è un sottoinsieme dell'apprendimento automatico che si concentra specificamente sulle reti neurali artificiali con più strati (multiple layers). Una rete neurale artificiale può svolgere compiti via via più sofisticati aumentando il numero complessivo delle sue unità, ma facendo i conti con le maggiori richieste di potenza di calcolo. Ecco perché il deep learning si è affermato solo quando, intorno al 2010, il progresso tecnologico dei processori grafici ha consentito di trattare reti via via sempre più profonde.

E' bene precisare che non tutto il Machine Learning è Deep Learning! Esistono altri metodi di ML, come il clustering, la linear regression, i decision trees, le support vector machines che sono ampiamente utilizzati. In alcuni scenari, infatti, usare il deep learning potrebbe risultare inutilmente dispendioso o semplicemente potrebbe non essere l'approccio più adatto.

5. I Foundation Models

La più recente famiglia di tecniche di ML è costituita dai Foundation Models (FM). Essi sono stati resi popolari nel 2021 dai ricercatori dello Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence's (HAI). I FM si inseriscono nell'insieme delle tecniche di deep learning. I FM sono delle reti neurali enormi addestrate su un quantitativo di dati gigantesco. Essi servono da base (foundation) per una moltitudine di applicazioni diverse: invece di addestrare da zero una rete per uno specifico compito, usiamo una rete pre-addestrata (pre-trained FM) e procediamo ad ottimizzarla (fine tuning) per il nostro task. Questo consente di risparmiare un notevole quantitativo di tempo e risorse.

Rispetto al “buon vecchio” Deep Learning, i FM rappresentano uno spostamento verso soluzioni AI che siano più generali, adattabili e scalabili.

6. I Large Language Models

All'inizio del testo abbiamo parlato di LLM (Large Language Models). I LLMs sono Foundation Models specializzati nel processare e generare testo simile a quello umano.

- La prima L in LLM sta per “Large”, cioè grande. Si riferisce alla scala del modello. Gli LLM possiedono un modello con miliardi di parametri, addestrato su petabyte di dati. Questo enorme set di parametri è parte di ciò che conferisce agli LLM la loro capacità di generalizzazione. Sebbene siamo ancora lontani dal poter avere lo stesso numero di neuroni che ha un cervello umano, gli attuali LLM possono contare su più neuroni di un topo!
- La seconda L in LLM sta per “Language”, cioè linguaggio. Sta ad indicare che il modello è in grado di capire e interagire usando linguaggio naturale degli umani. Gli LLM possono cogliere la grammatica, il contesto, gli idiomi e persino i riferimenti culturali.
- La M in LLM sta per “Model”, cioè modello. Si tratta dell'insieme degli algoritmi che permettono di ottenere l'output centrale, ovvero i modelli computazionali una serie di algoritmi e parametri che lavorano insieme per elaborare l'input e produrre l'output.

I LLM possono gestire un ampio spettro di attività linguistiche come rispondere a domande e tradurre testi. Possono persino scrivere creativamente altri modelli.

7. ChatGPT

Il Foundation model più famoso di tutti quando parliamo di Intelligenza Artificiale, quello che ha avuto maggior successo mediatico è certamente ChatGPT. L'acronimo GPT è composto da:

- G sta per generazionale, cioè il modello è in grado di produrre qualcosa di nuovo.
- P sta per pre-trained, cioè il modello è pre-addestrato su un enorme corpus di dati testuali. Durante il pre-addestramento, il modello apprende modelli e caratteristiche generali della lingua, come le relazioni tra le parole. Dopo la fase generale di training preliminare, il modello può essere perfezionato per compiti specifici, come la traduzione linguistica o la classificazione del testo. Questo passaggio prende il nome di fine tuning e prevede l'addestramento del modello su un set di dati più piccolo specifico per il task da svolgere.
- T sta per Transformer. Si tratta di un tipo di architettura di rete neurale composta da una serie di blocchi di trasformazione che sono in grado di effettuare elaborazioni in modo parallelo. I Transformer sono particolarmente utili per elaborare sequenze di input, come le sequenze di parole in un testo. Essi si basano sul concetto di "attenzione" che permette al modello di dare maggiore peso a determinate parti dell'input, in modo da prestare maggiore attenzione a informazioni rilevanti e ignorare informazioni meno importanti.

Conclusioni

Possiamo affermare con certezza che oggi ci troviamo in un periodo di transizione verso un nuovo modo di intendere e usare l'Intelligenza Artificiale. Per la prima volta, davvero tutti, senza bisogno di particolari conoscenze, possono usare l'AI.

Si tratta di una intelligenza artificiale generativa. Abbiamo a disposizione modelli e algoritmi appositamente realizzati per generare nuovi contenuti. A partire da modelli di base che forniscono una struttura e una capacità di comprensione generale, è possibile sfruttare tale conoscenza per produrre qualcosa di nuovo che emerge dall'enorme base di conoscenze che i Foundation Models ci mettono a disposizione.

FONTI PRINCIPALI

Paolo Artoni; Cosa sono i transformers e come vengono utilizzati nell'elaborazione del linguaggio naturale, su SMarT Strategy, Marketing & Technology, 28 febbraio 2023.

IBM Technology. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Foundation Models.

Laboratori di Realtà Virtuale: Ripensare l'educazione in Modalità Mista e Ibrida

Marina Brancaccio

Adjunct Professor of English e PhD candidate -
Università degli Studi Internazionali di Roma
(UNINT)

*Virtual Reality Labs: Rethinking Education in
Blended and Hybrid Modality*

Abstract

The COVID-19 pandemic has forced many educational institutions to transition from traditional teaching methods to completely online or mixed learning environments. Virtual Reality Laboratories (VRLabs) have proven effective in assisting practical activities and may be a viable option in the contemporary evolving educational landscape.

This study (Brancaccio et al., 2024) evaluates VRLabs in engineering departments over the past decade, and focuses on StreamFlowVR, a virtual reality laboratory tool used in the Hydraulics course at Basilicata University in Italy.

The analysis aims to demonstrate VRLabs' readiness for use in both emergency and ordinary contexts, when thoughtfully planned and designed, and to promote interdisciplinary dialogue between pedagogical and technological perspectives.



Le attività laboratoriali sono sempre state essenziali per la formazione in materie di ingegneria poiché aiutano gli studenti a meglio afferrare concetti teorici e a praticare la cooperazione, l'osservazione e la comunicazione, nonché a rafforzare le nozioni chiave sull'analisi dei dati, la risoluzione dei problemi, la sperimentazione e l'interpretazione scientifica. Per questo motivo, l'assenza di lezioni di laboratorio durante il lockdown dovuta alla pandemia da COVID-19 ha avuto un effetto risaputamente dannoso sulla qualità dei corsi accademici, riducendo le opportunità di acquisire le competenze tecniche necessarie non solo per migliorare la comprensione di alcuni fenomeni e processi fisici, ma anche per affrontare le sfide future nel mercato del lavoro (Kapilan et al., 2021; Vasiliadou, 2020).

Nel tentativo di evitare le disastrose conseguenze di questa crisi, varie università di ingegneria europee si sono impegnate a migliorare i programmi di insegnamento e l'esperienza di apprendimento trasferendo gli obiettivi educativi fondamentali negli ambienti di apprendimento virtuale (VLE-Virtual Reality Environments). Grazie ad essi, gli studenti hanno continuato ad acquisire una comprensione maggiore degli aspetti teorici, ad affinare le proprie capacità e competenze tecniche e a condurre analisi approfondite dei fenomeni del mondo reale attraverso esperimenti online ed esercizi formativi. I VRLab potrebbero in tal modo potenzialmente colmare il divario lasciato dall'interruzione delle tradizionali lezioni pratiche. Inoltre, se ben progettati, essi potrebbero promuovere il lavoro di gruppo e la socializzazione, riducendo contemporaneamente sentimenti di solitudine e isolamento.

Grazie alla loro accessibilità e progressiva 'economicità', i VRLab hanno già dimostrato negli ultimi decenni il loro valore in termini di miglioramento delle conoscenze, delle abilità e dei risultati accademici degli studenti, riducendo al contempo le restrizioni geografiche, i rischi per la salute e la sicurezza, e le spese legate alle fasi di formazione (Lewis, 2014). I VRLab possono offrire agli studenti un'esperienza di apprendimento paragonabile, e spesso anche migliore, ai laboratori tradizionali quando siano progettati e implementati in modo appropriato (Lynch & Ghergulescu, 2017). Cheong e Koh (2018) hanno sottolineato come essi potrebbero aumentare il coinvolgimento degli studenti e consentire loro di utilizzare nel mondo reale ciò che hanno precedentemente imparato in situazioni simulate. Goudsouzian et al. (2018) e Toth (2016) hanno anche riconosciuto un maggior coinvolgimento degli studenti con l'uso di molteplici approcci, confermando il ruolo fondamentale dei VRLab e dei loro variegati input sotto forma di animazioni, video e altri strumenti didattici nel migliorare i risultati di apprendimento. Tra i numerosi vantaggi, nei laboratori di realtà virtuale si possono condurre esperimenti che sarebbero troppo rischiosi o poco pratici nel mondo fisico, potendo scegliere di ripetere lo stesso test più volte cambiando a piacimento parametri e condizioni da una semplice tastiera o dispositivo portatile, e si può imparare dai propri errori senza mettere in pericolo se stessi o altri e senza danneggiare costose strutture o attrezzature.

Quando queste esperienze vengono offerte in due dimensioni, può essere utilizzata una tecnologia a bassa immersività (un computer desktop o portatile) o ad alta immersività (un display montato sulla testa o HMD-Head mounted display). Il grado di immersività gioca un ruolo cruciale nel valutare l'impatto sull'apprendimento delle conoscenze tanto quanto sull'intuitività di utilizzo sia degli strumenti che della tecnologia (Cummings & Bailenson, 2016). Nel fornire un'esperienza diretta, simile a quella di un laboratorio didattico (Vrellis et al., 2016), i compiti da completare in un VRLab possono variare dall'osservazione di un fenomeno alla verifica di teorie e/o ipotesi attraverso esperimenti (de Jong et al., 2014; Potkonjak et al., 2016). In alcuni casi, questi compiti possono comportare analisi più complesse tipiche di un vero laboratorio di ricerca (Makransky et al., 2016, 2019), con risultati in linea con quelli osservati in un laboratorio fisico (Darrah et al., 2014; Ekmekci & Gulacar, 2015; Goudsouzian et al., 2018; Koh et al., 2010; Makransky et al., 2016; Ogbuanya & Onele, 2018; Vrellis et al., 2016). La riproduzione ad alta fedeltà dell'ambiente fisico e familiare rende la conoscenza trasferibile ad ambienti meno familiari (Kester et al., 2001), rafforzando la fiducia dello studente nelle proprie capacità e l'applicabilità delle competenze così acquisite nella futura carriera lavorativa (Chemers et al., 2011).

Fino all'emergenza pandemica è stato di solito adottato un approccio ibrido all'insegnamento della teoria e della pratica ingegneristica, con i VRLab aventi una funzione integrativa degli insegnamenti teorici tradizionali. Tuttavia, dal 2020 in poi la loro importanza e le loro potenzialità sono cresciute, venendo impiegati in certi casi come educatori in tutto e per tutto sostitutivi e non solo per singoli moduli didattici all'interno di corsi di studi più ampi (Reeves & Crippen, 2021). Inoltre, man mano che ci si è abituati a un nuovo modello di interazione con i contenuti tecnologici, le lezioni sono diventate ancora più incentrate sullo studente, il quale assume un ruolo sempre più attivo nel processo di apprendimento e continuerà a sviluppare la capacità di gestione del tempo, l'autonomia di apprendimento e le competenze trasversali se riceverà il giusto supporto. Questa rivoluzione metodologica richiederà, tuttavia, grandi investimenti in infrastrutture, strumenti e creazione di contenuti.

La crisi pandemica ha modificato radicalmente la natura del modello educativo e si presenta ora la necessità per le istituzioni accademiche, e non solo, di adottare un approccio sostenibile all'insegnamento, al fare ricerca e al coinvolgimento delle parti sociali. Le istituzioni accademiche dovrebbero continuare a sfruttare gli strumenti tecnologici che hanno recentemente imparato a utilizzare in modo efficace e per promuovere maggiore equità e inclusività, in particolare nei confronti di popolazioni studentesche che altrimenti non sarebbero in grado di iscriversi a un corso a tempo pieno, per motivi legati non solo alla salute o geografici, ma anche a situazioni critiche dovute a guerre e a gap tecnologici.

Mirauda et al. (2019, 2020) descrivono ampiamente le caratteristiche tecniche e pedagogiche di un'esperienza di VRLab pre-pandemica, lo StreamFlowVR, creato nell'ambito dei corsi di Idraulica della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l'Università degli Studi della Basilicata, nel sud d'Italia. Lo strumento di realtà virtuale è stato utilizzato per misurare e analizzare i dati relativi alla portata in sezioni trasversali di canali aperti con l'intento di insegnare agli studenti come muoversi in un fiume e utilizzare correttamente l'attrezzatura attenendosi alle varie fasi di misurazione. Obiettivo trasversale è stato anche quello, non meno importante, di migliorare complessivamente i metodi di ricerca e sviluppare le tecniche di analisi spiegate teoricamente nella classe tradizionale. StreamflowVR è stato creato prima della pandemia per colmare il divario tra l'insegnamento teorico in classe e l'apprendimento pratico sul campo, ostacolato quest'ultimo dal maltempo, da lunghi periodi di pianificazione e da attrezzature costose. In un recente articolo (Brancaccio et al., 2024), lo strumento viene nuovamente esaminato per evidenziarne non solo i vantaggi educativi in un ambiente di apprendimento ibrido, ma anche le potenziali aree di miglioramento (e.g. la nausea da VR o chinetosi). L'articolo descrive gli ostacoli legati all'insegnamento di materie di ingegneria sia in presenza che online tanto quanto le opportunità future di utilizzazione dei VRLab anche in altri contesti, quando frutto di un'attenta progettazione che tenga conto di criteri pedagogici aggiornati e non solo del livello di avanzamento o obsolescenza della tecnologia, in modo che questi strumenti possano agire sia come temporanei sostituti delle lezioni pratiche e laboratoriali in fasi di emergenza, sia come una esperienza educativa completa che avviene interamente a distanza.

Questo ulteriore passo verso la democratizzazione sempre maggiore della cultura dovrà tener conto anche di questioni sempre più attuali che coinvolgono comprovati danni all'ambiente dovuti alla materialità dei componenti tecnologici (estrazione incontrollata di risorse, tossicità dell'e-waste, continua richiesta energetica da parte della comunicazione digitale), incrementando gli studi sull'impatto ecologico di ogni scelta, tenendo a mente quanto non sia solo la tecnologia a determinare i vantaggi in un determinato campo educativo, economico, sociale, ma il modo in cui la si usa.

FONTI PRINCIPALI

Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, P. A., Fiset, M., & Huang, B. (2004). How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. *Review of Educational Research*, 74(3). <https://doi.org/10.3102/00346543074003379>.

Brancaccio, M., Mirauda, D., Patera, S., & Erra, U. (2024). Virtual Reality Laboratories in Engineering Blended Learning Environments: Challenges and Opportunities. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*.

Camargo, C. P., Tempski, P. Z., Busnardo, F. F., Martins, M. de A., & Gemperli, R. (2020). Online learning and COVID-19: a meta-synthesis analysis. *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, 75. <https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e2286>.

Castaño-Muñoz, J., Duarte, J. M., & Sancho-Vinuesa, T. (2014). The Internet in face-to-face higher education: Can interactive learning improve academic achievement? *British Journal of Educational Technology*, 45(1), 149-159. <https://doi.org/10.1111/bjet.12007>.

Chemers, M. M., Zurbriggen, E. L., Syed, M., Goza, B. K., & Bearman, S. (2011). The role of efficacy and identity in science career commitment among underrepresented minority students. *Journal of Social Issues*, 67(3), 469-491. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2011.01710.x>.

Cheong, K. H., & Koh, J. M. (2018). Integrated virtual laboratory in engineering mathematics education: Fourier theory. *IEEE Access*, 6, 58231-58243. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2873815>.

Cummings, J. J., & Bailenson, J. N. (2016). How Immersive Is Enough? A Meta-Analysis of the Effect of Immersive Technology on User Presence. *Media Psychology*, 19(2), 1-38. <https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1015740>.

Darrah, M., Humbert, R., Finstein, J., Simon, M., & Hopkins, J. (2014). Are Virtual Labs as Effective as Hands-on Labs for Undergraduate Physics? A Comparative Study at Two Major Universities. *Journal of Science Education and Technology*, 23(6), 803-814. <https://doi.org/10.1007/s10956-014-9513-9>.

de Jong, T., Sotiriou, S., & Gillet, D. (2014). Innovations in STEM education: the Go-Lab federation of online labs. *Smart Learning Environments*, 1(3). <https://doi.org/10.1186/s40561-014-0003-6>.

Ekmekci, A., & Gulacar, O. (2015). A case study for comparing the effectiveness of a computer simulation and a hands-on activity on learning electric circuits. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 11(4), 765-775. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1438a>.

Goudsouzian, L. K., Riola, P., Ruggles, K., Gupta, P., & Mondoux, M. A. (2018). Integrating cell and molecular biology concepts: Comparing learning gains and self-efficacy in corresponding live and virtual undergraduate laboratory experiences. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 46(4), 361-372. <https://doi.org/10.1002/bmb.21133>.

Kapilan, N., Vidhya, P., & Gao, X. Z. (2021). Virtual Laboratory: A Boon to the Mechanical Engineering Education During Covid-19 Pandemic. *Higher Education for the Future*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/2347631120970757>.

Kester, L., Kirschner, P. A., van Merriënboer, J. J. G., & Baumer, A. (2001). Just-in-time information presentation and the acquisition of complex cognitive skills. *Computers in Human Behavior*, 17(4), 373-391. [https://doi.org/10.1016/S0747-5632\(01\)00011-5](https://doi.org/10.1016/S0747-5632(01)00011-5).

Koh, C., Tan, H. S., Tan, K. C., Fang, L., Fong, F. M., Kan, O., Lin Lye, S., & Lin Wee, A. (2010). Investigating the effect of 3D simulation-based learning on the motivation and performance of engineering students. *Journal of Engineering Education*, 99(3), 237-251. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2010.tb01059.x>.

Krzyzanowski, M., Wodak, R., Bradby, H., Gardell, M., Kallis, A., Krzyzanowska, N., ... & Rydgren, J. (2023). Discourses and practices of the 'New Normal': Towards an interdisciplinary research agenda on crisis and the normalization of anti- and post-democratic action. *Journal of Language and Politics*.

Lewis, D. I. (2014). The pedagogical benefits and pitfalls of virtual tools for teaching and learning laboratory practices in the Biological Sciences. School of Biomedical Sciences, University of Leeds.

Lynch, T., & Ghergulescu, I. (2017). Review of virtual labs as the emerging technologies for teaching stem subjects. *INTED2017 Proceedings International Technology, Education and Development Conference*. <https://doi.org/10.21125/inted.2017.1422>.

- Makransky, G., Terkildsen, T. S., & Mayer, R. E. (2019). Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning. *Learning and Instruction*, 60, 225-236. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.007>.
- Makransky, G., Thisgaard, M. W., & Gadegaard, H. (2016). Virtual simulations as preparation for lab exercises: Assessing learning of key laboratory skills in microbiology and improvement of essential non-cognitive skills. *PLoS ONE*, 11(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155895>.
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. *Teachers College Record*, 115(3).
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. Department of Education (ED), Office of Planning, Evaluation and Policy Development; SRI International.
- Mirauda, D., Capece, N., & Erra, U. (2019). StreamflowVL: A virtual fieldwork laboratory that supports traditional hydraulics engineering learning. *Applied Sciences (Switzerland)*, 9(22), 4972. <https://doi.org/10.3390/APP9224972>.
- Mirauda, D., Capece, N., & Erra, U. (2020). Sustainable water management: Virtual reality training for open-channel flow monitoring. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3), 757. <https://doi.org/10.3390/su12030757>.
- Ogbuanya, T. C., & Onele, N. O. (2018). Investigating the Effectiveness of Desktop Virtual Reality for Teaching and Learning of Electrical/Electronics Technology in Universities. *Computers in the Schools*, 35(3), 226-248. <https://doi.org/10.1080/07380569.2018.1492283>.
- Patera, S. (2016). Edoc@Work 3.0: Valutare la formazione mediata dalle tecnologie. Alcuni criteri di ricerca e di intervento a partire dai risultati delle principali meta-analisi, pp.86-96, in Pace R., Mangione G. R., Limone P. (a cura di). *Dimensione didattica, tecnologica e organizzativa. La costruzione del processo di innovazione a scuola*. ISBN: 978-88-917-3412-9, Milano: Franco Angeli.
- Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., Petrović, V. M., & Jovanović, K. (2016). Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. *Computers and Education*, 95, 309-327. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.002>.

Reeves, S. M., & Crippen, K. J. (2021). Virtual Laboratories in Undergraduate Science and Engineering Courses: a Systematic Review, 2009–2019. In *Journal of Science Education and Technology*, 30(1), 16–30. <https://doi.org/10.1007/s10956-020-09866-0>.

Schneider, M., & Preckel, F. (2017). Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 143(6), 565-600. <https://doi.org/10.1037/bul0000098>.

Toth, E. E. (2016). Analyzing “real-world” anomalous data after experimentation with a virtual laboratory. *Educational Technology Research and Development*, 64(1), 157–173. <https://doi.org/10.1007/s11423-015-9408-3>.

Vasiliadou, R. (2020). Virtual laboratories during coronavirus (COVID-19) pandemic. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 48(5), 482-483. <https://doi.org/10.1002/bmb.21407>.

Vo, H. M., Zhu, C., & Diep, N. A. (2017). The effect of blended learning on student performance at course-level in higher education: A meta-analysis. *Studies in Educational Evaluation*, 53, 17-28. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.01.002>.

Vrellis, I., Avouris, N., & Mikropoulos, T. A. (2016). Learning outcome, presence and satisfaction from a science activity in Second Life. *Australasian Journal of Educational Technology*, 32(1), 59-77. <https://doi.org/10.14742/ajet.2164>.

La formazione archeologica nell'era digitale: quali prospettive per l'area mediterranea

Andrea D'Andrea

Docente di Metodologie della Ricerca Archeologica -
Università degli Studi di Napoli L'Orientale
(UNIOR)

Archaeological education in the digital age: what perspectives for the Mediterranean region

Abstract

Archaeology adopts a digital approach to examine its research subject, complementing traditional investigative tools. The core of the research revolves around territory, material culture, and the built environment, but new perspectives on archaeological assets have emerged.

For instance, artificial intelligence allows us to train machines to isolate records that were previously challenging to classify without the assistance of powerful aggregation techniques.

The digital transformation has also influenced educational models.

However, despite undeniable progress, relying solely on digital technologies for education doesn't seem to be the most suitable solution for developing effective pedagogical models in archaeology.

This article briefly explores the educational sectors that can benefit from digital tools and discusses potential prospects for establishing a network for digital archaeological education in the Mediterranean region.



Introduzione

Le tecnologie digitali, oltre ad aver cambiato i comportamenti collettivi e le forme di relazione sociale, hanno profondamente modificato il modo di guardare ai dati della ricerca, alla loro formalizzazione e al loro processamento. L'archeologia, come le altre discipline, esamina il suo oggetto di ricerca con un approccio digitale, senza tuttavia rinunciare all'utilizzo contemporaneo degli strumenti tradizionali dell'indagine storica (D'Andrea 2023). Il territorio, la cultura materiale, il costruito restano al cuore della ricerca archeologica e della ricostruzione storica, ma il bene archeologico può essere identificato e interpretato ricorrendo ad una nuova prospettiva, in gran parte frutto del potere di calcolo di ambienti virtuali. Attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale, possiamo istruire una macchina per identificare cluster di dati che non potremmo rilevare e isolare usando gli strumenti euristici convenzionali.

Anche le metodologie formative sono state investite da una trasformazione digitale i cui limiti, in termini di qualità e persistenza dell'innovazione, non sono ancora ben circoscritti. Settori come l'intrattenimento e la divulgazione hanno beneficiato in modo massiccio dell'impiego delle tecnologie digitali, ma, nonostante gli indiscutibili progressi, un processo di apprendimento in archeologia fondato esclusivamente sulle tecnologie digitali non appare la soluzione più idonea per costruire efficaci modelli pedagogici.

L'articolo illustra brevemente quali metodologie emergenti possano essere utilizzate per la formazione in campo archeologico e quali prospettive siano attualmente immaginabili per la creazione di un network didattico in area mediterranea.

2. Technology Enhanced Learning per l'archeologia

Una interessante ricerca, condotta da un gruppo di ricerca svedese (Egkengren et al. 2021), sugli esiti di un apprendimento basato esclusivamente su collezioni di oggetti digitali 3D, ha dimostrato che gli allievi al termine del corso non erano in grado di identificare correttamente i manufatti studiati. L'apprendimento, eseguito solo sulle riproduzioni digitali 3D, non ha consentito agli studenti di sviluppare una piena comprensione degli oggetti; nonostante le texture dei manufatti fossero realizzate ad alta risoluzione e risultassero molto fedeli all'originale, gli allievi avevano difficoltà a distinguere e riconoscere i materiali archeologici osservando esclusivamente il colore delle riproduzioni. A metà strada tra l'esplorazione di metodologie didattiche innovative e il mantenimento di stili pedagogici tradizionali, questa ricerca ha evidenziato l'impatto del mondo digitale sullo sviluppo delle competenze descrittive. L'indagine ha però evidenziato nello stesso tempo che il digitale favorisce l'emergere di altre abilità, particolarmente legate all'esperienza interattiva e alla navigazione degli oggetti riprodotti.

Le discipline ad alto contenuto teorico-pratico, come l'archeologia, spesso non possono prescindere dall'apprendimento classico, che coinvolge frequentemente un approccio manuale. Le forme di didattica digitale, sia in presenza che a distanza, almeno per quanto riguarda lo studio, il riconoscimento e la classificazione dei reperti materiali, non sono facilmente sostituibili. Il perfezionamento delle interfacce, l'incremento costante della potenza della grafica e l'implementazione di motori di ricerca che sfruttano le potenzialità di standard aperti, non favoriscono la diffusione di un modello pedagogico virtuale pienamente alternativo alla materialità del mondo reale con tutte le sue sfumature. Se in archeologia l'approccio fisico costituisce un percorso ancora obbligato per una corretta formazionale professionale, il digitale può integrare questo tipo di conoscenza con altri stimoli connessi, soprattutto, ai processi di simulazione dell'indagine archeologica, in primo luogo dello scavo stratigrafico.

La ricomposizione virtuale degli strati naturali e artificiali che segnano le tracce del tempo impresse nel terreno e nel costruito, può essere oggi facilmente realizzata attraverso l'impiego di tecnologie spaziali divenute semplici nell'utilizzo e nel processamento anche grafico dei dati; qualsiasi attività eseguita durante lo scavo di un sito archeologico può essere riprodotta ad altissima risoluzione per differenti scopi dalla ricerca, alla divulgazione e comunicazione. Allo stesso tempo con le stesse tecniche oggetti, conservati in depositi o musei distanti, possono essere ricontestualizzati, senza alcun spostamento fisico, per ricostruire ambienti e paesaggi antichi. La visualizzazione scientifica 3D ha acquisito oggi, sia in campo scientifico che formativo, un ruolo centrale nella rappresentazione di un mondo antico esplorabile in modo più coinvolgente; l'interazione assume anche una funzione sociale poiché molto spesso anche le comunità locali, e non solo agli addetti ai lavori, possono riappropriarsi delle loro storie e tradizioni, sebbene in una dimensione virtuale. Il digitale sostituisce il tradizionale apprendimento passivo con un processo di conoscenza nel quale la comunicazione può svilupparsi in forma più attraente e multi-vocale. Il rischio, tuttavia, che si annida nell'evoluzione tecnologica è quello di aumentare il divario tra il Nord e il Sud del mondo creando una sorta di ghettizzazione per quanti, non disponendo degli strumenti necessari, non possono sfruttare le opportunità del digitale e sviluppare nuove forme di formazione e conoscenza del passato.

3. Esperienze simulate

Un ambito digitale che può facilitare l'apprendimento è certamente quello della simulazione nella quale si impara facendo; gli studenti possono esplorare un ambiente virtuale utilizzando le tradizionali metodologie di indagine e comunicazione archeologica o sperimentando nuovi approcci. A differenza delle tecniche di didattica a distanza o realizzate con strumenti che semplificano la trasmissione collettiva di contenuti multimediali, la simulazione è uno scenario nel quale l'allievo viene immerso avendo a disposizione già un bagaglio di competenze che deve mettere in atto per raggiungere un obiettivo.

Qualche anno fa ambienti virtuali multiutente sono stati impiegati a fini educativi (Huvila, Kari 2018). Gli studenti potevano visitare siti archeologici digitali rievocando paesaggi culturali e curando mostre. Dal punto di vista archeologico, il vantaggio più significativo di questi mondi virtuali consisteva nella possibilità di utilizzare una sandbox computazionale di facile impiego per creare modalità dinamiche di rappresentazione. Purtroppo, dopo una prima entusiastica adesione, i mondi virtuali non hanno soddisfatto le aspettative del mercato decretando la fine di una significativa esperienza educativa che aveva coinvolto numerose istituzioni. Tuttavia, nonostante l'insuccesso commerciale, altri progetti sono stati implementati con l'obiettivo di creare piattaforme online, talvolta in forma di gioco, per educare i giovani alle pratiche archeologiche sul campo (ad esempio: Yi et al. 2019). L'approccio simulativo favorisce anche la crescita di una consapevolezza dell'importanza di un approccio finalizzato alla conservazione e valorizzazione non solo del patrimonio culturale, ma anche di quello ambientale rafforzando così politiche di salvaguardia dell'eco-sistema e delle tradizioni locali.

4. Un network per l'area mediterranea

La diffusione delle tecnologie digitali ha permesso il rinnovamento delle tradizionali forme di educazione, intrattenimento, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il progresso non è limitato alla semplice digitalizzazione dell'informazione; esso sta investendo i settori della ingegneria della conoscenza innescando processi virtuosi per la creazione di ambienti virtuali scientifici e per la costruzione di reti transnazionali finalizzate anche alla diffusione del patrimonio culturale inaccessibile per guerre o per altri fattori di rischio.

La scienza richiede una maggiore collaborazione internazionale e un coworking declinabile in molteplici scenari. Gli ecosistemi digitali sono già una realtà concreta e nuovi modelli pedagogici possono basarsi su una rete pressoché illimitata di informazioni disponibili in rete e facilmente accessibili. L'idea di una biblioteca alessandrina virtuale, aperta e condivisa non appare più un obiettivo irrealizzabile. In Europa un significativo sostegno potrebbe derivare dai dati e dai servizi messi a disposizione dalle infrastrutture digitali, come ad esempio Ariadne, Resilience, Dariah e dalla biblioteca digitale Europea. Un network allargato ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo potrebbe favorire un nuovo sistema di relazioni e incentivare investimenti in cultura e ricerca e in capitale umano incoraggiando una contaminazione reciproca in grado di ridurre possibili fenomeni di neocolonialismo culturale.

La diplomazia scientifica potrebbe operare nel rafforzare una nuova strategia di cooperazione tra i paesi del bacino del Mediterraneo e oltre assicurando politiche di integrazione. Occorre, però, nello stesso tempo,

abbandonare l'idea che le ambasciate servano esclusivamente allo sviluppo dei rapporti commerciali, confinando la cultura agli insegnamenti linguistici o al teatro oppure alla musica. Le nostre rappresentanze diplomatiche devono agire come antenne culturali, luoghi dove i tecnici, gli esperti e i giovani locali possono interagire con esperienze realizzate nel Nord del Mediterraneo.

Il digitale inaugura nuove sfide suggerendo procedure finalizzate ad una formazione avanzata e allo sviluppo di ambienti di apprendimento online. Ma la tecnologia non deve essere sostitutiva dei tradizionali sistemi educativi; essa deve essere utilizzata per migliorare forme di lavoro di gruppo, per incoraggiare una interazione a più voci e per consentire la creazione di spazi di comunità locali e di riferimento.

FONTI PRINCIPALI

D'Andrea, A. (2023), *I dati archeologici nella società dell'informazione*, Unior Press, Napoli.
<https://doi.org/10.6093/978-88-6719-272-4>.

Ariadne (<https://www.ariadne-eu.org/>).

Dariah (<https://www.dariah.eu/>).

Ekengren, F., Callieri, M., Dinunno, D., Berggren, Å., Macheridis, S., Dell'Unto, N. (2021) Dynamic Collections: A 3D Web Infrastructure for Artifact Engagement. *Open Archaeology* 7, 1, pp. 337-352.
<https://doi.org/10.1515/opar-2020-0139>.

Europeana (<https://www.europeana.eu>).

Huvila, I., Uotila, K. (2018) Taking excavation to a virtual world: importing archaeological spatial data to Second Life and OpenSim. Working Paper. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-346906>.

Resilience (<https://www.resilience-ri.eu/>).

Yi, D.-C., Chen, Y.-S., Han, P.-H., Wang H.-C., Hung Y.-P. (2019) Archaeological Excavation Simulation for Interaction in Virtual Reality. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, Osaka, Japan, pp. 1249-1250. <https://doi.org/10.1109/VR.2019.8798294>.

Realtà Estesa e Educazione: Tecniche, Applicazioni e Prospettive nelle Aree con Limitata Copertura Internet

Marco Romano

Docente - Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)

Extended Reality and Education: Techniques, Applications and Perspectives in Areas with Limited Internet Coverage

Abstract

The advent of more accessible Extended Reality (XR) devices has sparked a growing interest in professional and educational applications.

This work explores the techniques and prospects of XR, focusing on education, particularly in areas with limited Internet coverage. T

his work highlights how metaverse, virtual, mixed and augmented realities are suitable for remote learning and for promoting collaboration in physical settings.

However, in regions with limited Internet connectivity, the potential of XR is constrained.

Geopolitical instability and the lack of reliable connections in rural areas, such as those in the southern Mediterranean, pose crucial challenges.

Traditional satellite connections have limitations, next-generation low-latency satellites, like Starlink, could overcome them.

Concluding, the application of XR in education is a tangible reality, but connectivity challenges persist, suggesting solutions such as the use of education-focused headsets with preinstalled content.



Introduzione

L'avvento di nuovi dispositivi di realtà virtuale e mista, come il Meta Quest 3 o l'Apple Vision Pro, a prezzi più accessibili rispetto al decennio precedente, non solo ne aumenta la diffusione nella vita quotidiana, ma stimola un notevole interesse per le loro potenziali applicazioni professionali. Questo interesse si estende dall'ambito applicativo a quello educativo, coinvolgendo sia ambienti formali come le aule scolastiche, sia contesti informali come l'utilizzo domestico o museale. In particolare, l'ambito domestico ha dimostrato una notevole dinamicità negli ultimi anni, coinvolgendo non solo la ricerca accademica, ma anche start-up orientate all'educazione, scuole e università.

I visori attualmente disponibili sul mercato sono comunemente etichettati come visori di realtà virtuale (VR), sebbene le loro funzionalità vadano oltre la sola realtà virtuale, definendosi più accuratamente come visori di extended reality (XR). La XR è un termine ombrello che abbraccia diverse realtà digitali capaci di estendersi o sovrapporsi alla nostra percezione della realtà.

Inizialmente proposto da Paul Milgram attraverso il suo "reality–virtuality continuum", i concetti associati hanno subito alcune evoluzioni e distacchi rispetto al loro significato originale. Oggi, all'interno della XR, emergono tre principali tecniche: realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà mista (MR). Un'analisi approfondita di tali tecnologie è essenziale per comprendere appieno le loro potenzialità e sfide nell'ambito educativo e formativo.

La realtà aumentata (AR), pur essendo una tecnologia antica quanto la VR, gode di minore notorietà. Essa si manifesta sovrapponendo al mondo reale elementi virtuali, come etichette di testo o immagini, arricchendo l'esperienza umana con informazioni utili e intuitive, accessibili mediante il semplice atto dello sguardo. L'implementazione della AR può avvenire attraverso visori moderni, sebbene la loro imponenza possa limitare la completa mobilità, o mediante dispositivi più comuni come i telefoni, che utilizzano la fotocamera per sovrapporre elementi digitali sul display.

Dall'altra parte dello spettro, la realtà virtuale emerge come la tecnologia più riconosciuta, immergendo gli utenti in mondi virtuali. L'immersione è proporzionale al coinvolgimento, con sistemi VR immersivi che coinvolgono il maggior numero possibile di sensi e articolazioni. Nella VR immersiva, l'utente può interagire solo con gli elementi virtuali.

In contrasto, la realtà mista (MR) si presenta come la tecnologia più promettente. Come estensione della AR,

la MR mantiene il mondo reale, arricchendolo digitalmente. Tuttavia, l'obiettivo non è il mondo reale stesso, bensì gli elementi virtuali che interagiscono con l'utente e il mondo reale. In questo contesto, l'utente può interagire con persone e oggetti virtuali e reali, rappresentando un notevole passo avanti nell'integrazione di realtà fisica e virtuale.

Per quanto riguarda il termine "Metaverso", spesso erroneamente inteso come sinonimo della realtà virtuale, esso rappresenta un concetto più ampio. Coniato da Neal Stephenson nel romanzo "Snow Crash" del 1992, il Metaverso è un ambiente virtuale tridimensionale condiviso in cui tutte le persone possono avere una vita digitale parallela. Attuali limiti tecnologici, tuttavia, impediscono ancora la condivisione simultanea di uno spazio virtuale da parte di centinaia di utenti.

Nonostante ciò, diverse aziende offrono piattaforme definite come "Metaverso". Caratteristiche principali includono mondi e scenari multipli, interazione sociale, economia virtuale, personalizzazione e continuità dei mondi.

Passando alla descrizione del funzionamento dei visori XR, l'efficacia di uno spazio virtuale nel trasmettere sensazioni realistiche è strettamente correlata alla capacità del visore di fornire input accurati al cervello e al corpo. La vista stereoscopica è cruciale per percepire la profondità e la tridimensionalità nell'ambiente virtuale o misto. I visori utilizzano un sistema di visualizzazione binoculare con due schermi separati per ciascun occhio, creando un'immagine tridimensionale.

Per simulare la visione stereoscopica nella realtà mista, vengono posizionate due telecamere frontali, le cui immagini sinistra e destra sono unite per ottenere una percezione stereoscopica accurata. Il Motion Tracking (MT) è un altro elemento chiave, consentendo la trasposizione dei movimenti nel mondo virtuale. Per realizzare il MT, generalmente nei visori sono integrati sensori di movimento e algoritmi di intelligenza artificiale per tracciare la posizione e i movimenti del corpo.

Per quanto riguarda i controller, anch'essi sfruttano sensori di movimento e telecamere integrate per rilevare la posizione rispetto all'ambiente circostante. Alcuni sistemi possono tracciare le mani attraverso le telecamere del visore, consentendo una trasformazione dei movimenti delle mani in input per l'ambiente virtuale.

2. Realtà estesa in ambito didattico

La XR rivela un ampio spettro di applicazioni nel contesto didattico, ciascuna con un proprio contesto e ambito di utilizzo distinti. Il Metaverso e la realtà virtuale risultano particolarmente adatti al remote learning [1]. Durante la pandemia da Covid-19, molte istituzioni educative globali, comprese quelle in Italia, si sono confrontate con chiusure forzate. L'istruzione ha adottato modalità a distanza, principalmente attraverso la condivisione di video e lezioni tramite videochiamate. Se da un punto di vista didattico ciò ha garantito la continuità dei contenuti programmati, dal punto di vista sociale ha presentato sfide notevoli. Gli studenti, confinati a casa, hanno dovuto gestire distrazioni legate all'ambiente domestico, con animali e familiari che invadono lo spazio dell'apprendimento. Inoltre, le videochiamate hanno portato a una significativa riduzione della comunicazione multimodale rispetto alle interazioni abituali, con la mancanza di espressioni del corpo, gesti e contatto visivo. Applicazioni del Metaverso possono mitigare queste sfide consentendo ai partecipanti distanti di condividere aule virtuali con lavagne e monitor [2][3]. Qui, possono utilizzare gesti, movimenti corporei, vocali e movimenti degli occhi, ripristinando elementi di comunicazione multimodale e creando un senso di presenza, recuperando parte dell'aspetto sociale spesso perduto nelle lezioni online.

D'altro canto, la realtà mista e la realtà aumentata, sebbene adatte all'istruzione a distanza, rivelano il loro punto di forza nella facilitazione della collaborazione e interazione tra gli studenti in presenza, concentrandosi su contenuti virtuali [4]. Ad esempio, la creazione di laboratori virtuali di chimica o sessioni di pittura creativa in aula consente di vivere esperienze pratiche in modo sicuro, rapido e coinvolgente, evitando il contatto con sostanze chimiche o l'ingresso di disordini in aula.

Altre applicazioni della XR, come le gite virtuali, presentano opportunità innovative. Ricostruzioni digitali interattive e video 360 di musei o città turistiche permettono agli insegnanti di guidare gli studenti virtualmente attraverso avatar in gite virtuali, con vantaggi significativi in termini di contestualizzazione didattica, apprendimento situato, riduzione dei costi di spostamento e partecipazione inclusiva. Questa metodologia può preparare gli studenti a future escursioni reali o consentire loro di esplorare luoghi normalmente inaccessibili, come una scena del crimine, una seduta del Congresso americano, una base spaziale o la superficie di Marte.

[1] Mikropoulos, T.A.; Natsis, A. Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). *Comput. Educ.* 2011, 56, 769–780.

[2] Tlili, Ahmed, et al. "Is Metaverse in education a blessing or a curse: a combined content and bibliometric analysis." *Smart Learning Environments* 9.1 (2022): 1-31.

[3] Romano, Marco, et al. "Exploring the Potential of Immersive Virtual Reality in Italian Schools: A Practical Workshop with High School Teachers." *Multimodal Technologies and Interaction* 7.12 (2023): 111.

[4] Romano, M., Díaz, P., & Aedo, I. (2023). Empowering teachers to create augmented reality experiences: the effects on the educational experience. *Interactive Learning Environments*, 31(3), 1546-1563.

3. Limiti e prospettive nelle aree con limitata copertura Internet

Dieci anni fa, le previsioni sulla maturazione della realtà estesa nell'istruzione si basavano su proiezioni di sviluppo tecnologico. In passato, il collegamento di costosi computer ai visori VR e la resistenza dei docenti rappresentavano barriere significative. Oggi, la disponibilità di visori XR standalone a prezzi accessibili ha eliminato queste limitazioni, rendendo la XR integrabile in modo più agevole nelle scuole. Alcuni Workshop condotti presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) con 120 docenti di scuola hanno evidenziato una sorprendente motivazione e un elevato livello di accettazione delle tecnologie XR. Il cambiamento di atteggiamento dei docenti sta aprendo nuove opportunità per l'integrazione della XR nell'ambiente educativo, trasformando la promessa futura in una realtà tangibile.

Nonostante l'evidente avanzamento delle tecnologie di realtà estesa, persistono alcune sfide, soprattutto nelle regioni prive di connessioni Internet stabili, come alcune zone rurali del mediterraneo e contesti di instabilità, come quello riscontrato durante l'invasione russa in Ucraina. L'instabilità geopolitica, evidenziata dall'attacco ai sistemi di comunicazione durante l'invasione russa, ha sottolineato la vulnerabilità delle infrastrutture di comunicazione. Durante l'invasione in Ucraina, l'intervento di Elon Musk tramite Starlink ha dimostrato l'importanza di una connettività robusta in situazioni di emergenza[5]. La fornitura gratuita della nuova famiglia di satelliti a bassa latenza ha contribuito a sostenere tanto la popolazione quanto lo stato ucraino, fornendo una connessione affidabile in tempi critici.

Le applicazioni di realtà estesa richiedono generalmente una connessione Internet stabile per sfruttare appieno le loro funzionalità. La velocità di download minima consigliata varia tra 50 e 100 Mbps, ponendo una barriera tecnologica in regioni con connettività limitata.

Le connessioni satellitari tradizionali spesso presentano una capacità inferiore e una latenza significativamente più elevata rispetto alle connessioni domestiche ad alta velocità. Queste limitazioni rendono più complesso l'utilizzo delle tecnologie XR specialmente per le applicazioni che prevedono un alto scambio di informazioni in real time tramite Internet, come le applicazioni con una forte componente sociale.

Tuttavia, l'avvento di nuove generazioni di satelliti a bassa latenza, come quelli impiegati da Starlink, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per estendere l'esperienza immersiva in aree non coperte dalla banda larga tradizionale.

[5] <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/elon-musk-helps-ukraine-satellites-b2024893.html>

Le connessioni satellitari tradizionali sono comunque da tenere in considerazione. Esse possono infatti consentire l'aggiornamento in background del dispositivo e delle applicazioni anche se non sono sufficienti per supportare gli aspetti sociali. Nonostante le attuali restrizioni legate alle connessioni, mitigabili attraverso l'implementazione delle nuove famiglie di connessioni satellitari a bassa latenza - le quali, nel corso degli anni a venire, si prevede diverranno più diffuse ed economiche - l'utilizzo dei visori in aree prive di Internet ad alta velocità conserva un significato rilevante. Di seguito, si delinearanno alcune precauzioni e proposte.

I visori orientati all'ambito didattico possono essere distribuiti con il materiale didattico preinstallato e pronti all'uso. Video in realtà virtuale e applicazioni (quali laboratori virtuali o mondi virtuali da esplorare e interagire) che non richiedono connessioni Internet possono essere impiegati direttamente dagli studenti. Tuttavia, è doveroso sottolineare la limitazione per quanto concerne l'insegnamento in diretta tramite VR e gli aspetti sociali precedentemente menzionati.

La realtà mista, annoverata tra le tecniche XR più promettenti per il mercato imminente, potrebbe assumere un ruolo di maggiore rilevanza rispetto alla VR. In effetti, in contesti caratterizzati da scarsa o assente copertura Internet, la MR consente agli studenti di condividere esperienze digitali in presenza, mantenendo l'autenticità degli aspetti sociali e integrando un'esperienza digitale. Ad esempio, mediante la MR, gli studenti provenienti da regioni disagiate possono sperimentare, all'interno delle proprie aule, l'utilizzo di strumentazione di laboratorio che altrimenti non avrebbero modo di esplorare. È opportuno notare che, in queste situazioni, diventa essenziale non solo l'acquisizione dei visori, ma anche l'installazione di un server per consentire la computazione "edge".

Conclusioni

In sintesi, la prospettiva positiva riscontrata nei comportamenti dei docenti e l'incremento dell'adozione della XR nelle istituzioni scolastiche delineano un futuro prossimo promettente. Tuttavia, la presenza di limitazioni di connettività in aree vulnerabili costituisce un ostacolo significativo, suggerendo approcci mirati come l'utilizzo di tecnologie focalizzate sull'istruzione, soluzioni satellitari avanzate e l'utilizzo di visori con contenuti preinstallati.

Le prospettive future indicano che, con il progresso delle tecnologie satellitari a bassa latenza, l'estensione dell'esperienza immersiva della realtà estesa in regioni con limitazioni di connettività potrebbe diventare una realtà tangibile. È cruciale sottolineare che l'adozione di visori con contenuti preinstallati e soluzioni di realtà mista fruibili localmente rappresenta già un passo significativo, fungendo da strumenti integrativi essenziali che sostengono il processo di apprendimento degli studenti e arricchiscono l'esperienza educativa.

FONTI PRINCIPALI

Mikropoulos, T.A.; Natsis, A. Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). *Comput. Educ.* 2011, 56.

Tlili, Ahmed, et al. "Is Metaverse in education a blessing or a curse: a combined content and bibliometric analysis." *Smart Learning Environments* 9.1 (2022).

Romano, Marco, et al. "Exploring the Potential of Immersive Virtual Reality in Italian Schools: A Practical Workshop with High School Teachers." *Multimodal Technologies and Interaction* 7.12 (2023).

Romano, M., Díaz, P., & Aedo, I. (2023). Empowering teachers to create augmented reality experiences: the effects on the educational experience. *Interactive Learning Environments*, 31(3).

Mondo migrante



Integrazione costituzionale vs integrazione antagonista

Ciro Sbailò

Professor Ciro Sbailò, Full Professor of Comparative Public Law – Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)

“Constitutional vs. antagonistic integration”

Abstract

The recent adoption of the Russian Shared Value Visa law has rekindled international attention on migration policies and those related to the granting of citizenship by the state. In particular, thinking also about the foundation of public space, we reason about the legal and juridical paths to be taken for Italy to avoid the risk of antagonistic integration and to favor a positive and complete integration of migrants into the national social and political fabric.

Introduzione

Il 19 agosto 2024, Vladimir Putin ha firmato un decreto che consente a stranieri e apolidi di ottenere la residenza temporanea in Russia, a condizione che condividano i "valori tradizionali" russi, senza l'obbligo di superare test di lingua, storia o diritto russo. Questo provvedimento, noto come Shared Values Visa (SVV), presenta la Russia come rifugio per chi si oppone all'"ideologia neoliberista distruttiva" nei propri Paesi, offrendo una forma di "sostegno umanitario" a chi cerca alternative a questi valori. Entro 30 giorni dalla firma, inoltre, il governo russo si è impegnato a pubblicare un elenco dei Paesi considerati promotori di ideologie contrarie ai valori tradizionali russi. Il 20 settembre, il Governo ha pubblicato suddetto elenco che menziona anche l'Italia oltre ad altri 46 Paesi.

Questa politica rientra in una strategia più ampia, iniziata nel maggio 2023, quando la Russia annunciò la creazione di un "villaggio per migranti" conservatori americani nei pressi di Mosca, che ha attirato l'interesse di circa 200 famiglie.

Questo decreto potrebbe fornire spunti di riflessione anche per il dibattito italiano sulla cittadinanza. Di fatto, Putin non ha introdotto nulla di nuovo: l'integrazione e la cittadinanza sono sempre state questioni politiche. Ogni scelta in questo campo dovrebbe rispondere a tre domande fondamentali: a) Chi è il soggetto che integra? b) Su quali basi culturali avviene l'integrazione? e c) Quali interessi politici e sociali la guidano?

Questo vale anche per i Paesi considerati patria dello *ius soli*, come gli Stati Uniti e la Francia.

Negli USA, l'acquisizione della cittadinanza *iure soli* è un diritto riconosciuto solo a partire dalla fine dell'Ottocento, quando si trattava, nella sostanza, di sanare il paradosso per cui, milioni di persone nate in America e per la cui emancipazione si era sparso sangue in una guerra civile, in molti non potevano godere dei diritti più elementari. Gli indiani, per parte loro, ovvero i nativi americani nel senso più schietto dell'espressione, dovettero aspettare il 1924, per essere considerati pienamente cittadini degli Stati Uniti. In Francia, lo *ius soli* di oggi non va riferito tanto al lascito repubblicano della Rivoluzione, ma alle esigenze di razionalizzazione anagrafica e fiscale sorte nella Francia contemporanea dell'età industriale, quando il Paese si popolò di lavoratori stranieri (molti dalle colonie), che però si sottraevano ai loro obblighi nei confronti della Repubblica, perché, appunto, non cittadini. Il problema s'è riproposto, ovviamente, con i processi di decolonizzazione e la nascita della V Repubblica.

In generale, i paesi tradizionalmente più permissivi in materia di cittadinanza sono stati quelli che, a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, come la Francia e il Regno Unito, hanno dovuto gestire i flussi migratori dalle ex colonie. Gli orientamenti si sono fatti progressivamente più restrittivi, a seguito dei mutamenti intervenuti nel processo migratori. Con la globalizzazione, infatti, i flussi si moltiplicano e si diffondono, attraversando trasversalmente le frontiere ideali tracciate nel periodo coloniale: le norme previste per i British subject o per chi veniva dall'ex Empire colonial non potevano, evidentemente, applicarsi a tutti gli immigrati, provenienti da ogni parte del mondo[1]. Per questo, con l'andare del tempo, in questi Paesi, tradizionalmente aperti a una visione ampia della disciplina della cittadinanza, gli orientamenti in materia si sono fatti via via più restrittivi, con l'andar del tempo.

Il fatto che la cittadinanza sia non materia di diritti umani, bensì di scelte politiche non porta necessariamente a una visione restrittiva in materia.

Anzi, oggi è vero esattamente il contrario, specialmente per l'Italia.

Siccome il perimetro politico in cui si sviluppano i processi di integrazione non è più sovrapponibile, come una volta, a quella dello stato nazionale di tipo vestfaliano, accade che i processi stessi di integrazione sfuggano in parte alla regia politica istituzionale, con ricadute serie nell'ambito della stabilità sociale e della sicurezza.

In altre parole, se lo Stato non riesce a “catturare” e, dunque, ad “accompagnare” e “guidare” i processi di integrazione, questi possono svilupparsi fuori dal suo controllo, andando a incidere negativamente sul rapporto tra lo Stato e la società, visto che in ogni caso quest'ultima è dallo Stato che si aspetta sicurezza, protezione e governo dello spazio pubblico.

2. La costruzione dello spazio pubblico

Per chiarire questo concetto, occorre partire da una definizione dei termini: integrazione, inclusione, assimilazione. I primi due concetti si sovrappongono solo parzialmente. Entrambi, però, devono essere distinti dall'assimilazione. Questa indica la dissoluzione delle differenze culturali, che comporta la totale adesione oggettiva dell'individuo al sistema di valori e alle regole della società. Parliamo di adesione oggettiva, in quanto non corrisponde necessariamente alla consapevolezza o alla volontà dell'individuo: l'adesione è presupposta dal sistema sociale (di cui, in questo senso, l'ordinamento giuridico deve essere considerato come un sottoinsieme) e diventa quindi il parametro per la valutazione della sua condotta. Si tratta del cosiddetto

[1] D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, *Global Transformation*, Oxford, Polity Press, 1999, pp. 99-100.

modello repubblicano francese, che ha previsto, ad esempio, la messa al bando del velo islamico dai luoghi pubblici.

I concetti di integrazione e inclusione, invece, si riferiscono a un processo di adattamento reciproco tra la società e l'individuo.

Nel caso dell'integrazione, questo processo si sviluppa sullo sfondo di un orizzonte assiologico e giuridico essenziale, ma comunque predeterminato. Nel caso dell'inclusione, l'orizzonte stesso entra in gioco nel rapporto tra individuo e società.

L'integrazione è da intendersi come un processo politico, che governa l'adesione delle persone ad una determinata comunità, attraverso scelte amministrative e operazioni legislative volte a minimizzare i punti di attrito degli individui rispetto ai valori dominanti e all'ordinamento giuridico, nell'ottica di un reciproco adattamento che passa anche attraverso un rinnovo del patto sociale.

Viceversa, l'inclusione ha una struttura eminentemente giuridica: consiste nella neutralizzazione dei tratti identitari dell'ordinamento giuridico, in modo tale da rendere impossibile qualsiasi forma di discriminazione. Includere significa accogliere, in nome di un patto sociale da costruire in modo dinamico, facendo leva sulle dinamiche interindividuali, considerate fondamentali per lo spazio pubblico.

Esemplificando attraverso il ricorso ai maestri del pensiero contemporaneo, possiamo individuare tre posizioni fondamentali: Schmitt e Rawls, in reciproca opposizione, e Habermas, in posizione intermedia.

Tutti e tre gli autori sopra citati si muovono all'interno dell'orizzonte stato-nazionale, pur nella consapevolezza del progressivo oscuramento di quest'ultimo.

La posizione di Schmitt è segnata da una visione miracolosa dello spazio pubblico, derivante da un pessimismo antropologico di chiara matrice biblica. Lo spazio pubblico nasce da una volontà politica auto-fondata, che risponde – in modo hobbesiano – alla necessità di arginare gli effetti del peccato originale, a partire dalla violenza. In questo senso, lo spazio pubblico ha sempre una connotazione fortemente identitaria, che investe in primo luogo la sfera giuridica[1].

[1] Cfr. C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des jus publicum Europaeum*, Köln, Greven Verlag, 1950, p. 20.

Il popolo, auto-organizzandosi come Nazione, può garantire uguali diritti a tutti[2]. Anche alle minoranze: diritti soggettivi e umani, però, non privilegi politici. In questo senso la massima forma di razionalizzazione dello spazio pubblico si può trovare nel modello westphaliano, applicato in Europa dopo la guerra dei Trent'anni (1618-1648). Il modello si basa su rigide coppie concettuali, come "dentro" e "fuori" o "prima" e "dopo": sono queste le coordinate spazio-temporali del concetto di giurisdizione, che rappresenta il precipitato giuridico della sovranità. Si tratta di un sistema che garantisce la simmetria e la congruenza tra i decisori e gli ambiti in cui le decisioni hanno effetto, nonché tra l'individuo e lo Stato. La nazione è un fatto pre-giuridico e, in ultima analisi, pre-politico. Ne consegue che l'insieme dei diritti di cittadinanza sono deducibili dalla volontà che ha dato origine allo spazio pubblico[3].

Sul lato opposto abbiamo la teoria di Rawls. Quest'ultimo interpreta la società come il risultato del libero incontro delle volontà individuali, all'interno di uno spazio assiologico e ideologico neutro. L'"egoismo razionale" è il motore dello spazio pubblico. Lo spazio e gli individui sono pensati separatamente dalle loro reciproche interazioni, per cui queste ultime sono sempre da considerarsi reversibili. Ne consegue che le persone sono da considerarsi originariamente ed egualmente libere e titolari dei loro diritti fondamentali e che il perimetro delle interazioni è il risultato negativo della descrizione dei potenziali conflitti reciproci tra le libertà individuali. Secondo Rawls, il problema del disaccordo tra visioni politiche diverse si risolve con il pluralismo, sulla base di una sostanziale condivisione dei principi elementari di convivenza comuni a tutte le persone ragionevoli[1].

Tra queste due posizioni polarizzate c'è quella di Habermas, che rifiuta la visione neutralizzante e individualista di Rawls, perché porta a una posizione astratta e totalmente sconnessa rispetto alla realtà storica, ma segna anche la propria differenza da Carl Schmitt, la cui teoria ritiene capace di giustificare l'esclusione sociale se non solo il nazionalismo e il razzismo.

Secondo Habermas, la persona è originariamente collocata in una doppia dimensione, pubblica e privata, e le procedure democratiche devono garantire un equilibrio dinamico tra le due, evitando che una prevalga sull'altra, il che impoverirebbe sia la vita pubblica che quella privata. L'integrazione è intesa come un processo dialogico, in cui la diversità non è negata né accettata acriticamente, ma viene giuridicamente "trattata" per armonizzarla con gli interessi pubblici.

[1] P. Carrozza, "Nazione", in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV Edizione. Torino, Utet, 1994, pp. 127-128.

[1] C. Sbailò, *Sul sentiero della notte – La πόλις*: Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico. Pisa, Pacini Editore, 2020, p. 57. Sulla medesima questione, cfr. anche P. Häberle, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*. Berlin, Duncker & Humblot, 1998, pp. 93-96.

[1] J. Rawls, *Reconciliation through the Public Use of Reason*, in *Journal of Philosophy*, vol. 92, n. 3, 1995, pp. 150-152

Habermas ritiene che il concetto di nazione sia ormai obsoleto e non possa più costituire il fondamento dello spazio pubblico, poiché si basa su un'omogeneità culturale tra gruppi etnici e sociali che oggi non è né possibile né necessaria[1]. Tale omogeneità rifletteva una fusione tra classi e culture dominanti, restringendo arbitrariamente l'ambito della cittadinanza. La cittadinanza democratica moderna, invece, si fonda sulla Costituzione, elaborata e approvata tramite procedure democratiche, in un contesto dialogico dominato dall'opinione pubblica e dalle forze politiche. In questo quadro, opinione pubblica e forze politiche svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un'omogeneità culturale sufficiente a sostenere i processi di integrazione democratica.

Le incongruenze di Schmitt e Rawls sono bene evidenti alla luce dell'approccio di Habermas.

In entrambe le posizioni emerge uno sfondo ideologico: nel primo caso, il fondamento dell'ideologia è dato dall'idea miracolistica dello spazio pubblico, mentre nel secondo caso abbiamo una sorta di paradossale sostanzializzazione della neutralità (che, per definizione, indica assenza di contenuti) dello spazio pubblico.

Ma lo stesso Habermas paga un'incoerenza. Egli non spiega perché ci debba essere integrazione. Il filosofo presuppone l'esistenza di grandi partiti di massa (l'integrazione deve essere favorita dalla «macchina politica»). Appare qui chiaro cosa abbia portato Habermas, negli ultimi anni, a rivalutare il ruolo della religione nello spazio pubblico, sostenendo che la riqualificazione del "politico", che ora vede totalmente appiattito sulla tecnologia e sull'amministrazione, deve portare alla fine del divieto di accesso nella sfera pubblica di questioni religiose come la salvezza o la redenzione.

Al di là delle speranze più o meno condivise espresse dai filosofi, resta il fatto che le posizioni da essi espresse confermano che le loro teorie sull'inclusione e l'integrazione presuppongono l'esistenza di uno Stato nazionale di tipo vestfaliano, in assenza del quale si cercano riferimenti trascendenti alla vita pubblica.

Questa ricerca è destinata al fallimento per definizione. La ricerca è destinata al fallimento perché presuppone un orizzonte culturale ormai inesistente.

La crisi dello Stato nazionale è molto più della crisi di un'istituzione. È la crisi di un paradigma.

[1] J. Habermas, Discourse ethics: Notes on a program of philosophical justification, in *Moral consciousness and communicative action*, 1990, pp. 75-77.

La crisi dello stato nazionale non implica il suo tramonto definitivo, né tantomeno una riduzione della globalizzazione. Il fenomeno della globalizzazione non si sta affievolendo, come vorrebbero alcuni sovranisti; invece, si evolve e si intensifica, ponendo nuove sfide alle strutture politiche tradizionali. Mentre la narrativa sovranista invoca una “de-globalizzazione” che riporti il controllo nelle mani delle nazioni, questa prospettiva appare sempre più illusoria alla luce delle evidenze che indicano una continua interdipendenza globale. I flussi commerciali internazionali, le catene di fornitura globali, i movimenti di capitale e le reti digitali si intensificano, spinti dall’innovazione tecnologica che rende il mondo sempre più connesso e interdipendente[2]. Ad esempio, nonostante le tensioni geopolitiche e le guerre commerciali, il volume del commercio mondiale non ha subito riduzioni significative; anzi, continua a crescere, adattandosi a nuove condizioni e ridefinendo gli equilibri di potere tra nazioni e blocchi economici. Lo stato nazionale, pur mantenendo il suo ruolo fondamentale, non è più l’unico attore significativo.

Inoltre, l’avanzata della globalizzazione richiede agli stati nazionali di adattarsi a una nuova realtà in cui le identità locali e nazionali coesistono con identità sovranazionali e transnazionali. I flussi migratori, per esempio, contribuiscono a una maggiore diversità culturale e pongono lo stato di fronte alla sfida dell’integrazione. Anche i cambiamenti climatici, che necessitano di risposte coordinate su scala globale, impongono agli stati di cedere parte della propria sovranità decisionale per affrontare una crisi che non conosce confini[3].

Lo stato nazionale non scompare, perché la sua scomparsa priverebbe gli stessi processi di globalizzazione di uno strumento fondamentale per la gestione dello spazio pubblico. Per fare un esempio di scuola: nessuna organizzazione sociale regge senza che a qualcuno sia riconosciuto il monopolio dell’uso della forza fisica; lo Stato nazionale sovrano rappresenta l’ente territoriale con la maggiore esperienza e competenza in tale ambito. Lo Stato non scompare, ma si adatta, collaborando e interagendo con altri attori per rispondere a problematiche che vanno oltre i confini tradizionali. Questa interazione è una ridefinizione dell’esperienza statale, nel contesto globale odierno, dove le frontiere, fisiche e ideali, diventano sempre più permeabili. Le democrazie moderne sono costruite attorno al concetto di “demos” come entità culturale e politica unificata, e il legame tra lo stato nazionale e la sovranità territoriale appare ora minacciato dai processi di globalizzazione[1]. La costruzione di grandi sistemi politici e giuridici in Occidente si è basata, infatti, su fondamenta culturali più che etniche. Storicamente, lo stato ha superato le divisioni etniche per creare un’unità nazionale attraverso un progetto politico comune, mantenendo le differenze culturali all’interno di una cornice unificante. Oggi, questo lavoro è più difficile. Richiede lungimiranza e un approccio olistico.

[2] P. Ceri, *Movimenti globali. La protesta nel XXI secolo*. Roma-Bari: Laterza, 2002, pp. 33-35.

[3] N. Papastergiadis, *The Turbulence of Migration*, Cambridge, Polity Press, 2000, pp. 138-140.

[1] B. R. Barber, *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Re-Shaping the World*, New York, Ballantine Book Edition, 1996, pp. 85-87.

3. Le migrazioni e l'integrazione: le sfide politiche nazionali

L'integrazione nelle nostre società è già presente in molte forme, ma spesso sfugge ai sensori istituzionali. Molti stranieri che vivono in Italia contribuiscono alla vita sociale, economica e culturale del paese, pur rimanendo esclusi dalle dinamiche istituzionali. Essi si muovono in un perimetro che solo in parte coincide con quello controllato dallo Stato. Questa situazione rischia di creare una frattura tra la realtà sociale e le strutture politiche, indebolendo la coesione del sistema democratico e la sua legittimità.

La "porosità" dello stato nazionale si manifesta, oggi, all'interno dei confini nazionali, attraverso l'influenza crescente di movimenti sociali e culturali globalizzati, come il movimento Black Lives Matter o le comunità virtuali legate alla cultura pop giapponese.

Un caso di particolare interesse è rappresentato dal fenomeno dell'"integrazione antagonista", che coinvolge in modo rilevante le comunità islamiche presenti in Occidente. In questo contesto, molti giovani di seconda generazione adottano modelli di vita tipicamente occidentali — quali il linguaggio, lo stile di abbigliamento e l'uso di piattaforme digitali — pur rifiutando in maniera radicale i valori delle società liberal-democratiche[1]. Questo rifiuto si manifesta spesso nell'occupazione di spazi culturali tradizionalmente riservati ai movimenti di estrema sinistra, come i circoli di discussione alternativa o i gruppi di protesta sociale.

L'Italia, a differenza di Paesi come la Francia e il Regno Unito, ha iniziato solo recentemente a confrontarsi con il fenomeno delle seconde e terze generazioni di immigrati, e questo spiega in parte il ritardo nell'evoluzione delle sue politiche di cittadinanza. In Francia e nel Regno Unito, dove il fenomeno è radicato da decenni, sono emersi numerosi casi di giovani di seconda o terza generazione che, pur avendo abbracciato in apparenza i valori e lo stile di vita occidentale, hanno sviluppato un rifiuto profondo verso l'identità nazionale e i principi democratici, sfociando in alcuni casi in percorsi di radicalizzazione e terrorismo. L'esperienza di questi Paesi evidenzia come, senza politiche di integrazione inclusive e mirate, si possano creare sacche di alienazione e antagonismo. La radicalizzazione online e la partecipazione a reti virtuali estremiste sono aspetti peculiari di questa "integrazione antagonista", dove il rifiuto dei valori condivisi porta alla nascita di micro-comunità isolate e ostili.

Questa tardiva presa di coscienza dell'Italia rispetto al fenomeno delle seconde e terze generazioni di immigrati contribuisce al ritardo nell'elaborazione di politiche d'integrazione efficaci. Mentre altri Paesi europei, come la

[1] S. Allievi, *Musulmani d'Occidente. Tendenze dell'Islam Europeo*. Roma, Carocci, 2000, pp. 90-91.

Francia e il Regno Unito, hanno adattato e riformato i propri modelli di inclusione alla luce di un'esperienza pluridecennale, l'Italia continua a basarsi su un sistema di cittadinanza prevalentemente ancorato allo *jus sanguinis*, rispondendo in modo estremamente cauto e lento alle sfide poste dalle comunità di origine straniera. In base alla Legge n. 91 del 1992. Le possibilità di ottenere la cittadinanza per altre vie sono limitate a casi specifici, come quello dei figli di apolidi o dei bambini nati in Italia da genitori stranieri che non possono trasmettere la propria cittadinanza, mentre il requisito per la naturalizzazione resta tra i più alti in Europa, richiedendo dieci anni di residenza legale.

Nelle principali democrazie, prevale, invece, l'idea di una cittadinanza attrattiva, il che implica la creazione di percorsi di integrazione che non si limitino alla concessione formale dello status giuridico, ma che stimolino l'inclusione attiva e consapevole dei nuovi cittadini all'interno della comunità nazionale. A questo scopo, i modelli comparati dimostrano l'efficacia di politiche che valorizzano il ruolo centrale dell'istruzione e della partecipazione civica, evidenziando come un'integrazione costituzionale possa contribuire alla sicurezza nazionale.

In Francia, ad esempio, il concetto di *laïcité* funge da pilastro per un modello di cittadinanza in cui lo Stato assume un ruolo attivo nella trasmissione di valori repubblicani e laici attraverso il sistema educativo. Questo approccio riduce il rischio che le giovani generazioni aderiscano a ideologie estremiste o separatiste, offrendo un contesto in cui la cittadinanza è vista non solo come appartenenza legale, ma come adesione a un insieme di principi condivisi. L'integrazione scolastica e civica contribuisce a prevenire fenomeni di radicalizzazione, poiché crea un forte senso di appartenenza e riduce la probabilità che le nuove generazioni di cittadini percepiscano le istituzioni come estranee o opposte ai loro valori.

Un esempio di questa strategia è evidente nel Regno Unito, dove la cittadinanza viene intesa come l'apice di un processo di integrazione graduale. La naturalizzazione è accompagnata da un'istruzione sulla cultura e i valori britannici, inclusi corsi di lingua e di cittadinanza, che mirano a rafforzare il legame con il Paese e a ridurre la possibilità di marginalizzazione. Un percorso simile in Italia, che permetta ai giovani di comprendere i valori costituzionali e il ruolo delle istituzioni democratiche attraverso la scuola, potrebbe essere uno strumento efficace per contrastare la diffusione di ideologie estremiste o di integrazioni antagoniste, fornendo un'alternativa attrattiva e condivisa.

La Germania, sebbene tradizionalmente legata a un modello di cittadinanza basato sul *jus sanguinis*, ha dimostrato una significativa apertura attraverso programmi di naturalizzazione che richiedono il superamento di test linguistici e di conoscenze culturali. Questo approccio si basa sulla convinzione che una buona

conoscenza della lingua e delle istituzioni tedesche favorisca un'integrazione armoniosa, riducendo il rischio di isolamento sociale e l'eventualità che alcuni gruppi si sentano emarginati o sviluppino sentimenti antagonisti nei confronti dello Stato. Tali programmi sono anche collegati alla sicurezza, poiché consentono allo Stato di includere i nuovi cittadini nel progetto costituzionale e democratico, limitando il rischio di fratture sociali che potrebbero essere sfruttate da gruppi estremisti. L'Italia potrebbe trarre ispirazione dai modelli di cittadinanza adottati da altri Paesi per sviluppare un percorso di integrazione costituzionale che valorizzi l'educazione come veicolo di trasmissione dei valori democratici e delle regole di convivenza civile. A differenza del sistema italiano, attualmente basato quasi esclusivamente sul *jus sanguinis*, approcci più flessibili, come quelli della Francia e del Regno Unito, integrano la cittadinanza con la partecipazione attiva e il senso di appartenenza condivisa, creando una cittadinanza attrattiva.

Conclusioni

Ora che il fenomeno delle seconde e terze generazioni tocca sempre più anche l'Italia, è cruciale adottare politiche educative e di cittadinanza che rafforzino il legame con i valori costituzionali, affinché tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine, possano riconoscersi nei principi fondanti della Repubblica. Senza un'integrazione costituzionale, si rischia di lasciare spazio alla diffusione di ideologie ostili, con potenziali implicazioni per la coesione sociale e la sicurezza nazionale, poiché possono formarsi gruppi antagonisti che minano la stabilità democratica.

In quest'ottica, l'introduzione dello *ius scholae* — una proposta recentemente affacciata nel dibattito politico italiano — rappresenterebbe un passo decisivo verso una cittadinanza più inclusiva e orientata ai principi costituzionali. Questo strumento consentirebbe ai figli di stranieri che hanno completato un ciclo scolastico di diventare cittadini italiani, rafforzando il legame tra individuo e comunità attraverso un'integrazione attiva basata sui valori democratici e sulla partecipazione civica. Tale percorso risponderebbe, inoltre, all'esigenza di prevenire un'integrazione "antagonista" che, senza una guida istituzionale, potrebbe portare a tensioni sociali e politiche.

Le democrazie che investono nella costruzione di un'identità condivisa si dimostrano, infatti, più resilienti e attrattive rispetto alle ideologie estremiste o autoritarie. È in questa direzione che l'Italia dovrebbe orientare le proprie politiche di integrazione, garantendo che tutti coloro che vivono, studiano e contribuiscono alla crescita del Paese possano identificarsi nei suoi valori fondanti. Una cittadinanza inclusiva e costituzionalmente integrata non solo arricchisce il tessuto sociale, ma rappresenta anche un pilastro essenziale per la sicurezza nazionale e la stabilità delle istituzioni democratiche.

L'integrazione è già in corso. Spetta allo Stato far sì che si sviluppi in chiave costituzionale e non in chiave antagonista.

FONTI PRINCIPALI

- S. Allievi, *Musulmani d'Occidente. Tendenze dell'Islam Europeo*, Roma, Carocci, 2000.
- M. Barbagli, *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- B. R. Barber, *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Re-Shaping the World*, New York, Ballantine Book Edition, 1996.
- P. Carrozza, "Nazione", in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV Edizione, Torino, Utet, 1994.
- P. Ceri, *Movimenti globali. La protesta nel XXI secolo*, Roma, Laterza, 2002.
- F. Chabod, *L'idea di Nazione*, a cura di E. Sestan e A. Saitta, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2023.
- J. Habermas, *Discourse ethics: Notes on a program of philosophical justification*, in *Moral consciousness and communicative action*, 1990.
- P. Häberle, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin, Duncker & Humblot, 1998.
- D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, *Global Transformation*, Oxford, Polity Press, 1999.
- G. Moro, *Cittadinanza*, Milano, Mondadori, 2024.
- N. Papastergiadis, *The Turbulence of Migration*, Cambridge, Polity Press, 2000.
- J. Rawls, *Reconciliation through the Public Use of Reason*, in *Journal of Philosophy*, vol. 92, n. 3, 1995.
- C. Sbailò, *Sul sentiero della notte – La πόλις: Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico*, Pisa, Pacini Editore, 2020.
- C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des jus publicum Europaeum*, Köln, Greven Verlag, 1950.

Osservatorio costituzionale sull'Occidente

“Chiamata alle armi per l'Europa? Quali prospettive per una difesa comune a fronte delle attuali sfide geopolitiche”

Roma, 21 maggio 2024

“Brevi considerazioni sull'azione esterna dell'UE”

Avv. Francesco Maiello
Ricercatore di Diritto internazionale – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Brief remarks on the EU's external action

Abstract

Despite the reforms introduced by the Lisbon Treaty to the TEU, the external action of the EU continues to be governed by the intergovernmental method.

The decision, which in most cases presupposes a unanimous acting, is often replaced by atypical acts.

It must therefore be considered that the European States continue to present themselves in foreign policy as the sum of different entities, although not without coordination between them, determined by their membership in different international organizations such as NATO and the EU.



Premessa

Il definitivo abbandono dell'eurocentrismo anche in campo militare, che ha caratterizzato il secolo scorso, ha segnato in via definitiva l'incapacità degli Stati del vecchio continente di competere, uti singoli, anche in scenari di scala regionale oltre che nei cd. conflitti mondiali. Di tale situazione erano certamente consapevoli i membri della CECA che, dopo solo un anno dalla creazione della prima "comunità" e ben prima di dare vita a quella che poi sarebbe diventata l'attuale unione, avevano firmato il Trattato di Parigi sulla Comunità Europea di Difesa[1].

L'organizzazione, di natura sostanzialmente militare[2], aveva il dichiarato scopo di rappresentare il primo nucleo attorno al quale costruire uno Stato federale o confederato. Sono note le ragioni storiche e in particolare l'opposizione della Francia che hanno portato al fallimento dell'ambizioso progetto, sulle quali non pare opportuno in questa sede indugiare.

In conseguenza le pure avveniristiche idee di statisti del calibro di De Gasperi, Schuman e Adenauer dovettero essere ridimensionate fino alla creazione di un'organizzazione europea di carattere (inizialmente) prettamente economico.

La questione, abbandonata per i successivi quarant'anni, venne ripresa con il Trattato di Maastricht allorché la Politica Estera e di Sicurezza Comune (d'ora in avanti PESC) venne chiamata a rappresentare il II pilastro della neonata Unione Europea[3]. Proprio la sua collocazione nello schema ideale dell'Unione (il tempio sorretto da tre colonne/pilastri) ne chiariva sin da subito la natura intergovernativa e la sua tutto sommato piena esclusione dalla cd. integrazione comunitaria.

[1] Com'è noto il 30 agosto 1954, dopo una lunga fase di gestazione, l'Assemblea nazionale francese votò contro la ratifica della Francia, interrompendo l'iter di formazione del Trattato.

[2] Per una bibliografia sulla CED vd. R. Aron e D. Lerner (curr.), *La querelle de la CED*, Paris, 1956; M. Baccin, *Le prospettive dell'UEO*, in *Affari esteri*, 1988, 603 ss.; A. Del Vecchio, *Dalla CED all'UEO*, in AA.VV., *Storia dell'integrazione europea*, I. *L'integrazione europea dalle origini alla nascita della CEE*, a cura di R.H. Rainero, Settimo Milanese, Marzorati, 1997, 155 ss.; E. Fursdon, *The European Defence Community: a History*, London, 1980; D. Preda, *Storia di una speranza. La battaglia per la CED e la Federazione Europea*, Milano, 1990; A. Varsori, *Il Patto di Bruxelles (1948): tra integrazione europea e alleanza atlantica*, Roma, Bonacci, 1988; D. Veneruso, *La politica estera e di sicurezza comune in Europa dal 1947 al 1993*, in *Studium*, 2002, 195 ss.; E. Vigliar, *Unione europea occidentale (UEO) e Unione europea tra Stati membri della CEE*, in *Rivista di diritto europeo* 1990, 887 ss.; U. Villani, *La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e i suoi rapporti con le Nazioni Unite*, in *La Comunità internazionale*, vol. LIX, n. 1, 2004, 63 ss.; C. Zanghì, *La difesa europea: dall'UEO a Maastricht*, in *Rivista di diritto europeo* 1993, n. 2, 211 ss.

[3] Vd. Trattato sull'Unione europea, in GU n. C 191 del 29/07/1992 pp. 1 - 110;

2. L'atto tipico e la ripartizione delle funzioni in ambito PESC

Com'è noto, l'insieme delle regole afferenti alla PESC sono state più volte rimaneggiate dal Trattato di Amsterdam[1] e dal successivo di Lisbona[2], quando ha assunto i connotati che, a tutt'oggi, caratterizzano la politica euro unitaria.

Allo stato attuale si deve denotare un intricato coacervo di norme contenute nel titolo V del TUE, composto da ben 26 articoli (da 21 a 46)[3], il cui impatto sull'azione esterna dell'Unione deve considerarsi però assolutamente insoddisfacente.

La cooperazione intergovernativa in materia è affidata all'operato congiunto degli Stati, dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (d'ora in avanti AR), della Commissione, del Consiglio Europeo e del Consiglio. Tuttavia la disciplina applicabile differisce, in misura tutt'altro che marginale, a seconda che si tratti della generale azione esterna dell'Unione (d'ora in avanti AE), della PESC ovvero della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (d'ora in avanti PSDC)[4].

[1] Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, in GU C 340 del 10.11.1997, pp. 1- 173.

[2] Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in GU C 306 del 17.12.2007, pp. 1 – 271.

[3] Il titolo V del TUE è rubricato “Disposizioni generali sull'azione esterna dell'unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune” ed è diviso in due capi dei quali il primo è interamente dedicato all'AE in generale mentre il secondo comprende due sezioni rispettivamente riguardanti PESC e PSDC.

[4] Per una bibliografia completa sugli aspetti generali della PESC vd. L. Bonanate, *Politica e diritto nella formazione della politica estera dell'Unione europea*, Torino, 2002; M. Clementi, *L'Europa e il mondo. La politica estera, di sicurezza e di difesa europea*, Bologna, 2004; P. De Pasquale, S. Izzo, *La politica di sicurezza e di difesa dopo il Trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati membri*, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi (a cura di) *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, 187 ss.; U. Draetta, *L'azione esterna dell'Unione nel Progetto di Costituzione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2004, 267 ss.; A. Dumoulin, R. Mathieu, G. Sarlet, *La politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l'opérateur à l'identitaire*, Bruxelles, 2003; A. Dumoulin, *Comment se porte la politique européenne de sécurité et de défense?*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 2004, 367 ss.; E. Gianfrancesco, *La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Relazione tenuta al Convegno Cassino, l'11 novembre 2010, in *Diritto e società*, 2011, pp. 207-246; G. Fiengo, *Pesc e Psdc: quale ruolo per il Consiglio europeo?*, in *federalismi.it*, 2018, , pp. 21; M. Koenig-Archibugi, *The Democratic Deficit of EU Foreign and Security Policy*, in *The International Spectator*, October-December 2002, 61 ss; A. Manzo, M. Vignati, *La gestione delle crisi internazionali nella dottrina dell'Unione europea* in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2016, fasc. 2, pp. 27; L. Marini, *La politica estera e di sicurezza dell'Unione europea*, in “*Il Diritto dell'Unione Europea*”, n. 2, 2002, pp. 383-421; D. Marrani, *La cooperazione strutturata permanente (PESCO): quadro giuridico-istituzionale per l'integrazione "flessibile" in materia di difesa europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, pp. 719-746; R. Menotti R., P. Brandimarte, *Il difficile cammino della PESD:*

Già solo la riportata classificazione^[1] appare una sterile costruzione della migliore eurocrazia ma il diverso coinvolgimento delle Istituzioni non sembra in alcun modo giustificato dai risultati ottenuti dall'organizzazione nello scenario internazionale. In generale in materia di AE, la Commissione e l'AR (quest'ultimo solo per politica estera e di sicurezza comune) possono presentare proposte congiunte al Consiglio; questi, anche motu proprio, provvede con raccomandazione ad attivare la decisione del Consiglio Europeo, ex art. 22 TUE a mezzo della quale si individuano gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione. La medesima competenza del Consiglio Europeo è riproposta all'art. 26 TUE, nell'ambito delle cd. disposizioni specifiche in materia di PESC, creando significativi dubbi interpretativi in ordine al senso da attribuire a quella che pare, a tutti gli effetti, una duplicazione. Si tratta di un'ulteriore decisione del Consiglio Europeo^[2] oppure la norma ha il solo scopo di dettare una disciplina completa della PESC riproducendo, con specifico riguardo a questa, quanto già previsto per l'azione esterna in generale? La questione, lungi dall'essere una mera speculazione dottrinale, assume una sua specifica rilevanza in quanto, con riguardo alla decisione ex art. 26, non viene riproposto il potere di iniziativa del Consiglio a mezzo raccomandazione^[3].

sviluppi in corso e prospettive, in Giuseppe Vacca (a cura di), *Il dilemma euroatlantico. Rapporto 2004 della Fondazione Istituto Gramsci sull'integrazione europea*, Bari, 2004, pp. 277-305; A. Missiroli, *La PESC fra Nato e Unione europea*, in *Dall'Unione a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale*, a cura di S. Guerrieri, A. Manzella, F. Sdogati, Bologna, 2001, p. 393 ss; A. Missiroli, *La PESC fra Comunità, politiche nazionali e Alleanza Atlantica*, in Sonia Lucarelli (a cura di), *La polis europea. L'Unione europea oltre l'euro*, Trieste, 2003, pp. 273-298; U. Morelli, *L'Europa e la pace. Il ruolo dell'Unione europea dopo il trattato di Maastricht*, in M. G. Palumbo, R. Repetti (a cura di), *Gli orizzonti della pace. La pace e la costruzione dell'Europa (1713-1995)*, Genova, 1996, pp. 266-269; F. Munari, *La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e il sistema delle fonti ad essa relative in Il Diritto dell'Unione Europea*, 2011, pp. 941-970; G. Petralia, *La PESC [Politica Estera e di Sicurezza Comune] e i suoi confini materiali. Il contributo delle istituzioni "minori" alla loro delimitazione*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2017, fasc. 1-2, pp. 19-58; S. Pugliese, *Il finanziamento della PESC tra tendenze all'integrazione e istanze centrifughe*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2013, pp. 363-379; G. Scalese, *Le fonti della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea*, Napoli, 2015; H. Smith, *European Union Foreign Policy: What It Is and What It Does*, London, 2002; M. Telò, *L'Europa potenza civile*, Bari, 2004; F. Terpan, *La politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne*, Bruxelles, 2003; U. Villani, *La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e i suoi rapporti con le Nazioni Unite*, in *La Comunità internazionale*, vol. LIX, n. 1, 2004, 63 ss.

[1] Sembra scorretto parlare di politiche separate. La costruzione del sistema normativo è a matrioska. La PESC rappresenta una parte dell'AE. Anche in assenza di una specifica previsione in tal senso, tanto sembra evincersi dalla rubrica del capo 2 «Disposizioni specifiche ...» che chiarisce il loro rapporto di species a genus.

[2] Sul punto vd. a G. Scalese, *Le fonti della politica estera ...*, cit., pp. 65 – 66 ss. L'Autore propende per la teoria in base alla quale le decisioni ex art. 22 par. 1 e 26 par. 1 sarebbero atti distinti escludendo però che vi sia un rapporto di prevalenza delle prime sulle seconde.

[3] In realtà, da un'attenta analisi sistematica delle norme citate, si sarebbe tentati di sostenere che la norma contenuta nell'art. 26 par. 1 si limiti a confermare il potere di indirizzo del Consiglio europeo in ambito PESC senza dar vita a una diversa tipologia di decisione. Ciò in quanto le disposizioni generali di cui all'art. 22 sono certamente riferite anche allo specifico ambito PESC tant'è che il par. 2 autorizza l'AR ad avanzare proposte proprio in tale politica.

Cosicché, nel caso nel caso in cui la decisione in parola dovesse essere considerata un atto distinto da quello di definizione dell'azione esterna, il Consiglio Europeo dovrebbe provvedere nelle sue riunioni ordinarie. Tale ultima soluzione apparirebbe, peraltro, compatibile con la norma di cui all'art. 26 par. 1 II cv. TUE, in base alla quale il Presidente del Consiglio europeo detiene un potere di convocazione straordinario quando le circostanze lo impongano.

Delineati gli orientamenti generali dell'AE/PESC, spetta al Consiglio, ai sensi dell'art. 26 par. 2 e sempre attraverso lo strumento della decisione, definire: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve assumere, iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii).

Tale prerogativa pare poter essere esercitata dal Consiglio autonomamente, fatto salvo il diritto degli Stati e dell'AR di sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune ovvero di presentare iniziative o proposte ex art. 30 TUE. Anche questa norma non brilla per tecnica legislativa, tuttavia l'interpretazione maggiormente fedele al testo non consentirebbe all'alto rappresentante di agire autonomamente ma solo in combinazione con uno Stato o con l'appoggio della Commissione. Solo nei casi di estrema urgenza, l'AR avrebbe, invece, diritto alla cd. convocazione d'ufficio entro un termine di quarantotto ore o addirittura più breve, se reso necessario dalle circostanze.

Ai sensi dell'art. 26 par. 3 TUE, poi, la politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

Seppure attraverso una normativa più complessa, anche in materia di PSDC, la cooperazione tra AR e Stati membri assicura l'attuazione delle missioni decise dal Consiglio.

3. La natura intergovernativa della “cooperazione” degli Stati europei in politica estera

In buona sostanza il sistema, qui solo brevemente delineato, grava attorno al cd. atto tipico ovvero la decisione^[1] sia essa quella generale, appannaggio del Consiglio Europeo, sia quelle di genere operativo emanate dal Consiglio.

Tuttavia, fin dalle primissime battute, appare manifesta la natura intergovernativa della cooperazione (rectius: politica) dell'AE, PESC e PSDC. Invero l'art. 24 del TUE la definisce come soggetta a norme e procedure

[1] Sul punto si rinvia a G. Scalese, *Le fonti della politica estera ...*, cit., pp. 105 ss.

specifiche, caratterizzata dall'unanimità delle decisioni, dall'assenza di atti legislativi e dalle limitate funzioni di Parlamento, Commissione e Corte di Giustizia. In particolare il controllo democratico del Parlamento, progressivamente aumentato fino a renderlo parte irrinunciabile della procedura legislativa ordinaria, risulta frustrato dal limitato ruolo formale nel processo decisionale della politica estera. Nonostante la creazione di diverse commissioni specializzate, l'art. 36 TUE impone all'alto rappresentante solo obblighi di consultazione e informazione[1]. Alla predetta istituzione spetta, però, l'approvazione del bilancio annuale della PESC.

Allo stesso modo la Corte di giustizia, a dispetto della sua ampia giurisdizione in materia di diritto derivato, non è competente a pronunciarsi sugli atti PESC con due sole eccezioni[2]. La prima riguarda la corretta applicazione dell'art. 40 TUE, in base al quale l'attuazione della politica in parola non deve pregiudicare l'operato delle istituzioni nell'esercizio delle altre competenze dell'UE. La seconda attiene, invece, a quegli atti che prevedono misure restrittive nei confronti di specifiche persone fisiche o giuridiche. In tali casi l'art. 275 co. 2 del TFUE attribuisce alla Corte uno specifico potere di controllo di legittimità.

Ciò che tuttavia pone tutta l'azione esterna su un piano sensibilmente diverso dalle altre politiche comunitarie è la sua spiccata natura intergovernativa. L'iter decisionale è, invero, riservato al Consiglio Europeo e al Consiglio, nei quali sono rappresentati gli Stati membri, che deliberano all'unanimità.

Le decisioni generali sono prese dal Consiglio Europeo ai sensi dell'art. 22 par. 1 co. 3 TUE[3]; quelle

[1] Sul punto vd. N. Lazzarini, *Il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia nella conclusione degli accordi PESC*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, fasc. 3, pp. 834-843.

[2] Sul punto si rinvia a F. Munari, *Il ruolo della Corte di giustizia e il suo rapporto con gli altri organi dell'Unione*, Relazione al Convegno "Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri", Milano, 17-18 novembre 2011, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, fasc. 1, pp. 189-213 e anche più di recente G.V.A. Petralia, *Il ruolo della Corte di giustizia nel settore della politica estera e di sicurezza comune: verso nuove contaminazioni di sovranazionalità?*, in *federalismi.it*, 2017, fasc. 23, pp. 52 e O. Pollicino, G. Muto, *Corte di giustizia dell'Unione europea e sindacato giurisdizionale: cosa rimane fuori e perché. Il caso degli atti PESC*, in *Eurojus*, 2023, pp. 89 – 103.

[3] Art. 22 TUE cit.: 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.

Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico.

Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati. 2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

riguardanti la PESC e la PSDC sono deliberate dalla stessa istituzione e dal Consiglio. La previsione dell'unanimità, contenuta nel successivo art. 24, è ulteriormente rafforzata e ribadita dal successivo art. 31, al quale già il Trattato di Amsterdam, seppure nella precedente numerazione, aveva affidato il ruolo di mitigare il principio con la previsione dell'astensione non ostativa e di alcune deroghe. Il successivo Trattato di Lisbona ha inserito solo la disposizione contenuta nell'attuale par. 3 in base al quale il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata.

L'istituto della astensione non ostativa, applicabile alle sole decisioni del Consiglio, consente di deliberare in presenza di una dichiarazione formale di non partecipazione al voto di un membro; questi non sarà obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione, astenendosi dal porre in essere azioni in contrasto. Seppure in assenza di specificazione, appare chiaro che l'astensione possa riguardare più Stati purché questi non rappresentino un terzo dei membri che totalizzino almeno un terzo della popolazione dell'Unione; in caso di superamento della misura prevista, la decisione non è adottata. Il par. 2 dell'art. 31 TUE sembra, poi, apportare significative eccezioni al principio della votazione unanime nell'ambito del Consiglio[1]. Quest'istituzione potrebbe effettivamente deliberare a maggioranza qualificata

[1] Articolo 31 del TUE cit.: 1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata. 2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

in tutti i casi in cui la decisione sia conseguente ad una precedente decisione generale del Consiglio Europeo e/o ne dia attuazione ovvero venga presa su proposta dell'alto rappresentante. In realtà, per quanto fin qui detto, l'insieme delle riportate ipotesi eccezzuative rappresenterebbe la pressocché totalità delle decisioni del Consiglio cosicché si potrebbe essere tentati di sostenere che la deliberazione a maggioranza rappresenti oramai, in tale ambito, la regola piuttosto che l'eccezione.

Il principio, però, è significativamente mitigato dal co. 2 del par. 2 e dal par. 4 della stessa disposizione. Il primo attribuisce a ciascuno Stato quello che potrebbe definirsi un diritto potestativo di veto, seppure con obbligo di motivazione. In tali casi, infatti, fatto salvo l'eventuale esito positivo di un tentativo di mediazione la cui responsabilità è attribuita all'alto rappresentante, il Consiglio resta ancorato all'unanimità dei consensi o ad una votazione a maggioranza di rimessione della decisione al Consiglio Europeo che, com'è noto, delibera comunque con il voto favorevole di tutti i membri.

4. Brevi considerazioni

Venendo, dunque al tema dell'odierna giornata di studi, chiedersi se l'Europa sia pronta per una chiamata alle armi non sembra rispondente allo stato del diritto primario dell'UE.

Con una tale affermazione non si vuole in alcun modo dubitare dei significativi risultati a cui l'organizzazione è giunta in materia di politica estera. Basti citare la cooperazione rafforzata PESCO con i suoi progetti o le circa 24 missioni PSDC dell'anno 2023 oppure l'ultima operazione ASPIDES della forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), avviata per tutelare la libertà di navigazione e salvaguardare la sicurezza marittima nel Mar Rosso.

Tuttavia è innegabile che il sistema riposi sull'uniformità di vedute[1], non sempre raggiungibile, degli Stati membri e che la normativa fin qui analizzata appare sovrabbondante rispetto ai risultati cui si è pervenuti[2].

Sul punto si deve anche ricordare che la politica in parola è stata immaginata come ancillare rispetto agli

[1] Sul punto vd. C. Novi Criseide, Il ruolo ancora decisivo degli Stati membri nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea in *La Comunità Internazionale*, 2019, fasc. 2, pp. 253-278

[2] Di tanto pare abbiano contezza le stesse istituzioni coinvolte nel processo decisionale PESC e in particolare il Consiglio europeo che, anche dopo Lisbona, ha continuato ad utilizzare atti atipici quali dichiarazioni, conclusioni, risoluzioni o comunicati finali. Sul punto vd. G. Scalese, *Le fonti della politica estera ...*, cit., pp. 124 ss.

obblighi assunti dagli Stati membri in sede ONU e NATO. Sono, invero, espressione di questa specifica posizione della PESC le dichiarazioni nn. 13 e 14, allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona[3], ma anche e soprattutto il par. 2 co. 2 dell'art. 42 TUE che espressamente subordina la politica alla difesa comune in ambito NATO[4].

In questo delicato equilibrio di forze non si può non tenere conto del fatto che, con le recentissime adesioni di Finlandia e Svezia, quasi tutti i paesi UE sono membri della NATO[5] cosicché lo spazio di manovra in materia di azione esterna appare assolutamente limitato e comunque circoscritto a quelle questioni non rilevanti per il patto del Nord Atlantico. Invero, pur trattandosi di un'organizzazione dalla spiccata natura militare, non vi è dubbio che l'Alleanza imponga una certa uniformazione della politica estera.

Deve dunque ritenersi che, rispetto ad un'eventuale "chiamata alle armi", gli Stati europei continuino a presentarsi non in maniera unitaria ma come la somma di diverse entità seppure non prive di coordinamento tra loro, determinato dall'appartenenza alle diverse organizzazioni internazionali cui prendono parte.

[3] Dichiarazione n. 13 I cv.: La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune ... lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. Dichiarazione n. 14 I cv: ... la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

[4] Art. 42 par. 2 co. 2 TUE: La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

[5] Gli unici paesi UE non appartenenti alla Nato sono l'Austria, Malta, Cipro e l'Irlanda.

FONTI PRINCIPALI

L. Bonanate, *Politica e diritto nella formazione della politica estera dell'Unione europea*, Torino, 2002;

P. De Pasquale, S. Izzo, *La politica di sicurezza e di difesa dopo il Trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati membri*, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi (a cura di) *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, 187 ss;

U. Draetta, *L'azione esterna dell'Unione nel Progetto di Costituzione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2004, p. 267 ss.;

A. Dumoulin, R. Mathieu, G. Sarlet, *La politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l'opérateur à l'identitaire*, Bruxelles, 2003;

A. Dumoulin, *Comment se porte la politique européenne de sécurité et de défense?*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 2004, p. 367 ss.;

E. Gianfrancesco, *La politica estera e di sicurezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Relazione tenuta al Convegno Cassino, l'11 novembre 2010, in *Diritto e società*, 2011, pp. 207-246;

G. Fiengo, *Pesc e Psdc: quale ruolo per il Consiglio europeo?*, in *federalismi.it*, 2018, pp. 21;

L. Marini, *La politica estera e di sicurezza dell'Unione europea*, in "Il Diritto dell'Unione Europea", n. 2, 2002, pp. 383-421;

A. Missiroli, *La PESC fra Nato e Unione europea*, in *Dall'Unione a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale*, a cura di S. Guerrieri, A. Manzella, F. Sdogati, Bologna, 2001, p. 393 ss;

A. Missiroli, *La PESC fra Comunità, politiche nazionali e Alleanza Atlantica*, in Sonia Lucarelli (a cura di), *La polis europea. L'Unione europea oltre l'euro*, Trieste, 2003, pp. 273-298;

F. Munari, La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e il sistema delle fonti ad essa relative in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2011, pp. 941-970;

G. Scalese, *Le fonti della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea*, Napoli, 2015;

H. Smith, *European Union Foreign Policy: What It Is and What It Does*, London, 2002;

U. Villani, La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e i suoi rapporti con le Nazioni Unite, in *La Comunità internazionale*, vol. LIX, n. 1, 2004, 63 ss.

Osservatorio costituzionale sull'Occidente

“Chiamata alle armi per l'Europa? Quali prospettive per una difesa comune a fronte delle attuali sfide geopolitiche”

Roma, 21 maggio 2024

On. Stefania Craxi
Presidente della 3^a Commissione Affari Esteri del Senato
della Repubblica

Considerazioni finali



Se vogliamo articolare un ragionamento sulle prospettive della Difesa comune, in un tomante storico come l'attuale, gravido di forti rischi per la sicurezza collettiva, non possiamo non interrogarci sul ruolo, sulla funzione, sul destino stesso dell'Europa.

Il 24 settembre 1952, ad Aquisgrana. Insignito del premio Carlo Magno, Alcide De Gasperi pronunciò un discorso in cui sostenne la necessità di creare una mentalità europea, senza la quale nessuna istituzione federale avrebbe potuto funzionare: «Le istituzioni sopranazionali — disse — sarebbero insufficienti e rischierebbero di diventare mia palestra di competizioni di interessi particolari, se gli uomini a esse preposti non si sentissero mandatari di interessi superiori ed europei. Senza la formazione di questa mentalità europea, ogni nostra formula rischia di rimanere una vuota astrazione giuridica».

De Gasperi aveva bene in mente che se ci si fosse limitati a costruire soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore, vivificata da un organismo centrale nel quale le volontà nazionali si potessero incontrare, precisare e animare in una sintesi superiore, si sarebbe corso il rischio che l'attività europea apparisse senza calore e senza vita ideale.

Era ben chiara ai suoi occhi la correlazione tra esercito europeo e costituzione di un nucleo di potere politico comune. E infatti ripeteva spesso che: «se noi chiamiamo le Forze armate dei diversi Paesi a fondersi insieme in un organismo permanente e costituzionale e, se occorre, a difendere una Patria più vasta, bisogna che questa Patria sia visibile, solida e viva». L'esercito europeo doveva servire a «creare un ponte stabile fra Nazioni», separate nel passato «da un abisso nel quale precipitò tutta l'Europa».

Se ne dibatte da decenni, ma oggi la questione della Difesa europea ha scalato la classifica delle impellenze, ha riacquisito valenza decisiva proprio perché il mosaico delle relazioni internazionali è stato letteralmente scompaginato dalle prove di forza di alcuni attori aggressivi, intenzionati a rimodellare con atti di imperio gli equilibri globali.

In questo frangente, parlare di Difesa europea impone visione e responsabilità: occorre immaginare gli orizzonti del futuro con approccio consapevole. bisogna costruirli con serietà senza indugiare nella retorica di circostanza. Se vogliamo procedere verso questo obiettivo, dobbiamo porre in evidenza ciò che di buono è stato fatto, e riconoscere ad esempio che lungo il percorso verso la definizione di una politica di difesa europea sono stati compiuti passi importanti grazie agli accordi bilaterali tra Paesi membri: si pensi al Trattato di cooperazione franco-tedesca di Aquisgrana (2019), al Trattato del Quirinale (2023), al Piano di Azione italo-tedesco per la cooperazione strategica (2023), oppure al Piano di Azione rinominato “Strategic Compass” (2022).

Al contempo, però, occorre utilizzare il linguaggio della franchezza per dire che l'Europa non è ancora quell'attore di cui avremmo bisogno, perché sono evidenti le difficoltà nell'affrancarsi dalla dimensione nazionale dei Paesi membri, che rimandano ai limiti di una costruzione incompiuta, all'assenza di una visione di futuro capace di definire un "interesse europeo" indispensabile all'articolazione di una politica estera, di sicurezza e difesa comune.

Probabilmente, l'errore che abbiamo compiuto in questi anni è quello di avere ceduto ad un europeismo "fideistico", di non avere coltivato un europeismo "della ragione" che ci avrebbe consentito di denunciare per tempo i limiti e le contraddizioni di un percorso che metteva in secondo piano — per non dire che tralasciava — il tema della politica estera, di sicurezza e difesa.

Il cuore del problema, quindi, rimanda al nodo della "volontà politica", in un tempo storico in cui l'Europa rischia di essere "vaso di coccio tra vasi di ferro".

L'aggressione russa all'Ucraina è stato un evento spartiacque che ha segnato un cambio di schema e di paradigma. La risposta "politica" europea è stata forte, determinata, decisa, ma la risposta "militare" o, meglio, il doveroso sostegno alla difesa di Kiev, ha messo in luce ritardi e debolezze che siamo chiamati a colmare. Dobbiamo infatti riconoscere che il contributo degli Stati Uniti, come pure del Regno Unito, continua ad essere determinante per le sorti del conflitto.

Tutto ciò impone una riflessione, ma esige soprattutto l'azione. All'Europa sullo scenario internazionale serve forza politica e militare, serve una velocità di risposta alle crisi che purtroppo non è stata ancora adeguatamente sviluppata, e che difficilmente potrà essere messa a punto senza un effettivo processo di ridefinizione dell'impianto strategico.

Quello della Difesa europea, l'obiettivo di una effettiva politica di sicurezza comune, resta dunque un orizzonte necessario da costruire, e del resto le vicende più o meno recenti non hanno fatto altro che confermare l'assunto. Oltre all'Ucraina, si pensi alle questioni che interessano l'area del Mediterraneo, oppure alla crisi nel Mar Rosso. La lentezza e la farraginosità con cui l'Unione ha deciso di impegnarsi, sia pure in presenza di un interesse strategico evidente da tutelare, è la prova di un meccanismo che fatica, che arranca.

Oggi, per non incorrere in nuovi e clamorosi fallimenti su questo terreno, replicando gli errori del passato, vanno declinati con serietà gli impegni e la direzione di marcia di una Difesa europea, e va quindi compiutamente definito il concetto di "autonomia strategica", senza cedere anche qui ad alcuna retorica o tentazione autoreferenziale.

Non è infatti possibile declinare il concetto di Difesa europea senza tenere insieme i paradigmi che si adattano ai diversi settori delle policies. La stessa percezione dell'autonomia si è estesa con il corso del tempo, perché non si tratta solo di ridurre un'ampia gamma di dipendenze esterne in relazione a questioni di difesa, piuttosto che industriali e commerciali dell'Europa, ma di rafforzare i meccanismi di coordinamento interno ed esterno all'Unione.

Autonomia strategica significa soprattutto libertà di costruire relazioni e forme di cooperazione sempre più sofisticate, e pertanto capacità di indirizzarsi anche verso il coinvolgimento degli Stati terzi, primo fra tutti l'Inghilterra: la Brexit, infatti, non impedisce di valorizzare il ruolo di Londra nel comparto difensivo, che rimane invece rilevante e strategico: 68.4 miliardi di dollari in investimenti solo per l'anno 2022.

In sostanza, più che un'Europa libera da qualcuno o da qualcosa, serve un'Europa libera di fare, di proporre, di interagire.

Va da sé che l'autonomia strategica sul terreno comunitario non equivale ad un'Europa che diventa "altro" rispetto alla NATO, come sperano alcuni nostri competitor internazionali, in primo luogo la Cina. Al contrario, quanto è avvenuto in questi anni testimonia che il processo di integrazione dell'Unione nella dimensione della difesa è strettamente legato alla parabola evolutiva dell'Alleanza atlantica, ne rappresenta una dinamica complementare.

L'attacco russo all'Ucraina, per esempio, ha nuovamente orientato la bussola della NATO verso Est, e allora un rinnovato impulso europeo è requisito fondamentale per presidiare il fronte Sud, quel Mediterraneo "allargato" da cui promanano grandi insidie alla pace e alla sicurezza globali. Un passo necessario, che fornirebbe attuazione pratica al nuovo concetto strategico dell'Alleanza varato nel vertice di Madrid del giugno 2022.

Sganciare il Vecchio continente dalla NATO non è certo nell'ordine delle cose, a meno che non si voglia prefigurare un'Europa isolata, debole, incapace di fronteggiare le grandi sfide della contemporaneità.

Parlare di Difesa europea, soprattutto in un frangente come questo, significa poi affrontare il tema dell'integrazione del comparto industriale.

Anche qui, il conflitto russo-ucraino ha messo in mostra come l'industria europea non abbia attualmente la capacità di produrre le risorse necessarie per sostenere una campagna prolungata e ad alta intensità, e ha evidenziato la necessità di un piano di sviluppo solido e tecnologicamente avanzato come fattore dirimente perché l'Europa possa raggiungere una qualche forma di autonomia strategica sul piano militare.

Nel mese di marzo, la Commissione ha presentato la nuova Strategia per l'Industria della Difesa Europea: incentrata su due pilastri fondamentali (acquisti congiunti di armi e un nuovo Piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro fino al 2027, per mettere il continente nelle condizioni di essere "pronto a reagire" a qualsiasi eventualità), essa rappresenta una prima, parziale risposta.

Inoltre, sono stati stanziati 500 milioni di euro per rafforzare la produzione industriale dell'UE nel settore della difesa, per sostenere 31 progetti industriali in 15 Paesi. Con l'assegnazione di tale somma, il contributo dell'UE per la difesa raggiunge i 2 miliardi di euro, considerando anche i fondi provenienti dal Fondo europeo per la difesa (1,2 miliardi).

Certo, non dobbiamo nasconderci che nel settore industriale l'Italia è chiamata a difendere le sue eccellenze, a non commettere errori già compiuti in altri ambiti negli anni passati, che si sono rivelati fatali per il sistema-paese.

Per questo è necessario lavorare per favorire le condizioni utili ad un cambio di approccio delle direttive UE sul mercato della difesa, che risalgono al lontano 2009 e che non affrontano adeguatamente le distorsioni della struttura del mercato europeo.

I progetti cooperativi sono soggetti alle stesse regole di concorrenza dei prodotti nazionali o di Paesi terzi: una scelta politica sensata dovrebbe semplificare le procedure di acquisizione della tecnologia sviluppata nell'ambito di progetti collaborativi dell'UE. Inoltre, i prodotti europei per la difesa non hanno la necessaria competitività, a causa di norme eterogenee e onerose sui trasferimenti intra-UE, senza contare che nell'attuale quadro le capacità produttive e le catene di approvvigionamento restano frammentate lungo i confini nazionali.

L'abbattimento di simili barriere rappresenta una priorità. anche per l'Italia, come pure è prioritario dotarsi di leggi che garantiscano alle aziende la possibilità di mantenere una certa quota di capacità produttive inutilizzate in tempi di crisi.

L'Italia — va detto per fu are ogni incomprensione — ha tutte le carte per giocare da protagonista la partita della Difesa europea. Per vincerla — fra partner e competitor ben attrezzati — serviranno però una strategia nazionale definita e maggiori investimenti per il settore.

Un tema, quello delle risorse. che va affrontato in campo europeo, lasciando agli Stat membri margini di manovra nei bilanci: la recente modifica del Patto di Stabilità ha rappresentato in. tal senso un'occasione mancata, che ha investito pure il capitolo dei fondi alla cooperazione e alio sviluppo.

Investire nella Difesa favorisce lo sviluppo di competenze altamente qualificate e determina acquisizioni importanti molla ricerca, contribuendo alla domanda di conoscenza che si alimenta di dati e informazioni.

Investire è l'unico modo per attenuare i rischi sull'industria italiana di eventuali impatti negativi riconducibili al progetto della difesa comune. Difficilmente potremo avere un peso maggiore in Europa con gli attuali livelli di spesa, e il rischio è quello di danneggiare l'intero comparto industriale della difesa.

Siamo davvero giunti al momento chiarificatore per le aspirazioni strategiche europee. De Gasperi morì settant'anni fa con la spina nel cuore del fallimento della CED, la Comunità europea di difesa. Per quell'errore commesso, l'Europa sta ancora pagando il conto in termini di irrilevanza e divisione sugli scacchieri più delicati, nelle aree del mondo più incandescenti. Oggi la Storia sembra voler concedere un'altra occasione, e sarebbe imperdonabile spreccarla ancora una volta.

Intersezioni

Verso l'istruzione immersiva: tecnologie educative e ricerca di paradigmi condivisi nella trasmissione del sapere nelle aree Mediterranee critiche

Maria Albano

Arabista, Phd in politica e diritto della regione euro-mediterranea - Università Kore di Enna e

“Towards immersive education: educational technologies and the search for shared paradigms in the transmission of knowledge in critical Mediterranean areas”

Abstract

The Arab Spring has highlighted the gap between the education system and actual preparation of Arab youth to enter the world of work in areas of the Mediterranean considered critical.

It is therefore crucial to implement educational policies adapted to technological development.

Help in this regard can come from immersive technologies related to education, which can also be used in areas with limited Internet coverage.

The educational proposals used by immersive technologies are formulated according to the paradigms used by the West in the field of knowledge transmission.

It is therefore advisable to identify paradigms of universal origin that can also be shared in the Arab world, to avoid falling into the danger of ethnocentrism as has happened in the past.

Help in this regard could come from legal and literary comparisons.

Premessa

Abbiamo già constatato quanto la dovuta attenzione ai grandi mutamenti costituzionali avvenuti e tuttora in corso sulla sponda sud del Mediterraneo rischia di lasciare in ombra i forti elementi di continuità presenti in quegli ordinamenti e che hanno trovato significative conferme dopo le cosiddette Primavere Arabe. La considerazione a cui siamo giunti è che, proprio per apprezzare in maniera più corretta i mutamenti in corso, è bene analizzare alcuni elementi strutturali di quelle esperienze giuspubblicistiche. Tra gli aspetti di maggior interesse, in tal senso, c'è la rilevanza "costituzionale" delle problematiche culturali ed educative nelle esperienze giuspubblicistiche dell'Islam sunnita mediterraneo. Di fatto le politiche educative sia in Egitto che negli altri Paesi del Mediterraneo arabo rappresentano una di quelle "sorgenti di consenso" che permettono, nei processi di transizione, di trovare il bilanciamento dei fattori di stabilità e di innovazione nel campo dell'efficacia dello Stato costituzionale. Le Primavere Arabe hanno evidenziato quanto la componente giovanile sia davvero determinante nel mondo arabo, ciò anche in seguito ad un aumento demografico significativo dei giovani tradotto nel fenomeno conosciuto come youth bulge. Le Primavere Arabe hanno evidenziato, inoltre, il gap presente tra il sistema di istruzione e la preparazione effettiva al mondo del lavoro, fattore che ha determinato il fenomeno dilagante della disoccupazione intellettuale nelle società del Nord Africa e nelle aree del Mediterraneo considerate critiche. Di fatto le problematiche educative sono ritornate con forza nei processi costituzionali di quei Paesi e, per quanto riguarda il mondo arabo, si sono collocate per alcuni aspetti al centro di quel conflitto tra la statalizzazione dell'Islam e la islamizzazione della società, individuato in dottrina quale cifra per la decodificazione di molti paradossi delle esperienze giuspubblicistiche dell'Islam sunnita. Lo studio di tali politiche può senz'altro contribuire a trovare nuovi strumenti interpretativi per riuscire a capire le dinamiche identitarie delle nuove generazioni del mondo arabo.

Parallelamente a questa analisi è, però, indispensabile, attuare nelle aree mediterranee critiche delle politiche educative adeguate allo sviluppo tecnologico ed in grado di fornire alle giovani generazioni una opportuna formazione per l'accesso al mondo del lavoro. Un aiuto in tal senso può senz'altro venire dalle opportunità offerte dalle tecnologie immersive legate al mondo dell'istruzione. La vera sfida diventa, dunque, quella di rendere accessibile la formazione a distanza nelle zone più instabili del Mediterraneo investendo in tecnologie che permettano accessibilità, sviluppo di contenuti e competenze, formazione adeguata per il personale docente ma anche per quello amministrativo. L'intera proposta educativa deve essere riformulata tenendo conto delle indicazioni della letteratura scientifica in ambito pedagogico. Ma bisogna altresì tener conto dei diversi paradigmi alla base delle politiche educative nel mondo arabo rispetto all'Occidente.

Di fatto, nel promuovere progetti atti ad introdurre le tecnologie immersive nel campo educativo nelle aree critiche del Mediterraneo arabo è opportuno ricordare che la centralità delle questioni educative e culturali in quei contesti ha origini non meramente filosofico-politiche ma teologiche. A tale proposito è significativo

ricordare la discussione apertasi nel corso delle Primavere Arabe sulle tesi del Ministro degli Esteri della Repubblica di Turchia, Ahmet Davutoglu, teorico del neo-ottomanesimo, il quale fa derivare l'irriducibile – a suo dire – contrapposizione geopolitica tra Occidente e Islam, dalla contrapposizione tra due diverse Weltanschauung[1]. Contrapposizione che si riflette nell'ambito della trasmissione del sapere e, quindi, delle politiche educative che nelle società islamiche si fondano sul principio unitario del tawhid mentre nel mondo occidentale trovano fondamento nel dualismo ontologico conseguente alla divisione dello spazio tra pubblico e privato.

2. La pedagogia della transizione per il rinnovo delle politiche educative nei Paesi del Mediterraneo Arabo

La ribellione dei giovani nell'era delle cosiddette Primavere Arabe non si è palesata solo nelle piazze ma ha avuto un suo laboratorio di idee nelle scuole e nelle università. L'alto grado di alfabetizzazione raggiunto nella regione grazie agli investimenti occidentali, sebbene non abbia creato vere opportunità di lavoro ha, però, contribuito a risvegliare la coscienza critica e sociale delle nuove generazioni. Questa è stata una vera e propria svolta nella formazione dei giovani in quanto, fino a quel momento, le politiche educative erano state utilizzate dai regimi della regione come strumento di propaganda. Di fatto i regimi autocratici hanno sempre iper-controllato il sistema di istruzione, in particolar modo il governo egiziano[2]. L'istruzione, di fatto, è stata considerata un apparato egemonico in grado di sviluppare consenso politico tra le masse a favore del regime al potere. L'analisi delle politiche educative della regione mostra l'alto livello di strumentalizzazione politica operata dai vari governi autocratici per avere un controllo completo sulla formazione del pensiero delle nuove generazioni attraverso gli strumenti pedagogici utilizzati, i contenuti dei libri di testo, i comportamenti e le norme da adottare in classe per spingere ad una obbedienza incondizionata verso l'Autorità politica[3]. E, di conseguenza, indebolire ogni tentativo diretto a costruire un sistema democratico ed una cittadinanza attiva all'interno delle società arabe del Nord-Africa. Di fatto la Rivoluzione ha cambiato l'atteggiamento di docenti e studenti in specie per quel che riguarda la partecipazione alla vita politica. Scuole ed università sono state identificate come i luoghi deputati per la costruzione di una nuova identità araba, che può realizzarsi solo con il rinnovamento delle politiche educative basato sull'apporto di nuovi strumenti pedagogici e rinnovati contenuti didattici al passo con l'evoluzione tecnologica dell'Occidente. Viene inaugurata una nuova pedagogia detta della transizione, alimentata dall'attivismo degli studenti universitari,

[1]A. Davutoglu, *Alternative Paradigms. The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on political theory*, University Press of America, Lanham, 1994

[2] Si veda, a tale proposito, l'articolo M. ALBANO, *The role of educational policies in the building of the new Arab identity after revolution in ALEXIS*, Inverno 2022-2023, pp. 49-57.

[3] N. MIRSHAK, *Authoritarianism. Education and the limits of political socialisation in Egypt* in "Power and education", vol. 12, 2020, pp. 39-40.

con particolare riferimento agli studenti egiziani che si ispirano all'articolo 19 della Costituzione Egiziana del 2014 che recita: "Lo scopo dell'istruzione è costruire il carattere egiziano, preservare l'identità nazionale, radicare il metodo scientifico, sviluppare talenti e promuovere l'innovazione, stabilire i valori culturali e spirituali"[1].

3. L'uso della tecnologia nelle politiche educative dei Paesi del Mediterraneo Arabo

Da quanto su esposto è chiaro che il miglioramento sociale, politico e culturale dei Paesi Arabi del Mediterraneo necessita di politiche educative in grado di dare una adeguata formazione tecnologica alle nuove generazioni. I giovani, grandi protagonisti delle cosiddette Primavere Arabe e parte preponderante della popolazione dell'area MENA, lo chiedono a gran voce. Da una pedagogia della transizione è necessario passare ad una nuova pedagogia in grado di far superare il divario tecnologico con l'Occidente, che unisca le sperimentazioni locali ad una prospettiva globale. Tale tematica, di scottante attualità, in specie se consideriamo quanto la tecnologia al servizio della formazione sia una delle armi più potenti a difesa della democrazia, è stata oggetto di un interessante Convegno organizzato dal Centro di Ricerca GEODI presso la UNINT di Roma[2]. Relatori provenienti da vari Atenei italiani si sono confrontati sulla sfida dell'uso della formazione tecnologica a distanza in contesti di crisi e di guerra, come lo sono molte aree del Mediterraneo arabo. Appare abbastanza evidente che integrare dispositivi digitali e piattaforme online in questi contesti consentirebbe l'accesso alla formazione anche a quella fascia di studenti che vivono nelle zone più depresse, aprendo quindi a tutti la possibilità e l'opportunità di un apprendimento tecnologico e personalizzato. Le nuove tecnologie che si potrebbero usare nella didattica permetterebbero, quindi, agli studenti, una adeguata formazione per l'accesso al mondo del lavoro. Allo stesso tempo la formazione sarebbe diretta anche ai docenti di quelle aree svantaggiate del Mediterraneo, che sarebbero in grado, a livello locale, di usare i contenuti didattici delle nuove tecnologie. Le proposte educative sarebbero, quindi, ripensate, alla luce delle indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica in ambito pedagogico. Già ora è possibile utilizzare dispositivi di realtà virtuale e mista, come il Meta Quest3 o l'Apple Vision Pro. Tali dispositivi sono noti come dispositivi di Extended Reality (XR), "termine ombrello che abbraccia diverse realtà digitali capaci di estendersi e sovrapporsi alla nostra percezione di realtà"[3]. Tuttavia, la presenza di limitazioni di connettività in aree vulnerabili potrebbe costituire un ostacolo significativo all'uso di tali tecnologie. Ostacolo che può essere agevolmente superato grazie all'avvento di nuove generazioni di satelliti a bassa latenza, come

[1] M. ALBANO, The role of educational policies in the building of the new Arab identity after revolution, cit., p. 58.

[2] Il tema è stato ampiamente analizzato e discusso in un interessante convegno dal titolo "Divario e Coesione digitale nell'area mediterranea: l'uso della tecnologia nelle politiche educative", organizzato da GEODI (Centro Ricerca di Geopolitica e Diritto Comparato) presso la UNINT (Università Internazionale di Roma) lo scorso 23 novembre 2023.

[3] Dall'intervento di Marco Romano, "Realtà Estesa e Educazione: Tecniche, Applicazioni e Prospettive nelle Aree con Limitata Copertura Internet", Atti del Convegno sopracitato.

quelli utilizzati da Starlink. L'adozione di visori con contenuti preinstallati e soluzioni di realtà mista fruibili localmente rappresentano già strumenti integrativi essenziali che sostengono il processo di apprendimento degli studenti e arricchiscono l'esperienza educativa anche in zona con limitata copertura Internet[1].

Anche i Laboratori di Realtà Virtuale (VRLab), già esistenti nei Dipartimenti di Ingegneria nell'ultimo decennio ed utilizzati in specie durante l'esperienza pandemica da Covid 19, potrebbero costituire un nuovo modello di interazione con i contenuti tecnologici nel processo di apprendimento[2].

Ovviamente tra le nuove tecnologie nell'ambito dell'apprendimento da utilizzare per lo sviluppo di nuove politiche educative nell'ambito dei Paesi del Mediterraneo Arabo bisogna annoverare l'uso della Intelligenza Artificiale, AI. Si tratta di una intelligenza artificiale generativa, accessibile a tutti, che mette a disposizione nuovi modelli ed algoritmi capaci di generare nuovi contenuti sulla base delle conoscenze dei Foundation Models[3].

4. La ricerca di un paradigma condiviso tra Occidente e mondo arabo nella trasmissione del sapere e delle competenze

L'utilizzo delle tecnologie immersive nel campo delle politiche educative, la cui matrice è da ricercare nel mondo occidentale, deve però tener conto dei diversi paradigmi legati alla trasmissione del sapere e delle competenze, in specie se il confronto è tra Occidente e mondo arabo. E' un dato alquanto incontrovertibile, come si evince dall'ampia letteratura scientifica al riguardo, che le categorie concettuali di pensiero tra Occidente e mondo arabo siano molto diverse, in specie se correlate alla gestione dello spazio pubblico. Di conseguenza è molto facile cadere, come nel passato, nel rischio dell'etnocentrismo. Le Primavere Arabe hanno fatto emergere in modo chiaro il nuovo orientamento delle ultime generazioni che guardano alle democrazie occidentali giudicandole spesso fallimentari perché fondate sui paradigmi dell'individualismo e del capitalismo cui si contrappone il paradigma olistico e comunitario del mondo islamico[4].

Vi è, poi, la questione etica che potrebbe riguardare ad esempio l'utilizzo dell'AI che applica una etica dal punto di vista occidentale. Un aiuto, in questo senso, potrebbe venire dalla individuazione di un paradigma di matrice universale così come già avvenuto in ambito giuridico e letterario.

[1] Marco Romano, cit.

[2] Dall'intervento di Marina Brancaccio, "Laboratori di Realtà Virtuale: Ripensare l'Educazione in modalità Mista ed Ibrida", Atti del Convegno sopracitato.

[3] Dall'intervento di Domenico Daniele Bloisi, "Le parole chiave dell'Intelligenza Artificiale", Atti del Convegno ...

[4] Cfr. M. Albano, The role of education policies in the building of the new Arab identity after Revolution, cit., p. 57.

Alcuni nodi metodologici nell'approccio ai paradigmi del mondo arabo-islamico.

Abbiamo già evidenziato come lo sviluppo di una proposta educativa da realizzare attraverso l'uso delle tecnologie immersive nelle zone critiche del Mediterraneo Arabo debba tener conto dei diversi paradigmi e delle diverse categorie di pensiero che differenziano la cultura occidentale da quella arabo islamica.

In generale potremmo dire che il pensiero occidentale è permeato dall'individualismo e dal razionalismo discorsivo che affonda le sue radici, secondo il sociologo tedesco Max Weber, nella Riforma Protestante più che nel successivo periodo illuminista[1].

Ciò ha determinato un pluralismo etico su base personalistica ed anche la secolarizzazione dello spazio pubblico.

In altre parole, nella comparazione tra mondo arabo e mondo occidentale, si dovrebbe partire da due categorie concettuali di pensiero molto diverse, in specie se correlate allo spazio pubblico. Nella visione occidentale lo spazio pubblico è secolarizzato e, al suo centro, vi è l'individuo in rapporto simmetrico con lo Stato. La garanzia di questa simmetria è data dalla separazione dei poteri.

Lo spazio pubblico dell'Islam, invece, è concepito come uno spazio unitario secondo il principio del *din wa dawlah*, letteralmente "religione e società", espressione, che indica che tra religione e politica non vi è una totale identificazione bensì una polarità che crea un forte campo magnetico.[2]

Ora procedere ad una integrazione tra due paradigmi così diversi significa rivedere, in senso lato, anche tutte le critiche all'etnocentrismo che sono state mosse alle moderne società occidentali che hanno clamorosamente fallito nelle loro politiche di accoglienza generando stragi di matrice jihadista.

Tale osservazione sull'eurocentrismo è formulata dal filosofo e critico letterario Johann Gottfried (1744-1803)[3]. Lo stesso Herder traccia l'esempio della Grecia e dell'Asia. La civiltà greca viene descritta come dinamica e creativa, in contrapposizione con quella asiatica che appare statica e pesante nonostante la presenza di diversità culturali, linguistiche e religiose al suo interno. È in Grecia, disserta Herder, che nasce la

[1] Cfr. Max Weber, *Le sette e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano 1977, pp. 96-97.

[2] Cfr. C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, CEDAM, Padova, 2012, p. XXIII.

[3] Cfr. C. Sbailò, *Sul sentiero della notte. La πολις*, Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico, Pacini, Pisa, 2020, p.40.

filosofia della storia poiché solo i Greci hanno storia[4] ed i Greci stessi tracciano la loro vis epistemica come differenziazione rispetto all'Asia, vista come 'altro' rispetto alla Grecia. L'intuizione di Herder, e quindi il senso di separazione della Grecia, e dell'Europa, dall'Asia, è già contenuta in Erodoto ed Eschilo. Partendo da questi presupposti ci risulta più chiaro il processo di comparazione che nasce appunto dai Greci quando raffrontano l'organizzazione della polis con le forme politiche e sociali dell'Oriente, con particolare riferimento all'Egitto, ai Persiani e a Cartagine, viste come asservite ad un ristretto orizzonte di Stato a causa del dispotismo dei suoi regimi e della predominanza del diritto sacro[5]. Questa analisi è di una attualità sconcertante se consideriamo quanto accade nei contesti geopolitici sia del mondo occidentale che in quello arabo islamico. Di fatto, le società occidentali in cui vigono forme di governo improntate alla democrazia, considerano i Paesi del Maghreb arabo come un blocco monolitico, statico e pesante (alla stregua della definizione di Asia data dagli antichi greci) asservito a poteri autocratici e, almeno per quel che riguarda l'universo arabo-islamico, al diritto sacro. Allo stesso modo la visione individualistica dell'Occidente, che affonda le sue radici nella Riforma protestante ed è corroborata dalla Rivoluzione Francese e dalla Rivoluzione americana, non può essere integrata o sostituita dal paradigma comunitaristico che è il fondamento della umma o comunità islamica.

Il quesito da porsi è, allora, quale strumento metodologico adottare per colmare il gap tra categorie concettuali così diverse e permettere l'elaborazione di una pedagogia in grado di sviluppare politiche educative vincenti, con l'apporto della tecnologia digitale, nelle aree critiche del Mediterraneo arabo.

5. Il contributo dell'esperienza giuridica islamica nell'ottica del "diritto straniero"

Alla luce di quanto sopra esposto un aiuto può senz'altro venire dalla comparazione giuridica, secondo quanto già stato fatto tra diritto islamico e gli ordinamenti giuridici occidentali. Sul piano metodologico, infatti, la comparazione giuridica, nella cosiddetta "età globale", è chiamata a confrontarsi con alcuni seri nodi di carattere epistemologico, a partire dal problema della traducibilità dei linguaggi giuridici nello studio degli ordinamenti costituzionali non occidentali. Come osserva De Vergottini, per un lungo periodo, "le comparazioni si sono svolte .. fra ordinamenti ed istituti appartenenti ad un'area politico-istituzionale sostanzialmente omogenea e gravitante sugli stati europei ed alcune loro appendici extraeuropee" [1]. Il rischio, oggi, è di studiare il diritto islamico non nell'ottica comparatistica, ma in un'ottica meramente descrittiva, ovvero, come mero "diritto straniero"[1]. Ciò potrebbe far incorre nell'eurocentrismo che, però,

[4]Cfr. G. Herder, *Idee per la filosofia della storia dell'umanità*, a cura di V. Verra, Zanichelli, Bologna, 1971, p. 315.

[5]Cfr. C. Sbailò, *Sul sentiero della notte. La πολις*, Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico, cit., p. 40- 41.

[1]G. de Vergottini, *Diritto Costituzionale Comparato*, Padova, Cedam, 2007, vol. 1, p. 3.

[1]G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato*, Milano, 1986.

ha il suo tracollo con i nuovi ordinamenti statali che si formano a seguito della decolonizzazione nel secondo dopoguerra [1]. Oggi la difficoltà è ancora quella di procedere a comparazioni allargate a quegli stati che non sono contraddistinti da sistemi improntati alla democrazia liberale. Per tale motivo le istanze “comunitarie” dell'Islam spesso non sono accolte dagli stati nazionali perchè trasversali al sistema, non rispondendo ai parametri della “congruenza”, secondo il paradigma vestfaliano.

L'eurocentrismo non consente di prendere in considerazione la possibilità che anche attraverso i paradigmi comunitaristici della cultura giuridica islamica possano affermarsi il principio di legalità, la limitazione del potere politico e la certezza del diritto.

Quando, dunque, si afferma che nella shari'ah, o legge islamica, non vi è diritto pubblico, per il solo fatto che non esiste una dottrina dello Stato sovrano di tipo “vestfaliano”, nel confronto con “l'altro” si applica il metodo del “diritto straniero” e non quello della comparazione giuridica. Infatti, stiamo trattando il diritto islamico come una sottospecie del diritto occidentale (peraltro, considerato in maniera statica, visto che il paradigma della sovranità statale è in crisi anche in Europa): venendo meno uno dei prerequisiti dell'esperienza giuspubblicistica secondo l'esperienza europea moderna, vale a dire la sovranità statale-territoriale con la seguente “razionalizzazione” del sistema dei pubblici poteri, non ci può essere diritto pubblico. Insomma, abbiamo identificato pubblico e statale – un'identificazione che neanche in Italia (v. riformulazione Titolo V da l. cost. 2/2001) ha più ragion d'essere.

Se, nell'ambito della comparazione giuridica, si dovesse optare per l'adozione di un paradigma universalistico ciò creerebbe dei problemi relativamente al diritto pubblico comparato, in quanto l'attività del giuspubblicista è fatalmente gravata di tensioni e preoccupazioni di carattere “politico”, nel senso ampio e profondo del termine. Un conto è parlare del “contratto” nell'Islam, un altro è parlare della “separazione dei poteri”. In quest'ultimo caso è possibile che lo studioso sia anche – legittimamente – preoccupato di dare una patente immeritata di “costituzionalità” a un sistema autoritario. Si può partire, quindi, dal diritto europeo senza - per questo - escludere l'esistenza di un diritto islamico. Peraltro, gli studi più recenti sul concetto di “ordinamento costituzionale” e “Costituzione” possono consentire la ricostruzione della dottrina giuspubblicistica islamica come un insieme di fini e di valori che, da un lato, orientano le forze politiche e, dall'altro, sorreggono ogni potere costituente. “In questo senso qualsiasi forza “ordinante” nel mondo islamico è tale perchè essa stessa è “ordinata”, cioè ricostruibile, nel suo sistema di valori e nella sua struttura organizzativa, come parte della storia della ummah, intesa come comunità istituita da Dio.”[2] Nel caso della

[1]cfr. G. de Vergottini, *Diritto Costituzionale Comparato*, cit., p. 3.

[2]C. Sbailò, *Principi sciaraitici*, cit., p.326; cfr., per gli aspetti metodologici, V. A. Barbera, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, su *Q. Cost.*, 2 / 2010; P. Häberle, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura* [1982], edizione italiana con aggiunte e aggiornamenti dell'Autore, a cura di Luther, Roma, Carocci, 1991, p. 35 e ss.

comparazione giuridica con le esperienze giuridiche del mondo islamico, più che rapportarsi alle istituzioni bisogna rapportarsi alla “funzione”. La ricerca della funzione, nel caso specifico del diritto islamico vivente, non è esente da rischi. Ad esempio, il rischio di una visione eurocentrica che potrebbe compromettere il compito del comparatista occidentale nella sua legittima ricerca del “valore universale” tra i due sistemi giuridici, la cui precomprensione, però, nasce pur sempre nell’ambito dell’esperienza giuspubblicistica occidentale. Nella comparazione funzionale bisogna postulare l’unitarietà dell’esperienza giuridica. In sintesi, quando ci si confronta con il diritto islamico, in un approccio comparativo, valgono i seguenti fattori:

- bisogna partire dalla funzione e non dalla istituzione
- gli schemi sono relativi (lo schema vestfaliano è in crisi anche in Occidente)
- l’esperienza giuridica è unitaria
- deve esserci una integrazione fra l’ approccio morfologico e l’approccio genetico-strutturale (ossia tra l’ambito giuspubblicistico e l’ambito giusprivatistico)[1]. Il confronto con il diritto islamico è oggi più che mai ineludibile, non solo, come abbiamo detto, per comprendere le dinamiche dei cambiamenti geopolitici in corso nei Paesi del Nord-Africa, o per interagire con le sempre più numerose comunità di immigrati dal mondo musulmano in Occidente ma anche, e forse soprattutto, perchè l’Islam si pone come vera e propria alternativa ai sistemi giuridici occidentali, attraverso una reinterpretazione in chiave neo-comunitaria dell’universalismo islamico, da contrapporre al fallimento, vero o presunto, dei paradigmi individuo-Stato, pubblico-privato, alla base dei sistemi giuspubblicistici europei.

6. Il contributo dato dalla comparazione letteraria. Goethe e la Weltliterature

La comparazione giuridica, dunque, può essere considerata un valido approccio metodologico nella individuazione di paradigmi comuni atti a sviluppare politiche educative nelle zone critiche del Mediterraneo arabo utilizzando le tecnologie digitali dell’Occidente e tenendo conto della identità culturale, linguistica, storica e sociale di quei luoghi. Un ulteriore aiuto, in questo senso, può venire dalla comparazione letteraria che nasce con Goethe e con la formulazione del concetto di Weltliterature o “letteratura mondiale”. [2]Goethe ritiene che le differenze culturali tra gli uomini siano un falso ostacolo, poichè tutti gli uomini

[1]I dati sulla metodologia comparativa stati elaborati a partire dalla lezione del Prof. Ciro Sbaillò, “La comparazione giuridica nella cosiddetta ‘età globale’: la traducibilità dei linguaggi giuridici nello studio degli ordinamenti costituzionali non occidentali”, nell’ambito delle attività del dottorato, Università Kore, Enna, febbraio 2012. Cfr.: M. Ralf, *The Functional Method of Comparative Law*, in M. Reimann e R. Zimmermann (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 339-382; M. Van Hoecke – M. Warrington, *Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 47, pp. 495-536.

[2]J.W. Goethe (1749-1832) dà un contributo fondamentale alla sistematizzazione della comparazione letteraria. Egli conia il termine Weltliterature, letteratura mondiale, definito un ambizioso progetto di apertura intellettuale al mondo intero, così come preconizzato nella cultura tedesca dagli studi linguistici di Friedrich e August Wilhelm Schlegel, di Humboldt, di Bopp.

pensano, agiscono e sentono nello stesso modo.[1] Il concetto di Weltliterature sottitende quello di Weltpoesie, o poesia mondiale, "espressione radicata nelle concezioni della lingua e della letteratura proposte da Herder e da Humboldt". Le implicazioni della Weltliterature sono anche filosofiche e politiche. Infatti Goethe era ossessionato dalla ricerca delle unità primordiali, in primis della Ur-pflanze, ossia della forma vegetale dalla quale si sarebbero evolute tutte le altre specie. La Weltliterature e la Weltpoesie suggeriscono l'intuizione degli universali che sono all'origine di tutte le lingue e producono, anche fra lingue diverse a livello formale, delle affinità sommerse di struttura ed evoluzione.[2]

Il confronto con la comparazione letteraria da tempo anima il dibattito tra privatisti-comparatisti. Nel diritto privato, infatti, così come in letteratura, c'è la ricostruzione della "struttura" e la "genesì" dei fenomeni. Tale approccio, genetico-strutturale, è "culturalmente" orientato, ma lo è "consapevolmente": la premessa di fondo resta quella della traducibilità dei linguaggi, non tanto in senso "letterale", ma in chiave "ermeneutica". Non si traducono le parole, ma le esperienze, gli Erlebnisse.

Attingere alla comparazione letteraria è importante anche per il ruolo che ricopre il letterato nei paesi di cultura islamica. In generale, il ruolo del "letterato" (l'"intellettuale", ma in un senso meno "tecnico" e "politico" e più "sociale" del termine), nel mondo islamico è sempre stato fondamentale non solo per lo sviluppo dei valori fondanti della società cui il letterato stesso appartiene, ma anche per il rafforzamento e per la difesa di tali valori che costituiscono la vera identità di un popolo. Egli ha avuto, potremmo dire, un ruolo "giuridico" nel senso del "diritto vivente". Scrive Häberle; «: "Prima di ogni drafting, il "campo" di lavoro è già fornito di tanti diversi elementi di costruzione utilizzabili per le nuove costituzioni".[3] La cultura, infatti, "tratta", elabora i sentimenti, le convenzioni, sulla cui base, poi, la Costituzione si forma e si regge. Lo Stato costituzionale "ha bisogno di arte e letteratura in quanto emanazioni di libertà".[4]

Le differenti condizioni storico, sociali e politiche del mondo islamico e di quello occidentale portano a produzioni letterarie diversificate, che però, al di là delle manifeste differenze, fanno intuire profonde analogie. Potremmo partire dalla tesi, enunciata da Goethe, che esiste una letteratura universale. Ma, come per la ricerca del "valore universale" tra il sistema giuridico occidentale e quello islamico, anche nella

[1]Lo scrittore traccia un parallelo tra il romanzo cinese Yu-kiali tradotto in francese da Abel Rémusat nel 1926 e la poesia del francese Pierre-Jean de Béranger. Ciò lo porterà a considerare che la poesia è un patrimonio comune all'umanità. Non si può, quindi, più parlare di Letteratura nazionale National Literature ma di letteratura mondiale, Welt-Literature. Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista del 1948 ricollegheranno lo spirito dell'industrialismo borghese alla Weltliterature

[2]Cfr. George Steiner, *Che cosa è la letteratura comparata?* in *Nessuna passione è spenta*. Saggi 1978-1996, Milano, Garzanti, pp. 86-103

[3] P. Häberle, *Per una dottrina della Costituzione*, cit., p. 51.

[4] P. Häberle, *Per una dottrina della Costituzione*, cit., p. 56.

comparazione letteraria si corre il rischio di partire da una visione eurocentrica. Per questo si dovrebbe privilegiare il segmento letterario legato alla letteratura dell'infanzia, con particolare riferimento alla fiaba, perché è proprio nella fiaba che si cela "la pianta originaria", la "forma che dà forme", l'origine delle analogie e delle differenze.[5] La fiaba migrante si arricchisce degli elementi identitari dei luoghi che attraversa, diviene l'origine delle analogie e delle differenze. Quando incontriamo un testo letterario, o un'opera d'arte, avviamo un processo comparativo tra la nostra percezione e il testo, o l'opera, che stiamo percependo, in un procedimento dinamico che viene chiamato – da Hermes, il dio dei messaggi – ermeneutica.[6] Il procedimento dinamico, l'ermeneutica, ingloba le identità storiche e linguistiche contenute nei testi letterari e le trasforma in ciò che potremmo definire l'arte della comprensione. Possiamo comprendere l'alterità, in questo caso l'Islam, attraverso la letteratura, individuandone il valore universale, ciò che ci accomuna. Esemplificativa, al riguardo, è la motivazione data dall'Accademia Letteraria Svedese nell'assegnare il premio Nobel per la Letteratura, l'8 dicembre 1988, allo scrittore egiziano Naghib Mahfouz: "Attraverso opere ricche di sfumature – ora chiaramente realistiche, ora ambigualmente evocative – Naghib Mahfouz ha dato forma ad un'arte narrativa araba che si adatta all'intera umanità".

Ma un altro significativo punto di contatto che il letterato arabo mutua dalla letteratura d'Occidente è la trasmissione, attraverso la scrittura, del senso di alienazione e di disagio. Dalla comparazione letteraria apprendiamo, quindi, quanto il realismo kafkiano o il realismo crudo ed esasperato siano serviti agli scrittori del mondo arabo per fare delle proprie opere uno strumento di denuncia e di speranza.

[5]Nel caso specifico l'origine di tutte le fiabe è nel Panchatantra - cioè cinque libri, cinque occasioni di saggezza – un testo scritto in sanscrito che ha, come protagonisti, degli animali parlanti. Il testo viene rielaborato dallo scrittore Ibn al-Muqaffa'(m. nel 757), di origine persiana, nel suo libro *Kalila wa Dimna*, (*Kalila e Dimna*), una raccolta di favole orientali scritte in arabo che ha, come protagonisti, gli animali. Il libro, dall'Iraq del VIII secolo raggiunge, attraverso ulteriori adattamenti e traduzioni, la Sicilia dei Normanni, la Spagna, l'Italia del Cinquecento, la Francia. Cfr. Ibn al-Muqaffa', *Il libro di Kalila e Dimna*, a cura di Andrea Borruso e Mirella Cassarino, Roma Salerno editrice, 1991, p. 7

[6]Cfr. G. Steiner, *Che cosa è la letteratura comparata*, cit., p. 86.

Conclusioni

Appare abbastanza evidente che l'uso delle tecnologie immersive nell'ambito delle politiche educative nelle aree critiche del Mediterraneo Arabo contribuirebbe in maniera decisiva a dare ai giovani una formazione adeguata per entrare nel mondo del lavoro. Ciò permetterebbe, inoltre, e in maniera significativa, una emancipazione dalla strumentalizzazione politica che i regimi autocratici hanno esercitato nel campo dell'istruzione, ponendo le basi per la costruzione di una nuova identità araba post-rivoluzione in grado di colmare il gap con lo sviluppo tecnologico dell'Occidente.

Le proposte educative da utilizzare nel campo delle nuove tecnologie immersive sono, però, formulate sulla base delle indicazioni pedagogiche di matrice occidentale. Ciò non tiene conto dei diversi paradigmi legati alla trasmissione del sapere e delle competenze, in specie se il confronto è tra Occidente e mondo arabo. Il pericolo è quello di cadere nel rischio dell'etnocentrismo, come accaduto nel passato. E' necessario, dunque, individuare paradigmi di matrice universale, come già avvenuto in ambito giuridico e letterario.

E' inoltre opportuno riflettere anche sull'influenza che potrebbe avere la tecnologia digitale relativa alla formazione nell'ambito dei cambiamenti geopolitici. Questione cruciale per comprendere se la tecnologia digitale può essere un veicolo di integrazione interculturale oppure se diviene uno strumento di assimilazione[1].

[1] Tale questione è stata la premessa del già citato Convegno, organizzato da GEODI (Centro Ricerca di Geopolitica e Diritto Comparato) presso la UNINT (Università degli Studi Internazionali di Roma) lo scorso 23 novembre 2024 dal titolo "Divario e coesione digitale nell'area mediterranea: l'uso della tecnologia nelle politiche educative"

FONTI PRINCIPALI

M. Albano, The role of educational policies in the building of the new Arab identity after revolution.

A. Davutoglu, Alternative Paradigms. The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on political theory, University Press of America, Lanham, 1994.

G. de Vergottini, Diritto Costituzionale Comparato, Padova, Cedam, 2007, vol. 1.

P. Habermas, Per una dottrina della Costituzione.

G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell'umanità, a cura di V. Verra, Zanichelli, Bologna, 1971.

G. Lombardi, Premesse al corso di diritto pubblico comparato, Milano, 1986.

N. Mirshak, Authoritarianism. Education and the limits of political socialisation in Egypt in "Power and education", vol. 12, 2020.

C. Sbailò, Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano, CEDAM, Padova, 2012.

C. Sbailò, Sul sentiero della notte. La πόλις, Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico, Pacini, Pisa, 2020.

C. Sbailò, Sul sentiero della notte. La πόλις, Introduzione alle imminenti sfide del diritto pubblico.

G. Steiner, Che cosa è la letteratura comparata? in Nessuna passione è spenta. Saggi 1978-1996, Milano, Garzanti.

M. Weber, Le sette e lo spirito del capitalismo, Rizzoli, Milano 1977.

Recensioni e Schede

“Gli uomini, le salamandre e la loro lunga ombra”

Růžena Hálová
Boemista e traduttrice

Recensione di “La guerra delle salamandre” di Karel Čapek

“Anzitutto confesso di sentirmi in qualche modo responsabile della domanda se sia “possibile che le macchine prendano finalmente il controllo dell'uomo privandolo della facoltà di creare”. Questa domanda mi pesa non perché io abbia inventato una macchina, né perché abbia creato il suddetto problema, ma perché in un momento di debolezza ho inventato i Robot. Forse questa circostanza ha indotto qualcuno a immaginarmi, penna in resta, deciso a difendere un'umanità gemente contro un potente assalto di macchine urlanti e divoratrici di uomini. Questa immagine non sarebbe esatta. In realtà, io stesso impiego alcune macchine, come ad esempio un tosaerba. Finora non mi è ancora venuto in mente che questa macchina voglia diventare il mio Padrone.”

Karel Čapek, *Vláda Strojů* (Il governo delle macchine)

“Codificata nelle grandi porzioni sensoriali e motorie, altamente evolute, del cervello umano c'è un miliardo di anni di esperienza su cosa sia il mondo e come sopravvivere in esso. Il processo deliberato che chiamiamo ragionamento è, credo, la



patina, lo strato più sottile del pensiero umano, efficace solo perché è supportato da questa conoscenza sensomotoria molto più antica e molto più potente, anche se solitamente inconscia. Siamo tutti prodigiosi campioni olimpici in ambito percettivo e motorio, così bravi da far sembrare facile il difficile. Il pensiero astratto, però, è qualcosa di nuovo, forse ha meno di 100 mila anni. Non l'abbiamo ancora imparato. Non è che sia intrinsecamente difficile; lo sembra a noi quando lo esercitiamo”.

Hans P. Moravec, *Mind children: the future of robot and human intelligence*

Il romanzo *La guerra delle salamandre* dello scrittore ceco Karel Čapek è un'opera affascinante e terrificante, che mediante la scoperta, l'asservimento, l'evoluzione, la liberazione e il dominio finale delle salamandre intelligenti riflette profeticamente - dato il periodo storico - sulle responsabilità dell'Uomo circa il proprio destino. Il libro è stato scritto nel 1936 ed è considerato una delle sue opere più importanti, che si colloca tra fantascienza, satira politica e romanzo filosofico.

Il romanzo si divide in tre parti. La prima inizia con una parafrasi di una storia d'avventura e rimanda a un'epoca di grandi scoperte, agli inizi della colonizzazione dell'Oltreoceano: il capitano van Toch scopre in una baia sperduta del Pacifico delle creature marine antropomorfe, chiamate salamandre. La graduale moltiplicazione in serie e lo sfruttamento industriale di queste creature portano sulla scena un tipo di personaggi completamente diverso in cui industriali e mattatori di congressi scientifici sono gli autori principali di costruzioni utopiche del mondo; essi rappresentano la reazione della società all'esistenza di una specie che è intelligente abbastanza per minacciare l'unicità dell'Uomo sulla Terra.

Il processo di decostruzione della cultura umana è raccolto nel secondo capitolo: le salamandre vengono gradualmente addomesticate e gli uomini mettono in piedi un sistema economico-sociale per sfruttarne pienamente le capacità. La rappresentazione del mondo qui è data da una ricchissima produzione di brevi testi di generi diversi che riportano l'acculturazione delle salamandre nella società umana. Ci sono resoconti, reportage, interviste, sondaggi, verbali di riunione, proclamazioni, relazioni su un esperimento, documenti scientifici - tutti pseudo-autentici, parafrasi di pubblicazioni scientifiche, satira sullo stile delle varie scuole di pensiero nazionali e perfino testi incomprensibili scritti in una lingua sconosciuta. Questa caleidoscopica alternanza di scene è accompagnata anche da disegni. Il testo-collage ci comunica l'incomprensibilità del mondo e riflette lo stato della cultura umana in cui le parole hanno perso il loro contenuto e sono diventate emblemi vuoti.

L'ultima parte del romanzo rappresenta il mito della fine della civiltà, più volte minacciata nella storia dell'umanità, come risultato della sua ineluttabile impotenza. Non è un caso se, come l'autore rivela nel suo epilogo, il Chief Salamander, il temuto leader della rivolta delle salamandre che si pone a capo della conquista del mondo, sia in realtà un uomo, un "ex caporale".

Come è stato detto e scritto più volte, l'opera di Karel Čapek è stata spesso oggetto di errate interpretazioni e di riduzioni del complesso processo di indagine sull'uomo da parte dell'autore. La guerra delle salamandre ha certamente dei tratti di tendenziosità nei confronti della situazione storica, la trama è in qualche modo ispirata all'ascesa del fascismo e in particolare del nazismo tedesco, ma il carattere allegorico delle salamandre lascia abbastanza spazio per lanciare ipotesi sempre nuove e attuali sul significato di quest'opera eccezionale. Dunque, chi sono oggi per noi gli anfibi di Čapek? E prima ancora, come sono costruiti per permetterci di porre questa domanda sempre di nuovo, in ogni periodo di svolta dell'umanità?

Nella prima parte del romanzo, le salamandre sono senza volontà, passive e grottesche, si liberano gradualmente dei loro "creatori" - gli esseri umani - e preparano una ribellione contro di loro. Vari personaggi nel romanzo fanno loro indossare una maschera grottesca sempre diversa per adattarle alle loro idee: per il capitano Van Toch le salamandre sono animali indifesi, per gli abitanti primitivi delle isole esotiche sono diavoli, per l'industriale Bondy e i suoi colleghi del "Sindacato delle salamandre" - un'invenzione geniale di Čapek - sono una fonte di denaro come manodopera a basso costo.

I volti delle salamandre assomigliano a quelli umani in una strana smorfia contorta. Somigliano a un clown, a un pupazzo o a un automa che, rispondendo meccanicamente a domande banali, fa una caricatura del linguaggio e del comportamento umano. Sono una marionetta, messa in moto dalla parola umana, che diventa l'Uomo in uno specchio deformante. La grottesca tragicità è completata da una scoperta: gli uomini iniziano a imitare le salamandre. L'uomo diventa un burattino nelle mani delle salamandre.

Le marionette e i burattini sono, dall'inizio degli anni Venti, al centro di uno straordinario interesse da parte delle avanguardie. Il personaggio - marionetta è tipico della prosa ceca degli anni Trenta in cui l'incertezza fa parte del gioco letterario, il personaggio è ambivalente, alterna la sua manifestazione come essere umano e come marionetta, come soggetto e come oggetto. Il vuoto deliberato, la riduzione all'esteriorità favoriscono il passaggio al personaggio-oggetto. In precedenza, la figura-mistero letteraria era stata incarnata dal vagabondo, dallo straniero, dall'"altro"; ora la versione marionettistica della figura si concretizza nella statua, nell'automa, nel robot e... nelle salamandre. L'uomo e la macchina, l'uomo e la marionetta, si scambiano posto e caratteristiche nello scontro; l'oggetto o la macchina prende vita e l'uomo perisce o diventa oggetto. La caratteristica essenziale delle salamandre - così come dei robot nel dramma R.U.R del 1920 - è la loro molteplicità, sono un personaggio collettivo che manca di caratteristiche individuali. Sono, proprio come nel mito platonico della caverna, marionette d'ombra, figure piatte, quel tipo particolare di marionette in cui sono le ombre a rappresentare i personaggi. E quelle ombre possono dunque essere di altri oggetti rispetto a quanto rappresentano, persino di parti del corpo umano. Il diverso, l'altro è la proiezione di alcune qualità umane che può diventare un mostruoso ingrandimento di esse.

Nel capitolo finale lo scrittore parla con sé stesso. I due discutono su quale finale dare al romanzo e al mondo che l'autore ha creato. L'alter ego dell'autore propone alternative in cui l'uomo si salvi, l'autore ne rifiuta alcune come non realistiche, conservando quell'oscillazione tra finzione e realtà onnipresente in tutta l'opera. Il personaggio dello scrittore fa pensare a Don Cristobal, una farsa per burattini scritta nel 1931 da Federico Garcia Lorca. In quell'opera il Direttore non è un burattino ma un attore in carne e ossa che interpreta la parte di un Capocomico, colui che determina l'inizio e la fine dell'illusione, come scrive Quirino Galli nel suo saggio *L'attore/Il fantoccio*. Tempo e spazio nel teatro di burattini e di marionette: „...con il suo gesto, quello di tenere sotto il suo braccio i burattini, ormai ridotti a puri oggetti, egli opera (in senso brechtiano), quello “smascheramento”, che deve portare il pubblico a una presa di coscienza delle sue capacità, a una riappropriazione consapevole del proprio patrimonio culturale, nel momento in cui il mito si riduce a storia“.

Ne *La guerra delle salamandre* la riflessione – soliloquio dello scrittore, pronunciata a voce alta come se fosse fuori dalla finzione, non può rivelare se non che l'uomo è, allo stesso tempo, l'artefice e la vittima del futuro dell'intera umanità.

A ribadirlo oggi, dopo quasi un secolo, è la stessa l'IA ChatGPT intervistata dalla redazione della pagina web dedicata a Karel Čapek:

Redazione: Potrebbe mai accadere che l'intelligenza artificiale (AI) prenda il sopravvento e distrugga l'umanità?

IA: È una domanda che molti scienziati e filosofi hanno sollevato, e non c'è una risposta univoca. Alcuni scienziati temono che l'IA possa un giorno raggiungere un livello tale da diventare incontrollabile e minacciare l'esistenza umana. Tuttavia, la maggior parte degli esperti di IA concorda sul fatto che questa minaccia è altamente ipotetica e che gli scienziati dovrebbero lavorare per sviluppare l'IA in modo che sia il più possibile sicura e vantaggiosa per l'umanità.

È importante tenere presente che attualmente l'IA è ancora molto limitata e le sue capacità sono stabilite dall'uomo.

FONTI PRINCIPALI

C. Alessandro, *Avanguardia/avanguardie: il lungo cammino dell'arte moderna ceca dal cubismo al poetismo attraverso i manifesti letterari*, in *ManifestAzioni. I manifesti avanguardisti tra performance e performatività*, a cura di A. Catalano, M. Maurizio, R. Merlo, Mimesis, Milano 2014.

Economist, *To understand the perils of AI, look to a Czech novel—from 1936*, in *The Economist*, 25 luglio 2024.

Č. Karel, *Válka s mloky*, Československý spisovatel, Praha 1981.

Č. Karel, *Vláda Strojů* (Il governo delle macchine), in *Přítomnost*, rivista politico-culturale 7. 2. 1929.

Č. Karel, *MASARYK*, Tomáš Garrigue, *Hovory s T.G. Masarykem*, volume 37 di *Spisy TGM*, a cura di J. Opelík, Ústav T.G. Masaryka, Praha 2013.

M. Hans P., *Mind children: the future of robot and human intelligence*, Cambridge, Harvard University Press, 1988.

G. Quirino *L'attore/Il fantoccio. Tempo e spazio nel teatro di burattini e di marionette*, p. 61, in *Rivista Biblioteca e società*, Vol LXXII, n. 1-7, Dicembre 2019.

N. Sergej, *Fantastika a satira v díle Karla Čapka*, Československý spisovatel, Praha 1978.

P. Vladimír, *Svět jako žurnál v Čapkově válce s mloky*, in *Česká literatura, Časopis pro literární vědu*, Praha 1994.

<https://www.capek-karel.cz/rozhovor-s-umelou-inteligenci-jak-by-se-ptal-karel-r-16-c-28-tisk>.

